



FONDAZIONE BANCO NAPOLI

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

Nuova serie online 9





FONDAZIONE BANCO NAPOLI

QUADERNI DELL'ARCHIVIO STORICO

*9 - Nuova serie online
Secondo fascicolo del 2023*

Fondazione Banco di Napoli

Quaderni dell'Archivio Storico, periodico semestrale fondato da Fausto Nicolini

Anno 2023, Fascicolo 2, num. 9 Nuova serie

Comitato scientifico:

David Abulafia, *Cambridge*; Filomena D'Alto, *Università Campania – L. Vanvitelli*; Francesco Dandolo, *Napoli Federico II*; Ileana Del Bagno, *Salerno*; Paolo Guerrieri, *Roma, La Sapienza*; Dario Luongo, *Napoli Parthenope*; Antonio Milone, *Napoli Federico II*; Manula Mosca, *Lecce, Università del Salento*; Marianne Pade, *Aarhus*; Nunzio Ruggiero, *Napoli Suor Orsola Benincasa*; Gaetano Sabatini, *ISEM – CNR, Roma Tre*; Francesco Senatore, *Napoli Federico II*; Massimo Tita, *Università Campania – L. Vanvitelli*; Rafael Jesus Valladares Ramíres, *Consejo Superior de Investigaciones Científicas*

Redazione: Alessia Esposito, *Cartastorie*; Renato Raffaele Amoroso, *Napoli Federico II*; Gloria Guida, *Fondazione*; Sabrina Iorio, *Cartastorie*; Yarin Mattoni, *Salerno*; Rita Miranda, *Napoli Federico II*; Francesco Oliva, *Napoli Federico II*; Sergio Riolo, *Cartastorie*, Andrea Zappulli, *Cartastorie*

Segretario di redazione: Andrea Manfredonia, *Cartastorie*

Direttore scientifico: Giancarlo Abbamonte, *Napoli Federico II*

Vicedirettore scientifico: Luigi Abetti, *Cartastorie*

Direttore responsabile: Orazio Abbamonte, *Università Campania – Luigi Vanvitelli*

ISSN 1722-9669

Norme per i collaboratori: Si veda la pagina web:

<https://www.ilcartastorie.it/ojs/index.php/quaderniarchiviostorico/information/authors>

Gli articoli vanno inviati in stesura definitiva al segretario di redazione. Dott. Andrea Manfredonia, Fondazione Banco Napoli, Via dei Tribunali, 214 – 80139 Napoli, o per mail all'indirizzo: qasfbn@fondazionebanconapoli.it

I *Quaderni* recensiranno o segnaleranno tutte le pubblicazioni ricevute. Libri e articoli da recensire o da segnalare debbono essere inviati al direttore responsabile, prof. Giancarlo Abbamonte, c/o Fondazione Banco Napoli, Via dei Tribunali, 214 – 80139 Napoli, con l'indicazione "Per i *Quaderni*".

I *Quaderni* sono sottoposti alla procedura di peer review, secondo gli standard internazionali.

Reg. Trib. di Napoli n. 354 del 24 maggio 1950.

L'immagine della copertina riproduce una fotografia dell'artista Antonio Biasucci, pubblicata nel catalogo della mostra Codex (Napoli, Museo Archeologico Nazionale, 19 maggio – 18 luglio 2016), pubblicato dalla Casa Editrice Contrasto (Roma 2016). La Direzione della Rivista e della Fondazione ringraziano l'autore e l'editore per averne autorizzato la riproduzione.

SOMMARIO

Segni del tempo

YASMINA ROCIO BEN YESSEF GARFIA
Il Mediterraneo come opportunità nel secolo della ‘decadenza’:
investimenti e uomini d'affari genovesi al servizio della Monar-
chia ispanica (prima metà del Seicento) 9

GIOVANNI FARESE
Sulla corrispondenza inedita tra Paul Rosenstein Rodan e Pasqua-
le Saraceno. Una fonte per la cultura dello sviluppo nel secondo
dopoguerra (1953-1984) 53

ANIELLO FERRARO, ANTONIO GAROFALO, KATIA MARCHESANO
Lo stato di implementazione dell'economia circolare nel settore
dei rifiuti urbani in Campania 81

Studi e archivio

FRANCESCO DI CONCILIO
Il *Libro delle Scritture Antiche della Città di Capua*: un volume
dell'Archivio Storico di Capua come fonte per la storia dei con-
flitti di potere in Terra di Lavoro tra XV e XVI secolo 103

AMALIA VANACORE I commenti di Aulo Giano Parrasio alle <i>Heroides</i> di Ovidio	137
ORESTE TRABUCCO Napoli 1656: epidemia ed epistemologia	167
FRANCESCO MOTTOLA Aspetti di storiografia minore. Luca da Penne, una <i>Storia di Civita di Penna</i> e altri studi	203
<i>Discussioni e recensioni</i>	
Quattro voci a proposito di Raffaele Ajello , <i>Il Preillumismo giuridico</i> , rist. 2023:	
DARIO LUONGO, <i>Il Preillumismo giuridico nella storiografia di Raffaele Ajello</i>	265
ILEANA DEL BAGNO, <i>Scientia iuris e prassi giurisprudenziale nella storiografia di Raffaele Ajello. Qualche nota sull'insufflatio spiritus vitae</i>	291
MASSIMO TITA, <i>Un libro e i Preillumisti. Ajello sulla prima Età della Ragione riformatrice</i>	315
FILomena D'ALTO, "Napoli popolarissima"	347
Simone Marcenaro , <i>La società dei poeti. Per una nuova sociologia dei trovatori</i> di CAROLINA BORRELLI	365
Filippo Sbrana , <i>Nord contro Sud. La grande frattura dell'Italia repubblicana</i> di FRANCESCO DANDOLO	383
Ginevra Latini , <i>Italo Calvino e i classici latini. Cosmicità di Lucrezio, Ovidio e Plinio il Vecchio</i> di UGO LA BELLA	389

Tavole delle illustrazioni

Discussioni e recensioni

Quattro voci a proposito
di **Raffaele Ajello**,

Il Preilluminismo giuridico

Napoli, Jovene Editore, 2023
(prima edizione 1965), pp. xxii-224

DARIO LUONGO*

IL PREILLUMINISMO GIURIDICO
NELLA STORIOGRAFIA DI RAFFAELE AJELLO

La ristampa in forma anastatica della seconda monografia di Raffaele Ajello per iniziativa dell'Associazione intitolata al Maestro napoletano¹ offre oggi una nuova opportunità per ripensare gli esordi della produzione scientifica di uno studioso che ha inciso profondamente sugli sviluppi della storiografia non solo giuridica fra XX e XXI secolo. Il volume, edito nel 1965 in pochi esemplari, è stato finora prevalentemente conosciuto e citato attraverso la ripubblicazione che ne fece lo stesso Ajello, senza note, nel 1968, in un libro intitolato *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*². Il testo del 1965 nasceva come secondo volume di un'opera dedicata al *Problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*. Nel libro sul Preilluminismo era prevalente l'attenzione per il dibattito teorico e dottrinale, peraltro non assente nel

* Università degli Studi di Napoli Parthenope, dario.luongo@uniparthenope.it.

¹ Ajello 2023.

² Ajello 1968.

primo volume, recentemente ripubblicato anch'esso per iniziativa dell'Associazione Raffaele Ajello³. E le cui conclusioni costituivano la premessa del problema sotteso all'intera seconda monografia ajelliana: la difficoltà di imporre un univoco indirizzo politico in una società, quale era quella meridionale d'Antico Regime, in cui era forte il condizionamento del particolarismo cetuale e le magistrature agivano sulla base di logiche spesso dissonanti da quelle dei vertici politici. Come chiariva lo studioso, gli stessi espedienti messi in atto per comprimere il potere dei ceti si risolvevano infatti spesso nella creazione di nuove aree di esenzione e di privilegio e nell'accrescersi del pluralismo dei fori⁴. Peraltro, Ajello riteneva che a Napoli una concentrazione di energie si fosse registrata solo nella battaglia anticurialistica, mentre i togati, che, specie durante il periodo viceregnale, avevano costituito il tessuto connettivo degli assetti politico-istituzionali, non avevano mostrato di essere dotati di una sufficiente autonomia dalle visioni e dagli interessi della feudalità⁵. Più tardi lo studioso napoletano avrebbe invece sostenuto che per le magistrature contrastare le insubordinazioni baronali, ossia l'indisponibilità di singoli esponenti del baronaggio a operare come parte di un unitario organismo statale, era meno difficile che combattere apparati strapotenti dal punto di vista innanzitutto ideologico e culturale quali erano quelli della Chiesa romana⁶.

La rapida eclissi della stagione riformatrice inaugurata all'inizio del Regno indipendente aveva in ogni caso dato la stura a un assetto di potere sostanzialmente statico che sarebbe stato rovesciato solo con l'ingresso delle armi napoleoniche nel Mezzogiorno. Ajello dedicava analisi puntuali a figure di giuristi quali

³ Ajello 2022.

⁴ Ajello 2023, 1-6.

⁵ Ajello 2023, 43.

⁶ Ajello 1976, 257-260.

quelle di Francesco Ventura e di Pietro Contegna, che, all'inizio del regno di Carlo di Borbone, avevano cercato di dare attuazione a una coerente strategia riformatrice⁷. Lo storico del diritto napoletano esaminava quella breve stagione alla luce delle indicazioni fornite da Friedrich Meinecke circa l'evoluzione intervenuta nelle teoriche della ragion di Stato con l'emersione del dispotismo illuminato. Evoluzione che aveva visto un affrancamento dal ricorso alla prescrizione come fondamentale dispositivo di legittimazione⁸. L'adozione di una politica di riforme presupponeva infatti il superamento del punto di vista che fondava sul decorso del tempo la legittimità degli assetti sociali e politici. Ma dalla sconfitta delle riforme a Napoli era uscita sostanzialmente confermata la *repubblica* dei togati. Come avrebbe scritto Giuseppe Maria Galanti, le «segreterie», cioè gli organi che avrebbero dovuto incarnare un governo affrancato dalle pastoie della mediazione ministeriale, e i «tribunali» tradizionali si erano rivelati essere nient'altro che due componenti di un unico «vortice forense»⁹.

Anche se le loro posizioni apparivano talvolta antitetiche, Segreterie e Real Camera esprimevano in primo luogo un comune rifiuto dello strumento legislativo. Emblematico il conflitto nato alla fine degli anni Quaranta del Settecento dalla richiesta fatta da Tanucci alla Real Camera di reprimere la percezione di alcune illecite esazioni da parte dei subalterni dell'udienza di Lucera. Nel replicare i magistrati della Real Camera avevano sostenuto in un primo momento l'esistenza di una consuetudine *contra legem*. In seguito, di fronte alla richiesta di Tanucci di proporre una legge per estirpare quell'abuso, avevano affermato che esistevano già precise disposizioni in materia e non vi era bisogno di ulteriori

⁷ Ajello 2023, 55-60.

⁸ Ajello 2023, 37-38.

⁹ Galanti 2003, t. II, cap. VII, 331.

interventi legislativi. Solo a seguito delle insistenze di Tanucci la Camera aveva proposto una riforma, che era stato però lo stesso ministro a rifiutare in base alla considerazione secondo cui, adottandola, sarebbe stato reso esplicito che il governo era consapevole della mancata osservanza delle leggi¹⁰.

Radicata *formae mentis* erano all'origine del peculiare rapporto instauratosi nell'Antico Regime fra il momento legislativo e quello prammatico-forense. Come notava efficacemente Ajello, difficilmente il potere politico adeguava la legislazione allo stato effettivo del contrasto di interessi. Farlo avrebbe significato ammettere l'esistenza di «una situazione prammatica che bisognava continuare a considerare soltanto un fenomeno degenerativo e transeunte». Al di sotto delle fonti normative viveva perciò il magma delle interpretazioni. Quel contrasto era all'origine di quello che Giuseppe Maria Galanti avrebbe indicato come divario fra *jus legibus constitutum* e *jus moribus receptum*. Era quell'ampissimo livello prammatico-forense a consentire l'adeguamento del tessuto normativo allo stato effettivo del contrasto di interessi. Il che, come avrebbe messo in luce lo stesso Galanti, non significava che le discipline che vi si formavano fossero stabili e coerenti¹¹.

Quella lettura del rapporto fra momento legislativo e momento applicativo del diritto era alla base del dissenso di Ajello dalla visione calassiana del diritto comune. Lo storico napoletano faceva riferimento in proposito all'aspra polemica che aveva contrapposto Francesco Calasso a Emilio Bussi a metà degli anni Trenta del Novecento. Ajello non condivideva appieno la posizione di Bussi secondo cui il diritto comune consisteva nelle elaborazioni della dottrina giuridica. A suo avviso, non sarebbe stato possibile un pieno riconoscimento, da parte dei giuristi, del carattere legisla-

¹⁰ Ajello 2023, 78-79.

¹¹ Ajello 2023, 72-75.

tivo delle loro elaborazioni dottrinali, dal momento che essi spesso rifiutavano la qualifica di leggi alle stesse normative sovrane, chiamandole semplicemente 'ordinazioni'. Legge per antonomasia era solo la compilazione giustiniana. Ma Ajello rifiutava altrettanto nettamente la definizione che Francesco Calasso aveva dato del diritto comune come di un sistema legislativo. Ed esprimeva un netto dissenso dall'epiteto di «ruminazioni ingloriose» che lo storico leccese aveva riservato alle elaborazioni della dottrina pratica. Secondo Ajello l'aver svalutato il ruolo svolto dal momento prammatico-forense era il segno della «dimensione tutta ideologico-culturale, e perciò in un certo senso astratta, in cui si» muoveva una parte della storiografia giuridica, di cui Calasso era il più significativo esponente¹². Più tardi lo storico napoletano avrebbe criticato la visione calassiana dell'*utrumque ius* come espressione di una tendenza a guardare al solo momento supremo dell'esperienza giuridica, quello del progetto o dello statuto, in cui il diritto si mostrava in maniera fittiziamente unitaria, ignorando i livelli inferiori, in cui invece si presentava in larga misura come antinomico e scisso. Era come guardare alla crosta superficiale di una colata lavica ignorando il magma sottostante¹³.

Ma nel *Preilluminesimo* Ajello notava che in un ordinamento pure dilacerato dal contrasto fra una pluralità di regimi normativi erano all'opera potenti fattori coesivi. Erano costituiti dalla sacertà del diritto e delle magistrature e dal radicamento degli assetti giuridici nella tradizione. Atteggiamenti a cui non era estraneo neanche un uomo come Tanucci, che pure in gioventù aveva espresso posizioni molto avanzate¹⁴. Nella polemica pandettaria con Guido Grandi, rifacendosi a intellettuali della 'crisi della coscienza euro-

¹² Ajello 2023, 81-83.

¹³ Ajello 1999, 253-254.

¹⁴ Ajello 2023, 7-8.

pea' quali Thomasius¹⁵ e Giannone¹⁶, il giurista pisano aveva sostenuto che era errato inculcare nei giovani un culto acritico della tradizione giuridica. Ma negli anni della maturità, alle prese con le difficoltà che gli squadernava quotidianamente l'attività di governo, aveva assunto posizioni più moderate. Pur consapevole della pervasività delle spesso tutt'altro che virtuose *formae mentis* dei giuristi e critico verso i guasti derivanti dagli *arcana juris*, aveva preso nettamente le distanze dai tentativi di codificazione in atto in alcuni paesi europei e, per converso, aveva assunto come un modello, definendoli senza mezzi termini una «muraglia», i *Commentarii juris civilis* di Donello, ossia una delle più poderose opere di riordinamento del diritto di stampo dottrinale. Non aveva esitato a sostenere che Doneau era superiore anche a quel Cuiacio, di cui aveva messo impietosamente in luce le contraddizioni¹⁷, mentre, nel corso della polemica pandettaria, lo aveva definito senza mezzi termini «Capo» di «tutto l'ordine de i buoni Giurisconsulti»¹⁸.

Ajello apriva squarci importanti sui fondamenti teoretici di quel ripiegamento sulla tradizione. Egli notava che autori come Montaigne, La Mothe Le Vayer e Bayle avevano mostrato a quali esiti dissolventi potesse condurre l'uso della ragione. Di qui la sottolineatura, da parte di un Paolo Mattia Doria, della necessità di ricomprendere in una sintesi superiore universale e particolare, ossia di contemperare empiria e metafisica. Di qui anche l'accusa di scetticismo rivolta ancora a metà Settecento da Francesco Rapolla a Ludovico Antonio Muratori. Che pure sarebbe stato autore di un'opera intitolata *Il pirronismo confutato*¹⁹.

¹⁵ Tanucci 1731 a, lib. II, cap. X, n. VI, 532.

¹⁶ Tanucci 1731 b, cap. VII, n. II, 149-150.

¹⁷ Ajello 2023, 8-9, 64-66.

¹⁸ Tanucci 1729, lib. II, cap. V, 176.

¹⁹ Ajello 2023, 14-16, 18-21, 28-30.

Già agli albori della Modernità aveva intanto visto la luce un nuovo canone di legittimazione dell'*Ordo Juris*, il *consensus gentium*. Venuto meno con la crisi della religiosità medievale il vecchio canone di legittimazione basato sulla sacertà della compilazione giustiniana, si era affermato un suo succedaneo, costituito dal consenso dei popoli che avevano accolto il *Corpus Juris*. Ma lo studioso napoletano chiariva in maniera efficace che, pur essendo imperniato su un dato di fatto qual era quello rappresentato dalle dimensioni spazio-temporali del successo del diritto romano, il *consensus gentium* non denotava l'accoglimento di una visione realmente empirica della vita giuridica²⁰. Con quel canone di legittimazione il dato di fatto subiva infatti un processo di valorizzazione, l'essere era elevato a dover essere. Come avrebbe scritto più tardi Ajello, il consenso era un dispositivo di legittimazione in apparenza razionale, ma in realtà tradizionale²¹.

La tematica del *consensus gentium*, che faceva per la prima volta la sua comparsa nel *Preilluminismo giuridico*, nei decenni a venire avrebbe accompagnato a lungo la riflessione dello storico del diritto napoletano. E si trattava senza dubbio di un tema nevralgico, costitutivo della *forma mentis* giuridica dell'Età moderna. Sostenere che un diritto giurisprudenziale come quello romano era stato recepito come diritto di ragione, ossia a prescindere da un supporto politico autoritativo, era congeniale alla difesa della mediazione giuridica.

I dibattiti umanistici avevano svolto un ruolo decisivo nell'emersione del *consensus gentium*. E nell'intero volume Ajello valorizzava fortemente l'apporto dell'Umanesimo. Rifacendosi ad Antonio Gramsci, poneva l'accento sul fatto che la formazione umanistica tendeva a uno sviluppo integrale della personalità²².

²⁰ Ajello 2023, 10-12.

²¹ Ajello 1987, 387.

²² Ajello 2023, 30-33.

Inoltre, citava Arnaldo Momigliano per sottolineare l'apporto che i giuristi avevano dato all'elaborazione della metodologia storico-erudita e Carlo Antoni per porre l'accento sul ruolo che le ricerche erudite avevano avuto nelle polemiche di diritto pubblico²³. Netta era pertanto la polemica di Ajello con Paul Koschaker per aver sostenuto che l'Umanesimo aveva avuto una valenza meramente culturale²⁴. In realtà, lo studioso tedesco, aderendo a quella posizione nel suo importante volume su *L'Europa e il diritto romano*, aveva fatto proprio un *topos* risalente. Nella storiografia giuridica italiana era stato grazie in primo luogo a Domenico Maffei e a Riccardo Orestano che l'Umanesimo giuridico aveva cominciato a essere letto in rapporto ai processi di statualizzazione e ai cambiamenti innescati dalla Riforma. Un residuo del *topos* che svalutava del tutto la vocazione pratica dell'Umanesimo sarebbe stato presente, ancora negli anni Sessanta, persino in un'opera fortemente innovativa quale il *Saggio sul diritto giurisprudenziale* di Luigi Lombardi²⁵.

Ajello citava come esempi degli apporti che le indagini umanistiche erano state in grado di dare all'analisi del fenomeno giuridico Pietro Giannone e Giambattista Vico. Del primo richiama in primo luogo la denuncia dei guasti derivanti dalla mancata storicizzazione del diritto. Inoltre, citava la rappresentazione che lo storico dauno aveva dato del diritto civile e di quello canonico come di due blocchi normativi contrapposti²⁶. Più tardi Ajello avrebbe individuato nella demolizione dell'ideologia dell'*utrumque ius* il più rilevante contributo offerto da Giannone alla storiografia e, in generale, alla cultura giuridica²⁷.

²³ Ajello 2023, 12.

²⁴ Ajello 2023, 172-173.

²⁵ Lombardi 1967, 84.

²⁶ Ajello 2023, 33-36.

²⁷ Ajello 1976, 254-257.

Di Vico lo storico del diritto napoletano sottolineava la consapevolezza che aveva mostrato della centralità dell'antagonismo fra patrizi e plebei nella vicenda storico-giuridica romana e dell'impiego del diritto come *fas* da parte delle classi dominanti in quanto strumento di potere e di organizzazione sociale²⁸. Lo studioso non esitava a scrivere che a Vico si dovevano intuizioni capaci di offrire spunti concreti validi ancora nell'attualità e a citare il giudizio di Viehweg secondo cui la metodologia del filosofo napoletano costituiva un antidoto ai procedimenti assiomatico-deduttivi dominanti nella scienza del diritto²⁹. Più tardi Ajello avrebbe invece decisamente ascritto Vico al fronte dei *veteres*, cioè dei difensori dell'ontologismo giuridico. Perciò, avrebbe considerato frutto di un equivoco il richiamo fatto da Melchiorre Delfico alle posizioni dell'autore della *Scienza nuova* nella sua polemica contro i formalismi e gli *arcana juris*³⁰. Del pari, avrebbe considerato frutto di un equivoco il richiamo di Viehweg al pensiero del filosofo napoletano, essendo il probabilismo vichiano di impronta statica e non assimilabile quindi a quel probabilismo moderno o problematicismo che era nato dalla Rivoluzione scientifica³¹.

Nel *Preilluminesimo* Ajello mostrava un atteggiamento simpatetico nei confronti di Vico fino a considerarne attuale il pensiero. Ma già in quell'opera lo situava all'interno di un filone culturale diverso da quello giannonianiano, le cui radici vedeva giustamente nell'opera di Francesco D'Andrea. In riferimento a quest'ultimo lo storico del diritto napoletano parlava di «corrente feudista»³². Intendeva chiaramente riferirsi alla relativizzazione che il giurista di Ravello aveva

²⁸ Ajello 2023, 35.

²⁹ Ajello 2023, 36, 85.

³⁰ Ajello 1976, 376-378.

³¹ Ajello 1987, 376-379.

³² Ajello 2023, 145.

operato delle categorie romanistiche. Infatti, notava che D'Andrea aveva escluso che il diritto feudale potesse essere interpretato sulla base di quello romano e aveva ristretto entro limitati confini la possibilità di fare ricorso all'interpretazione equitativa³³. *Aequitas* che – si potrebbe aggiungere – aveva il proprio fondamento nella *scientia juris* di impianto romanistico. Ajello non citava la posizione di D'Andrea secondo cui il diritto longobardo e non quello romano era stato a lungo il diritto comune del Mezzogiorno d'Italia. Ma era un punto di vista che avrebbe potuto spendere come ulteriore argomento a sostegno della tesi secondo cui Francesco D'Andrea aveva rifiutato ogni ipostatizzazione delle categorie romanistiche.

Che Giannone si fosse riallacciato a quella che Ajello chiamava «corrente feudista» era dimostrato, peraltro, dalla testimonianza autobiografica dello storico dauno, richiamata nel *Preilluminismo*, circa l'importanza che aveva avuto nella sua formazione lo studio della lettura cuiaciana dei *Libri feudorum*³⁴. Ma ad Ajello interessava in primo luogo affermare in maniera netta la rilevanza giuridica dell'opera giannoniana. Egli ne approfittava per denunciare gli orientamenti formalistici ancora largamente dominanti nella storiografia giuridica: Giannone non era considerato giurista da molti storici del diritto per non avere scritto alcun trattato sull'usufrutto o sulla dote. Al centro dell'*Istoria civile* vi era invece, secondo Ajello, una problematica squisitamente giuridica, avendo il suo autore inteso procedere a «una chiarificazione essenziale sul reale contenuto delle strutture normative presenti nell'ordinamento vigente»³⁵. Fra l'altro, lo storico del diritto napoletano citava il giudizio di Fueter secondo cui Giannone era stato il fondatore della storia giuridica e costituzionale. Ma, in realtà, una svaluta-

³³ Ajello 2023, 128, 145-146.

³⁴ Ajello 2023, 145.

³⁵ Ajello 2023, 116-120.

zione della portata giuridica dell'opera giannoniana non era stata operata dalla sola storiografia giuridica tradizionale. Se, infatti la storiografia idealistica (Giovanni Gentile, Fausto Nicolini, Guido De Ruggiero) aveva visto nell'*Istoria civile* un'allegazione forense di diritto pubblico e in tal modo ne aveva svalutato la portata autenticamente storiografica, Brunello Vigezzi, nella sua recente monografia, aveva compiuto l'operazione inversa, apprezzando il valore storiografico dell'autore dell'*Istoria* e negando la rilevanza giuridica della sua elaborazione intellettuale. Il che, secondo Ajello, era dovuto alla convinzione secondo cui l'esperienza giuridica e la relativa storiografia erano «costituzionalmente astratte e formalistiche»: convinzione indotta anche nella storiografia politica più avvertita dal modo angusto e formalistico di guardare al diritto che era proprio degli indirizzi dominanti nella storiografia giuridica³⁶.

Lo storico del diritto napoletano poneva poi l'accento sull'influenza esercitata dall'indirizzo dandreoiano e giannoniano su Damiano Romano. Questi aveva negato che le consuetudini potessero essere interpretate sulla base del diritto romano al pari di D'Andrea, che aveva escluso che potesse essere interpretato sulla base di quel diritto il diritto feudale³⁷. Nell'uno e nell'altro caso a essere messa in discussione era stata la validità universale e metastorica delle categorie romanistiche, per cui ne era scaturita la fondamentale indicazione secondo cui ciascun complesso normativo doveva essere interpretato e applicato sulla base delle sue caratteristiche specifiche.

Ma Ajello riteneva limitata l'influenza della lezione di Francesco D'Andrea sulla scienza giuridica meridionale, arrivando addirittura a parlare dell'elaborazione intellettuale del giurista di Ravello come di un «episodio»³⁸. In realtà, egli non ricollegava

³⁶ Ajello 2023, 117-119.

³⁷ Ajello 2023, 146.

³⁸ Ajello 2023, 137.

all'insegnamento dandreiano neanche la polemica antinquisitoriale di Serafino Biscardi e di Giuseppe Valletta. Eppure, il secondo aveva esplicitamente considerato suo maestro l'autore degli *Avvertimenti ai nipoti*³⁹. Negli anni a venire Ajello avrebbe poi senza mezzi termini ritenuto Biscardi allievo di D'Andrea⁴⁰. Nel *Preilluminismo* scriveva senza ulteriori specificazioni che sia Biscardi che Valletta avevano imperniato la loro polemica antinquisitoriale sul diritto naturale⁴¹. E soprattutto non si soffermava sulle rilevanti differenze esistenti fra l'uno e l'altro. Biscardi, infatti, aveva condotto la sua polemica avvalendosi essenzialmente dell'argomento giuridico-formale della prescrizione, ossia sostenendo che la continua opposizione dei Napoletani al Sant'Ufficio impediva di porre il decorso del tempo a fondamento della legittimità della presenza dell'Inquisizione. Valletta, invece, aveva fatto un uso non retorico della storia e aveva mostrato significative aperture verso la tolleranza e verso la prospettiva di una riduzione dell'area di incidenza della repressione penale⁴².

Nonostante la comune sensibilità storicistica, profondamente diverso dal filone dandreiano e giannoniano era quello che nel *Preilluminismo* veniva definito indirizzo culto sistematico. In riferimento al quale Ajello non taceva il genuino interesse di un Gravina per aspetti anche non propriamente giuridici della vicenda storica romana e l'invito di Rapolla a studiare fonti romanistiche anche diverse dalla compilazione giustiniana quali il *Codex Theodosianus*, le *Pauli receptae sententiae*, le *Institutiones* di Gaio e la *Collatio Legum Mosaycarum et Romanarum*⁴³. Ma l'opzione

³⁹ Luongo 2013, 2013.

⁴⁰ Ajello 1992, 65.

⁴¹ Ajello 2023, 138.

⁴² Cfr. Luongo 2018.

⁴³ Ajello 2023, 139-140.

per il sistema comportava un'attenuazione dell'impulso alla storicizzazione e, come era dimostrato dal caso di Gravina, un'ipostatizzazione delle forme giuridiche e politiche romane⁴⁴. Era un giudizio del tutto convincente: il giurista calabrese, specie nel *De Romano Imperio*, era persino arrivato ad attenuare la discontinuità intervenuta nella transizione dalla repubblica al principato.

Ajello richiamava opportunamente l'attenzione sull'influenza esercitata sull'indirizzo sistematico dal Grozio del *De iure belli ac pacis*. Opera in cui il giurista olandese aveva sostenuto l'esistenza di strutture giuridiche obiettive. Non era stato invece il *De iure*, ma il *De imperio summarum potestatum circa sacra*, opera in cui era stato centrale il richiamo alla volontà puntuale dei detentori del potere politico piuttosto che alla pretesa obiettività dei valori giuridici, a esercitare la maggiore influenza su Giannone. Rifacendosi a Pietro Piovani, l'autore del *Preilluminismo* scriveva che Grozio si era mostrato esitante fra l'universalismo e la difesa dell'azione dello Stato⁴⁵. Ebbene, era stato al versante obiettivistico dell'opera del filosofo olandese che si erano rifatti gli appartenenti al filone sistematico. Espressione di quel rifiuto di una storicizzazione integrale dell'esperienza giuridica era stato l'apprezzamento espresso da Grozio per i giuristi medievali, che, a suo avviso, erano stati *optimi condendi iuris auctores*, anche se *mali interpretes*. Valutazione puntualmente ripresa non a caso da Gravina e da Vico⁴⁶. Quest'ultimo nell'autobiografia, pur dicendo di apprezzare i giuristi di cultura storica per la «diligenza» con cui esaminavano «le parole delle leggi», aveva espresso la sua preferenza per gli antichi interpreti, ossia per gli esponenti del *mos italicus*, di cui aveva lodato l'utilità per la

⁴⁴ Ajello 2023, 125.

⁴⁵ Ajello 2023, 144-145.

⁴⁶ Ajello 2023, 125-127.

«topica legale nelle cause di dubbia equità»⁴⁷. Ajello poneva l'accento sulla lettura che Vico aveva dato dell'evoluzione che aveva condotto la scienza giuridica a diventare da *universalis et rigida*, quale era stata nei primi tempi di Roma, *particularis et flexilis*. Lo storico notava tuttavia che il filosofo napoletano non aveva mostrato di prediligere l'interpretazione storica, ossia un'interpretazione sorvegliata e prudente, aliena dall'attribuire un peso decisivo al momento equitativo⁴⁸. Infatti, si potrebbe aggiungere che, secondo l'analisi vichiana, era stata proprio la dilatazione della dimensione interpretativa ad avere reso il diritto romano pregno di contenuti equitativi. Il filosofo napoletano aveva poi letto la recezione da parte delle repubbliche popolari e soprattutto delle monarchie di un diritto, quale quello giustiniano, che aveva costituito l'esito finale di un processo segnato dal progressivo imporsi dell'*aequitas naturalis*, come un fattore decisivo del superamento del diritto aristocratico altomedievale. Vico, mostrando peraltro un'acuta consapevolezza della connessione esistente fra assetti costituzionali e sociali, aveva visto, in particolare, nella monarchia una forza capace di spezzare le cristallizzazioni attuali e di imporre un diritto 'uguale'. Disegno a cui era stato funzionale l'accoglimento del diritto romano⁴⁹.

L'autore del *Preilluminismo* riteneva giustamente congeniali alle posizioni della corrente sistematica quelle espresse da Arthur Duck nel *De Usu et Autoritate Juris Civilis Romanorum*. Opera di cui nel 1719 era stata significativamente pubblicata un'edizione napoletana. Napoli, la *respublica* dei togati per antonomasia, aveva in tal modo espresso il suo interesse per un libro che esaltava nel contempo il diritto romano e la dottrina giuridica⁵⁰. Nello scritto vi

⁴⁷ Vico 1971, 8, 17.

⁴⁸ Ajello 2023, 133-135.

⁴⁹ Su quegli aspetti del pensiero vichiano cfr. Luongo 2008, 953-991.

⁵⁰ Ajello 2023, 141-144.

era infatti un limpido parallelismo fra il *consensus gentium* sul diritto romano e la diffusione della scienza giuridica presso tutte le *gentes Christianae*⁵¹. Ajello non escludeva che l'edizione napoletana del *De Usu* fosse stata pubblicata per iniziativa di Giannone⁵². Il quale tuttavia, sia pure con qualche oscillazione, aveva manifestato il suo favore per una soluzione legislativa ai problemi della vita giuridica⁵³. Invece Duck, come sottolineava Ajello, aveva posto fortemente l'accento sulla rilevanza delle elaborazioni della dottrina giuridica ed era giunto a una «completa svalutazione delle leggi positive»⁵⁴. Infatti, aveva sostenuto che gli scritti dei giuristi basavano la loro autorità sulla consuetudine e sulla *ratio*, aggiungendo che la *potentia* della *ratio naturalis* era tale che essa aveva «vim Legis» e andava considerata come una *lex non scripta*. Per cui, «Lege deficiente solam Rationem naturalem ad Decisionem Causarum sufficere omnes asserunt»⁵⁵.

Ajello non mancava peraltro di ricollegare le posizioni di Duck al ruolo svolto dalla giurisprudenza dei tribunali nel *common law*⁵⁶. E, in realtà, l'autore del *De Usu*, relativizzando le differenze fra *civil law* e *common law*, aveva sostenuto che lo stesso diritto inglese era stato profondamente plasmato da quel diritto romano che costituiva l'asse portante degli assetti giuridici dell'Europa continentale⁵⁷. Ma Duck aveva nello stesso tempo ridimensionato il ruolo della giurisprudenza dei tribunali, negando la *vis legis* del precedente giudiziario e sostenendo che due pronunce conformi potevano essere adottate in giudizio solo per provare una consuetudine già esistente⁵⁸.

⁵¹ Duck 1689, lib. I, cap. VIII, n. IV, 106.

⁵² Ajello 2023, 141.

⁵³ Ajello 2023, 120-123.

⁵⁴ Ajello 2023, 141-142.

⁵⁵ Duck 1689, lib. I, cap. VIII, n. IV, 107.

⁵⁶ Ajello 2023, 143.

⁵⁷ Duck 1689, lib. II, cap. VIII, *pars prima*, n. I, 273.

⁵⁸ Duck 1689, lib. I, cap. IX, nn. III-V, 118-120.

Una particolare attenzione Ajello dedicava alle posizioni di Francesco Rapolla, a cominciare da quelle espresse in un'opera scritta a soli venticinque anni, il *De jurisconsulto*. Lo storico napoletano sottolineava opportunamente che il giurista di Atripalda aveva dichiarato di essersi rifatto in particolare alle posizioni di autori come Donello, Hilliger e Vinnio, campioni dell'indirizzo sistematico, piuttosto che a quelle di un campione del filone storico-filologico dell'Umanesimo come Cuiacio⁵⁹. Ajello non mancava poi di rammentare che nella *Difesa della giurisprudenza* Rapolla aveva mostrato qualche perplessità sulle capacità risolutive della sistematica, anche se non trascurava al contempo di rilevare che anche in quell'opera aveva preso le distanze dalla riduzione della pronuncia giudiziaria a un semplice «mechanichismo»⁶⁰. Ossia era rimasto pienamente all'interno di una visione giurisprudenziale del diritto. Nel difendere il diritto giurisprudenziale aveva infatti icasticamente scritto che delle critiche alla giurisprudenza erano autori i «Semidotti» e che quelle critiche echeggiavano nelle «adunanze de' sfaccennati». Insomma, secondo l'autore della *Difesa*, la pretesa di demolire la giurisprudenza nasceva da pochezza culturale ed era espressione di pressapochismo e di improvvisazione⁶¹.

Ma, specie nell'accennare ai *Commentaria de jure Regni Neapolitani*, Ajello mostrava come Rapolla avesse inteso liberare i testi legislativi dalle deformazioni interpretative messe in atto dalla dottrina pratica in primo luogo in favore della feudalità. Lo storico del diritto napoletano arrivava poi a scrivere che Rapolla aveva dispiegato nella lotta alla feudalità un impegno analogo a quello speso da Giannone nella battaglia anticurialistica e che, mettendo in luce la finalizzazione delle interpretazioni della dottrina pratica all'obiet-

⁵⁹ Ajello 2023, 129.

⁶⁰ Ajello 2023, 154-155, 159.

⁶¹ Cfr. Luongo 2008, 1063-1064.

tivo di difendere i privilegi feudali, aveva anticipato la polemica illuministica contro la parzialità della mediazione giuridica⁶². In realtà, negli scritti successivi Ajello avrebbe fortemente posto l'accento sullo sfondo ontologico delle posizioni espresse da Rapolla anche nei *Commentaria*, richiamando, fra l'altro la contrapposizione, presente nei *Prolegomena*, fra le legislazioni succedutesi nel Mezzogiorno d'Italia, che erano state espressione delle diverse caratteristiche dei popoli che vi si erano insediati, e il diritto romano, la cui *mens* e il cui *spiritus* erano rimasti immutati nonostante le trasformazioni intervenute negli assetti costituzionali della Roma antica⁶³. Punto di vista che rivelava un'ipostatizzazione delle categorie romanistiche, ossia una storicizzazione del tutto parziale dell'esperienza giuridica romana.

Ma già nel *Preilluminismo*, nell'esprimere un giudizio complessivo sull'indirizzo culto sistematico, Ajello, pur rilevando che quel filone aveva svolto (o aveva inteso svolgere) un'«attività surrogatoria» tesa a colmare le carenze dell'ordinamento, ne individuava due limiti: il ricorso alle fonti più antiche e l'ancoraggio a una visione platonico-oligarchica della mediazione⁶⁴. Insomma, l'apologia del diritto romano e l'esaltazione del primato della mediazione giuridica erano stati i due elementi costitutivi di quell'indirizzo culturale. Che aveva espresso un sostanziale scetticismo sulla praticabilità e sulla stessa auspicabilità di una soluzione legislativa ai problemi derivanti dal disordine giudiziario e dal particolarismo cetuale. Rapolla, nei *Commentaria*, aveva infatti preso posizione contro il «vulgare remedium novarum legum», sostenendo che l'emanazione di nuove leggi non avrebbe fatto che alimentare nuove interpretazioni

⁶² Ajello 2023, 161-164.

⁶³ Ajello 1976, 114-116.

⁶⁴ Ajello 2023, 93-94, 155-156.

e ciò in un circolo vizioso senza fine⁶⁵. Un altro giurista di sensibilità umanistica come Niccolò Fraggianni non aveva esitato a sostenere che, nel mettere mano a un riordinamento legislativo, sarebbe stato necessario ripubblicare anche le leggi non più in vigore, facendo parte anch'esse della tradizione giuridica del Regno⁶⁶.

Ajello non mancava però di sottolineare l'influenza esercitata dalla riflessione umanistica sulla stessa temperie riformatrice della fine del Settecento. Vi faceva cenno nell'ampia trattazione dedicata ai dispacci tanucciani che avevano introdotto nel 1774 la motivazione delle sentenze. Lo studioso napoletano attribuiva una grande importanza alla motivazione, scrivendo che, se la riforma avesse avuto realmente applicazione, avrebbe segnato «la crisi finale del vecchio sistema giuridico e della vecchia mentalità»⁶⁷. Ajello attribuiva perciò la svalutazione di quella misura da parte di Galanti all'«esasperato radicalismo e legalismo» dell'intellettuale sannita, che «gli faceva apparire» la normativa tanucciana «inat-tuabile perché non modificava *ab imis fundamentis* il sistema». Lo studioso riportava infatti il giudizio espresso nel *Testamento forense* da Galanti secondo cui la riforma era da attribuire alla bizzarria di Tanucci, anche se non sottovalutava la serietà dell'obiezione dell'intellettuale di Santa Croce del Sannio secondo cui non era possibile irrogare una pena certa quando mancavano delle vere e proprie leggi⁶⁸. Più tardi Ajello avrebbe ascritto la motivazione delle sentenze alle principali istanze di garanzia dell'Illuminismo giuridico⁶⁹. Invece Tony Sauvel aveva sostenuto che la motivazione non era stata centrale nelle rivendicazioni dell'Illuminismo.

⁶⁵ Rapolla 1746, *In universum jus regni Neapolitani prolegomena*, n. I, 1-2.

⁶⁶ Ajello 1976, 101-102.

⁶⁷ Ajello 2023, 169.

⁶⁸ Ajello 2023, 207-208.

⁶⁹ Ajello 1976, 313-314.

Eppure, Ajello avrebbe in seguito ampiamente citato lo studioso francese e avrebbe fatto pubblicare nel primo numero di *Frontiera d'Europa* una traduzione del suo scritto sul tema⁷⁰, ritenendo chiaramente quel contributo valido anche se le posizioni che vi erano esposte non erano perfettamente coincidenti con le sue.

Lo storico del diritto napoletano dedicava efficaci notazioni all'opposizione orchestrata dalle magistrature napoletane contro la riforma tanucciana. Argomenti plausibili quali le difficili condizioni di cognizione del materiale normativo furono affiancati ad altri che facevano perno sul rischio che fosse compromessa l'«imperativa maestà» delle pronunce giudiziarie⁷¹. Obiezione che era riconducibile alla sopravvivenza dell'antica visione sacerdotale delle magistrature. Notevole era anche la considerazione ajelliana secondo cui Tanucci, con la sua riforma, aveva avuto il merito di costringere le magistrature a riconoscere che le normative vigenti nel Regno erano in larga misura lacunose e antinomiche, mentre, di regola, i magistrati replicavano ai progetti di riforma che gli assetti giuridici erano già perfetti e non erano perciò bisognosi di innovazioni⁷².

Nel mostrare il proprio apprezzamento per gli scritti che Gaetano Filangieri e Michele De Jorio avevano dedicato alla riforma tanucciana, Ajello sottolineava l'influenza che aveva esercitato su di essi la letteratura umanistica⁷³. Un'eco delle tematiche umanistiche era presente anche in un anonimo memoriale manoscritto redatto in occasione della riforma. L'autore, infatti, nel sostenere che bisognava prevedere sotto pene rigorose che gli avvocati non potessero avvalersi nelle arringhe e nelle allegazioni delle dottrine forensi, vi precisava che avrebbe dovuto essere dato il bando alla

⁷⁰ Sauvel 1995, 69-120.

⁷¹ Ajello 2023, 181, 192-194.

⁷² Ajello 2023, 165-169.

⁷³ Ajello 2023, 52-53.

sola dottrina pratica, non anche ai giuristi colti⁷⁴. Il memoriale conteneva inoltre una notizia illuminante sulla parabola intellettuale di Giovanni Pallante. Già nell'esaminare lo *Stanfone*, testo redatto dal giurista napoletano all'indomani della nascita del Regno indipendente, Ajello ne rilevava la contraddizione esistente fra le lucide misure di riforma proposte e la tendenza a confondere casistica legislativa e casistica giurisprudenziale⁷⁵. Che era il segno della mancata acquisizione di una visione compiutamente legislativa del diritto. Pallante, divenuto giudice del Sacro Regio Consiglio, aveva tenuto poi di fronte alla riforma tanucciana un atteggiamento palesemente ostruzionistico. A un avvocato che, recatosi nella sua abitazione per un «informo», aveva allegato, sulla base della disciplina tanucciana, due testi legislativi a sostegno della posizione del suo cliente, il magistrato aveva fatto consegnare dalla «serva», tale Chiarella, due testi della cucina, cioè due coperchi di tegame⁷⁶. Quel gesto beffardo, espressione della spavalda resistenza opposta da un giurista tutt'altro che chiuso al pensiero moderno al tentativo del legislatore di ricondurre le magistrature al rispetto della legge privandole della possibilità di esercitare l'arbitrio, era il segno delle contraddizioni presenti anche nella migliore cultura giuridica di ispirazione umanistica.

Eppure, Ajello considerava un grave impoverimento la rinuncia alla storia, ossia l'abbandono di quello che era stato il denominatore comune dell'Umanesimo nei suoi diversi indirizzi. Abbandono della storia di cui era stata uno specchio fedele la parabola del movimento giusnaturalistico. Lo studioso napoletano riteneva Barbeyrac e Burlamaqui gli ultimi giusnaturalisti ad aver fatto uso della storia. Già con Vattel, invece, si era assistito, a suo

⁷⁴ Ajello 2023, 185-186.

⁷⁵ Ajello 2023, 149-152.

⁷⁶ Ajello 2023, 184.

avviso, a una sostanziale identificazione del diritto naturale col diritto positivo⁷⁷.

Il giudizio sull'uso della storia era inevitabilmente destinato a condizionare la valutazione ajelliana dell'Illuminismo. Tema che negli anni a venire sarebbe stato al centro degli interessi dello storico napoletano e al quale nella sua seconda monografia egli dedicava in realtà solo poche pagine. Fra le quali si segnalavano quelle aventi ad oggetto Montesquieu. Autore di cui Ajello da un lato non poteva non apprezzare il relativismo, ma dall'altro non poteva sottacere l'ancoraggio a una visione che attribuiva ancora un ruolo significativo ai corpi intermedi. Rifacendosi a Furio Diaz, scriveva infatti che era quella la ragione per cui in Italia, ossia in un contesto ancora profondamente segnato dal prevalere delle logiche dei corpi, era stata maggiore, rispetto alla Francia, l'incidenza del pensiero montesquiviano. Peraltro, Ajello, citando Sergio Cotta, non mancava di rilevare che il filosofo francese non aveva rinunciato a servirsi del *consensus gentium* in chiave apologetica⁷⁸. L'autore del *Preilluminismo* attribuiva infatti un'importanza cruciale alla critica del *consensus gentium*, ponendo l'accento sulla rilevanza di quella tematica in Locke e Rousseau⁷⁹. Invece non citava in proposito Pufendorf, che pure era stato uno dei principali protagonisti di quella critica. Richiamando Meinecke, Ajello sottolineava la centralità che il tema degli interessi aveva avuto nelle teorizzazioni del giurista sassone⁸⁰. Ma in un altro passo ascriveva Pufendorf, insieme a Leibniz, al filone sistematico del Giusnaturalismo⁸¹. Più tardi avrebbe esattamente messo in evidenza le differenze di po-

⁷⁷ Ajello 2023, 22.

⁷⁸ Ajello 2023, 38-41.

⁷⁹ Ajello 2023, 13-16.

⁸⁰ Ajello 2023, 37-38.

⁸¹ Ajello 2023, 22-23.

sizioni esistenti, in materia di *consensus*, fra Grozio e Pufendorf e avrebbe mostrato di apprezzare la lucida percezione che di quelle differenze aveva avuto Damiano Romano⁸².

Ajello non mancava di citare la storiografia filosofica, espressa da studiosi del calibro di Cassirer, Meinecke e Antoni, che aveva polemizzato contro la riduzione del pensiero illuministico a un razionalismo antistorico⁸³. Ma, nel formulare un giudizio complessivo sull'Illuminismo, l'attenzione dello studioso napoletano era focalizzata sulla rottura con la storia. Ajello puntualizzava che la scienza giuridica illuministica aveva mutuato «elementi tecnici dalle soluzioni prammatiche, piuttosto che da quelle culte, e da quelle culte dell'indirizzo sistematico, piuttosto che da quelle patrocinate dall'indirizzo culto storico-erudito». Egli non esitava a scrivere che quella scienza aveva assunto «a volte, anche su questioni di primaria importanza, [...] soluzioni che il pensiero preilluministico più avanzato, portando alle estreme conseguenze premesse già implicite nella corrente culta cuiaciana, aveva superato, e che costituivano anzi l'oggetto prevalente della sua polemica». Ed era stata «la rottura totale di ogni legame storico» ad aver facilitato «l'elaborazione formalistico-dogmatica», dando vita a quella «scienza formalistica che il positivismo» aveva sviluppato e a cui si continuavano ad attribuire «capacità teoretiche certamente mal riposte». La dogmatica giuridica aveva infatti, «per una legge interna al suo stesso procedere metodico, il vizio originale che doveva portarla a spoliticizzare il pensiero giuridico, o almeno a spoliticizzarlo in apparenza; e questa soluzione, comportando l'inconsapevolezza di se stessa, oltre che del suo oggetto», era «certamente quanto di meno scientifico, come coscienza e conoscenza, si» potesse «immaginare»⁸⁴.

⁸² Ajello 1976, 84.

⁸³ Ajello 2023, 18-19.

⁸⁴ Ajello 2023, 151-152.

Efficace era la puntualizzazione secondo cui la sedicente spolicizzazione della dogmatica giuridica era la negazione della scientificità. Ma nel *Preillumino* Ajello considerava il dogmatismo pandettistico lo sviluppo di premesse già insite nel pensiero illuministico. Più tardi avrebbe posto invece l'accento sulla discontinuità segnata dal formalismo della scienza giuridica dell'Ottocento rispetto alle elaborazioni illuministiche. Kant, muovendosi nel solco della riflessione illuministica, aveva offerto, a suo avviso, una definizione formale, ma non formalistica del diritto. Una definizione che aveva avuto come bersaglio polemico le visioni pangiuridiche che erano state alla base del formalismo d'Antico Regime. Invece, nella scienza giuridica dell'Ottocento il formalismo era rinato, sia pure muovendo da una difesa intransigente dello specifico giuridico e quindi da premesse opposte a quelle che erano state proprie della *scientia juris* d'Antico Regime⁸⁵.

A prescindere dal giudizio sulle sue origini, era certo che nel *Preillumino* Ajello esprimeva un giudizio nettamente negativo sulla dogmatica giuridica. A cui egli addebitava l'isolamento della scienza giuridica dagli altri saperi e l'isterilirsi dello stesso insegnamento del diritto. Lo storico napoletano dedicava, fra l'altro, una forte attenzione alle ricerche di Mario Porzio, che aveva indagato il condizionamento ideologico della dogmatica e a cui egli era legato da una profonda amicizia. Nel contempo Ajello mostrava significativamente come in settori importanti della scienza giuridica, dalla civilistica alla penalistica, fosse in atto un tentativo di superare i tradizionali indirizzi dogmatici. Con quelle correnti della cultura giuridica contemporanea egli apriva un serrato dialogo⁸⁶. Il suo intento era di contribuire, con gli strumenti offerti da una storiografia giuridica rinnovata, al superamento degli angusti approc-

⁸⁵ Ajello 1976, 8-17, 111-114.

⁸⁶ Ajello 2023, 33-35, 84-85.

ci formalistici che ancora caratterizzavano una parte importante della scienza giuridica e all'apertura di quest'ultima al dialogo con gli altri saperi. I decenni a venire avrebbero dimostrato la fecondità di quell'impegno.

Riferimenti bibliografici:

- Ajello R. 1968, *Preilluminismo giuridico e tentativi di codificazione nel Regno di Napoli*, Napoli.
- Ajello R. 1976, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli.
- Ajello R. 1987, *Continuità e trasformazione dei valori giuridici: dal probabilismo al problematicismo*, in *Storia e diritto*, vol. I, Napoli, 357-404.
- Ajello R. 1992, *Tra Spagna e Francia. Diritto, istituzioni, società a Napoli all'alba dell'Illuminismo*, Napoli.
- Ajello R. 1999, *L'esperienza critica del diritto. Lineamenti storici*, vol. I, *Le radici medievali dell'attualità*, Napoli.
- Ajello R. 2022, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel Regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, ristampa, Napoli.
- Ajello R. 2023, *Il Preilluminismo giuridico*, ristampa, Napoli.
- Duck A. 1689, *De Usu & Authoritate Juris Civilis Romanorum, per Dominia Principum Christianorum*, Londini.
- Galanti G. M. 2003, *Testamento forense*, a cura di I. Del Bagno, Cava de' Tirreni.
- Lombardi L. 1967, *Saggio sul diritto giurisprudenziale*, Milano.
- Luongo D. 2008, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, vol. II, *Verso il fondamento sociale del diritto*, Napoli.
- Luongo D. 2013, *Valletta, Giuseppe*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, diretto da I. Birocchi, E. Cortese, A. Mattone, M. N. Miletta, vol. II, Bologna, 2013-2014.
- Luongo D. 2018, *Il giurisdizionalismo dei moderni. Polemiche anticurialistiche nella Napoli del Preilluminismo*, Torino.
- Rapolla F. 1746, *Commentariorum de jure Regni Neapolitani*, vol. I, Neapoli.
- Sauvel T. 1995, *La motivazione delle sentenze in Francia. Lineamenti storici*, in *Frontiera d'Europa*, I, n. 1, 69-120.
- Tanucci B. 1729, *Dell'uso antico delle Pandette e del ritrovamento del famoso manoscritto di esse in Amalfi*, Firenze.
- Tanucci B. 1731a, *Defensio secunda usus antiqui Pandectarum et earum celebris*

exemplaris in Amalphitana direptione a Pisanis inventi adversus Vindicias Guidonis Grandi camaldulensis, Florentiae.

Tanucci B. 1731b, *Epistola de Pandectis pisanis in amalphitana direptione inventis, ad Academicos Etruscos, in qua confutantur quae Guido Grandius Cremonensis Abbas, & Antecessor in Pisano Gymnasio opposuit Francisco Taurellio, & Henrico Brenckmanno, Florentiae.*

Vico G. 1971, *Vita di Giambattista Vico*, in *Opere filosofiche*, introduzione di N. Badaloni, testi, versioni e note a cura di P. Cristofolini, Firenze.

ILEANA DEL BAGNO*

SCIENTIA IURIS E PRASSI GIURISPRUDENZIALE
NELLA STORIOGRAFIA DI RAFFAELE AJELLO

QUALCHE NOTA SULL'INSUFFLATIO SPIRITUS VITAE

1. *Il metodo di un Maestro della Storia del diritto*

La storiografia di Raffaele Ajello sin dalle sue prime opere monografiche, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII* e *Il preilluminismo giuridico*, edite negli anni '60 e di recente ripubblicate¹, ha indicato con chiarezza linee tematiche e canoni metodologici di elevato spessore scientifico. I due brillanti volumi, parti di un unico progetto di ricerca, a pieno titolo entrano nel novero dei 'classici' della storia del diritto, per aver avviato e sospinto un fondamentale rinnovamento della disciplina, dei suoi strumenti ed oggetti d'indagine. Gli studi intrapresi dallo scienziato napoletano esplicitarono immediatamente l'adozione di un approccio critico e pro-

* Università degli Studi di Salerno, idelbagn@unisa.it

¹ Le opere, che costituiscono un unico *corpus*, sono state ripubblicate dall'Associazione "Raffaele Ajello – Storia Società e Diritto – (ETS)", rispettivamente nel 2022 (I ed. 1961) e nel 2023 (I ed. 1965).

blematico, quale unica modalità di analisi in grado di consentire una comprensione compiuta e corretta della dimensione giuridica di una determinata collettività. In tutta la produzione successiva è rimasta centrale l'idea cardine di leggere il diritto come struttura ed esperienza sociale, strettamente organica al contesto culturale e politico-economico di riferimento, e congiuntamente quale espressione di mentalità consolidate idonee ad incidere, anche nei tempi a venire, sulla comunità civile².

Altrettanto fondamentale e stabile risulta l'attenzione con cui il Maestro, sin dai primi lavori sull'*Ancien Régime*, scandagliava nella cornice europea le posizioni emergenti all'interno della *scientia iuris*, da cui la mediazione giuridica che le magistrature esercitavano ricavava continuamente linfa e solida legittimazione. Proprio il dibattito e la varietà delle elaborazioni maturate in sede dottrinale rivelavano l'esistenza di un rapporto dialettico tra fatti e valori, insieme alla necessità storiografica di approfondire quel *prius* che concretava il divario tra teoria e prassi. «Non è affatto recente, la tendenza a considerare le soluzioni giuridiche come rimedi meramente tecnici, da trarre non dall'esperienza emergente, e perciò cangiante», ma da regole e principi sedimentati, universali e metastorici, patrimonio di una scienza incontaminata e *super partes*³.

A proposito dello Stato moderno l'acuto studioso individuava in un radicato «formalismo giuridico tecnicistico ed idealistico»⁴ la complessa risposta a contrastanti esigenze di politica del diritto e di organizzazione sociale. Al cospetto di rilevanti pressioni esercitate da gruppi di potere di matrice ecclesiastica, feudale e vicina alle corti, la scienza giuridica tendeva ad astrarsi dalla realtà storica, ammantandosi di sacralità e propinando costrutti coerenti

² Ajello 2009, XVII.

³ Ajello 1976, 8.

⁴ Ajello 1976, 8.

con una visione sacerdotale del diritto, le cui radici affondavano in età lontanissime. Ricorreva l'atteggiamento tendente a riportare ogni novità ai vecchi modelli, ai più risalenti schemi giuridici elaborati nel Medioevo, specialmente sulla base del *Corpus iuris*, con «poche eccezioni e brevi parentesi nella scienza giuridica» d'Europa⁵. «In conseguenza appariva inutile, e spesso controproducente, emanare nuove norme. Antiche, diffusissime ed insistenti erano la sfiducia e l'ostilità verso la nuova legislazione»⁶.

L'acquisizione, attraverso la formazione universitaria e forense, di un cospicuo corredo di strumenti culturali e delle competenze tecniche necessarie per attingere direttamente alla sfera del *iustum*, accreditava il ceto giuridico, agli occhi dei non addetti ai lavori, quale principale depositario di un «*thesaurus* di verità»⁷ attendibili e inoppugnabili. Intanto si accresceva il suo peso nella gestione degli affari pubblici e, nello stesso tempo, ne risultavano fortemente condizionate le *formae mentis* collettive, dei comuni cittadini e dei professionisti del diritto⁸.

L'esplorazione congiunta della duplicità di piani, dei profili teorici e pragmatici del fenomeno giuridico nella loro costante interferenza e complementarità, ha influito sull'opzione per un'impostazione della ricerca scientifica allargata ai campi dell'analisi socio-economica e degli assetti istituzionali. Il *favor* per il dialogo e le connessioni interdisciplinari trovava ispirazione nel modello storiografico veicolato dall'*École des Annales*, sotto la guida di Marc Bloch e Lucien Febvre, e confluito nella pubblicazione a Parigi, a far data dal 1929, della rivista allora intitolata *Annales de histoire économique e sociale*. Concepire la storia come settore

⁵ Ajello 1972a, 178.

⁶ Ajello 1986, 17.

⁷ Ajello 1986, 9 e *passim*.

⁸ Ajello 2009, XVII.

plurivalente e di ampio respiro, che comprenda la sociologia, l'economia, la politica, il diritto, la varietà dei fenomeni culturali, ed anche la psicologia per scavare sull'origine delle mentalità dei popoli⁹, fu un orientamento moderno, condiviso appieno dal professore napoletano. Al gruppo transalpino e alla *nouvelle histoire* si poteva riconoscere un'altra significativa nota di merito, consistente nell'aver notevolmente allungato l'arco temporale degli studi storici. L'estensione di questi arrivava all'età contemporanea e, con molto realismo, interrogava gli anni successivi al primo dopoguerra, bandendo del tutto i dogmatismi e le ricostruzioni apologetiche e idealistiche. Si trattava di convergenze di vedute che l'indirizzo metodologico di Ajello avrebbe rilanciato e sviluppato.

Ad aprire una parentesi nelle tradizioni formalistiche della *scientia iuris* e nella fiducia generale verso le capacità risolutive della teoresi provvide la parentesi illuministica, ma incontrando tantissime resistenze interne. La critica all'autosufficienza del sistema del diritto comune, le istanze riformistiche di garanzie giuridiche e separazione dei poteri formulate in tale epoca consentirono alla generazione degli *juvenes* di collocare il diritto in una dimensione dinamica e razionale, aspirando ad avversare lo scetticismo sulla possibilità di modificare lo *status quo* mediante l'ingerenza di soluzioni dettate dal governo centrale.

Nelle pagine de *Il problema della riforma giudiziaria*, apprezzando le ricerche sulle magistrature milanesi del secolo XVI condotte da Federico Chabod e pubblicate nel 1958, la denuncia di una scarsità di interesse e di indagini sull'assetto dei tribunali¹⁰ e sui giuristi di maggior rilievo del Mezzogiorno, si accompagnava all'esplorazione di una miriade di carte archivistiche attinenti ai profili caratterizzanti le principali giurisdizioni ed allo svolgimen-

⁹ Ajello 2009, 243.

¹⁰ Ajello 2022, 17.

to della vita giudiziaria. Da tali coordinate e sollecitazioni critiche prendeva l'avvio una stagione di intensi lavori, del Maestro e poi degli allievi, che avrebbero scovato una messe di opere e trattati giuridici a stampa, ancora poco noti, e perlustrato tanta rilevante documentazione inedita. In una fase del XX secolo così densa di fermenti e innovazioni culturali, una storia giuridica che prescindesse dal fare chiarezza sull'apporto degli apparati giurisdizionali e di governo, nella relazione tra monarchia e corpi intermedi, sarebbe risultata insoddisfacente e fuori tempo massimo. I segnali relativi alla precipua incidenza delle supreme corti giudiziarie e dell'esercito forense, nella regolamentazione degli equilibri della società civile, si mostravano numerosi e tangibili.

L'amministrazione della giustizia necessitava di essere osservata nei suoi gangli nevralgici e valorizzata, quale ambiente in cui il vissuto quotidiano delle persone fisiche si trovava in stretto contatto con i paradigmi astratti del *jus*, consolidati dalla raffinata produzione della dottrina, e con la vastità della normativa da applicare, complessivamente disordinata e di varia provenienza, soggetta a dispersione e spesso contraddittoria. Le situazioni di privilegio e di particolarismo giuridico, tipiche dell'ordine cetuale, contribuivano a movimentare lo spazio in cui si espletava l'esercizio della funzione giudiziaria regia.

Dalla fine degli anni '60 anche il comparatista Gino Gorla si avvicinò con appassionato impegno allo studio delle supreme magistrature degli Stati italiani preunitari, intraprendendo un percorso di approfondimento che denunciava la carenza di analisi su un livello non secondario dell'esperienza giuridica e che intendeva puntare il *focus* sulle idee e sulle prassi seguite nell'*interpretatio* e nel relativo argomentare. Era intrigato dal rapporto tra *auctoritates* e *rationes*¹¹ e dalle sue molte declinazioni, perseguendo l'intui-

¹¹ Gorla 1969, 114 e ss.

zione che le Grandi Corti fossero state i «fattori dell'unificazione del diritto e della sua uniformazione fra Stati»¹².

La «fiducia metafisica»¹³ della corrispondenza di *ratio* e *auctoritas* aveva pervaso per secoli la *scientia iuris* riverberandosi nelle impostazioni e nel tecnicismo giuridico dei grandi tribunali. Il caso napoletano risultava particolarmente emblematico per l'esistenza di presupposti ed equilibri istituzionali, createsi agli albori del viceregno¹⁴, che avevano consentito a lungo l'utilizzo politico degli strumenti interpretativi. Contro di esso si schierò apertamente solo il pensiero maturato tra i *philosophes*, anche stimolando concreti interventi di riforma e tentativi di destrutturazione¹⁵.

Da intellettuale esperto e fautore convinto della buona ricerca storico-giuridica, quale fonte di conoscenza e di confronto delle limitatezze e inefficienze ordinamentali italiane rispetto ad altre realtà europee, Ajello non ha mai smesso di praticarla e consigliarla come via per elaborare diagnosi, riflettere sui risvolti attuali di vecchi nodi problematici e individuare prospettive di cura. Se il modo individuale e collettivo di comportarsi razionalmente dipende da attitudini e mentalità acquisite nel passato, il Suo insegnamento contiene un invito sempre valido a non fermarsi ad illustrare o a magnificare la perfezione, attuale o più remota, del sistema giuridico. Chi osservasse l'atteggiarsi del diritto prescindendo dall'impiego reale ed effettivo delle sue forme, come dal rapporto con le dinamiche socio-politiche, non determinerebbe alcun progresso scientifico, né etico o sociale¹⁶.

Su questa scia è utile rimarcare che le anomalie e disfunzioni della nostra attualità giuridica, presenti nell'assetto giudiziario e

¹² Gorla 1977a, 449 e *passim*; Gorla 1977b.

¹³ Ajello 1972a, 184.

¹⁴ Pilati 1994; Pilati 2014.

¹⁵ Ajello 1976, 275 e ss.

¹⁶ Ajello 2009, 9.

anche nella percezione della legalità, vengono da lontano, da un 'antico regime' forse mai del tutto finito. La complessità e problematicità del fenomeno giuridico continua a suggerire la necessità di un'analisi critica che ponga attenzione al contesto storico e alle influenze dettate dalle linee di governo, soffermando lo sguardo sugli scenari in cui si svolge il gioco degli interessi, quindi sui «forti apparati potestativi e [su]i sistemi stabili di poteri nascosti»¹⁷.

Per tutta l'età moderna la pluralità asistemica e disorganica delle fonti di cognizione, antiche e recenti, che si sovrapponevano e accumulavano creando infinite oscurità e antinomie, dovè convivere con una molteplice distribuzione, per nulla lineare, di giurisdizioni e di giustizie, ordinarie e speciali. «Tutti i secolari non ubbidiscono ad un medesimo tribunale» avrebbe dichiarato Giuseppe Maria Galanti¹⁸. Detta dominante tendenza a preservare la farraginosità dei due livelli dell'organizzazione giuridica complessiva e a cambiarla senza apportare veri stravolgimenti costituì il punto di convergenza in cui la maggior parte dei giuristi rinveniva la propria identità e missione professionale, nonché grossi margini di autonomia operativa e di guadagno. Era una «soluzione giuridico-formalistica»¹⁹ non disinteressata che realizzava una situazione di fatto molto duttile e variabile.

Il labirinto delle norme e degli organismi giudiziari rendeva imprescindibile l'attività interpretativa e tecnica dei tribunali regi e segnatamente dei supremi collegi giudiziari, riconoscendo altissima dignità alla loro funzione. Offrivano protezione ai sudditi, assicurando il rispetto di certezze reiterate e garanzie di imparzialità di valore sapienziale. All'autorità scaturita dalla legittimazione formale si sommava la capacità di accedere alla giustizia pura e di

¹⁷ Ajello 2009, XVI.

¹⁸ Galanti 1969, 158.

¹⁹ Ajello 2023, 5.

rendere decisioni congruenti o almeno apparentemente conformi a leggi e principi oggettivi aventi un radicamento naturale-divino, quindi precedenti lo Stato stesso²⁰. Da quel percorso intimo di risalita all'iperuranio giuridico e poi dalla discesa verso i fatti concreti scaturiva l'enorme autorevolezza delle loro pronunce.

Le grandi corti giudiziarie, tutelate «dal segreto dei loro riti e da deleghe in bianco ricevute da governi fatiscenti o incapaci di superare i loro limiti»²¹, si collocavano stabilmente tra i poteri forti, non per ostacolare o annientare l'azione degli altri, ma come quello essenzialmente idoneo a sovrastarli, conferendo certezza al diritto e ai diritti, e a dominare lo *status quo*.

2. *Il Sacro Regio Consiglio e le consuetudines iudicandi*

I quadri magistralmente studiati e ricostruiti da Raffaele Ajello, sull'influenza della mediazione e del ruolo politico espletati dalla magistratura d'antico regime, forniscono chiavi di lettura irrinunciabili nel momento in cui si decide di compiere una verifica più diretta e tangibile attraverso l'osservazione ravvicinata di specifici istituti attinenti al processo e alla sua durata. L'atteggiarsi di alcune particolari figure permette di entrare nel vivo delle tecniche interpretative e dei congegni operativi messi in campo dagli organi apicali della piramide giudiziaria.

Il Sacro Regio Consiglio, eretto o più verisimilmente riordinato in età aragonese, rappresentava la Suprema Corte di giustizia del Mezzogiorno; aveva piena competenza nelle cause civili vertenti su materia feudale, «che sono le più grandi che abbiamo»²², e su quelle di nobiltà o insorte tra privati facoltosi. Era giudice di appello nelle controversie decise dalla Gran Corte della Vicaria

²⁰ Ajello 1976, 330-2.

²¹ Ajello 2009, XVII.

²² Galanti 1969, 159; Galanti 2003, 163.

pure *in criminalibus*, mentre la sua competenza rimaneva esclusiva nei reati di *laesae maiestatis*. Rispetto agli altri tribunali godeva del «privilegio di essere inappellabile, cioè gli e[ra] stata accordata l'infalibilità»²³ rappresentando «personam ipsius Principis»²⁴, per cui aveva il potere di emettere sentenze immediatamente definitive ed esecutive, che non subivano sospensione anche in caso di *reclamatio* alla stessa sezione²⁵. La rappresentazione diffusa nei primi del Settecento ne esprimeva tutta l'autorevolezza: «concludunt Doctores» che la sua pronuncia «pro lege observari debeat in casu omnino simili»²⁶.

La vincolatività delle decisioni del Sacro Regio Consiglio si raggiungeva attraverso il ricorso ad alcuni meccanismi tecnici che avevano dato vita a consuetudini giudiziarie di una certa rilevanza. Tra questi si colloca certamente il sistema della 'doppia conforme' e quello delle *binae iudicaturae*. Nel primo caso, procedendo lungo una linea verticale, la produzione di un'interpretazione confermativa, veicolata da una sentenza di grado superiore, imponeva il *perpetuum silentium* alla questione due volte discussa²⁷. Si trattava di una 'garanzia' prudenziale che, soprattutto nel penale, riusciva a produrre un impatto di generale valenza positiva: le parti in conflitto e tutta la collettività, convincendosi dell'intrinseca giustizia del verdetto finale, in quanto conforme ai valori razionali e oggettivi del *jus*, finivano per accettarlo e adattarvisi.

La seconda ipotesi si sviluppava in linea orizzontale ogni qualvolta, su un punto di diritto, si riscontrava una lacuna normativa dell'ordinamento: provvedeva a colmarla il duplice intervento della

²³ Galanti 2003, 77.

²⁴ Rapolla 1771, 334.

²⁵ Rovito 2003, 61.

²⁶ Romano Colonna 1704, pr. X, n. 6, 64. Cfr. Giustiniani 1788, III, 118.

²⁷ Miletto 1995, 89-91.

Suprema Corte, allorché risolveva in maniera identica due controversie distinte. Il principio di origini accursiane²⁸ era affine all'*analogia iuris* e conferiva ai grandi tribunali una *potestas* di caratura pseudo-legislativa, incontrando larga applicazione in varie aree geografiche²⁹. Con riferimento alla certezza offerta da tale prassi giurisprudenziale, nella sua vivace testimonianza Galanti si sarebbe espresso in termini di «legislazione forense»³⁰ ad ulteriore dimostrazione che la vita del diritto e delle persone, avvolta dalle forme tecniche, rimaneva assoggettata a un controllo della magistratura forte e incisivo, capace di stimolare sicurezza e accettazione. Era questa la primaria via attraverso cui passava la pace collettiva.

Pregnante raggio d'azione e risonanza ampissima sulle coscienze costituivano le peculiari caratteristiche delle interpretazioni elaborate dal Supremo Consiglio napoletano, con il grosso problema che i suoi ragionamenti non erano verificabili e non avevano limiti, per assenza di motivazione³¹ e impossibilità di procedere ad un ulteriore grado di giudizio. A queste condizioni, chiudendo il cerchio, appariva chiaro che nello Stato moderno gli *arcana juris* risultassero i veri strumenti della gestione politica e del disciplinamento sociale³².

Se gli indicati profili della funzione giudiziaria esercitata dal Sacro Regio Consiglio andavano nella direzione di determinare la conclusione dei processi e delle relative controversie, esisteva un altro rimedio tecnico, parimenti utilizzato con assiduità, che muoveva in senso del tutto opposto: l'*insufflatio spiritus vitae*. Si trattava di una speciale prerogativa consistente nella possibilità di «ravvivare le cause»³³ civili «perente», ossia cadute sotto gli effetti

²⁸ Miletta 1995, 89; Miletta 1998, 125.

²⁹ Gorla 1977a, 503-504.

³⁰ Galanti 2003, 130 e *passim*.

³¹ Tita 2000.

³² Ajello 2009, XXX.

³³ Galanti 1969, 162-163. Cfr. Vario 1772, tit. CLXXIV, pramm. III, 273.

di una singolare prescrizione estintiva, più assimilabile alla decadenza, che riusciva a determinare il rinnovo della decorrenza dei termini del giudizio e la ripresa del suo svolgimento nonostante la *peremptio* dell'istanza³⁴. Nell'ordinamento giuridico meridionale l'istituto di garanzia della prescrizione aveva presentato sempre una serie di problematiche, inerenti al requisito della buona fede³⁵ e della sua durata, agevolmente riconducibili alla convivenza di stratificate e disomogenee disposizioni romanistiche, canonistiche e di diritto patrio³⁶. In ogni caso sino alla «recezione dei principi processuali francesi», che ammodernarono la figura della prescrizione quale legale «sanzione d'inattività», il riassetto prodotto dall'*insufflatio* rese del tutto illusorio quello che, per quanto «*anormale*», era un modo ordinamentale di estinzione del procedimento³⁷ opponendogli un efficace e non meno artificioso antidoto.

Se pure dal punto di vista lessicale «*verba haec Accursio inventori tribuunt*»³⁸, per riconoscimento di Alfonso il Magnanimo³⁹ rientrava nel potere del Sacro Regio Consiglio e del suo presidente di «resuscitare e richiamare a nuova vita la lite cominciata e non finita [...] per trascuraggine dell'attore»⁴⁰. In favore del soggetto inoperoso il magistrato, munito di una legittimazione giuridica e politica fortissima, doveva emettere uno specifico provvedimento, in genere disposto «senza alcuno esame»⁴¹, quindi quasi automaticamente, ma previo ricevimento di espressa petizione e correspon-

³⁴ Moro 1770, IV, 311.

³⁵ Ajello 1976, 332 e ss.

³⁶ Moro 1770, I, 244 e ss.

³⁷ Allorio 1937, 300-305.

³⁸ Stryk 1837, cap. VI, n. 5, col 63.

³⁹ Cfr. la prammatica del 1477 in Giustiniani 1804, VI, tit. CXXX, pramm. I, 211. Cfr. Vario 1772, tit. CLXXIV, pramm. III, 273.

⁴⁰ Moro 1770, IV, 311-312.

⁴¹ Galanti 1969, 163.

sione delle ulteriori spese⁴². Il che implicava la concessione, in via d'eccezione, della «*restitutio in integrum*»⁴³ e l'effettiva ripresa del processo tralasciato, che «per li maggiori è un caso particolare, per li minori è un privilegio generale»⁴⁴.

A tutti gli effetti, a vantaggio dei sudditi adulti, si determinava il ripristino dell'«*instantia*» trascurata, che «*fit ex Gratia a Principe per insufflationem spiritus, vel quando eius nomine conceditur a Sacro Consilio, seu a Spectabili eius Praesidente Maiestatem Regis rapraesentante*». Pur costituendo una variante rispetto a quel recupero d'azione riconosciuto a infanti e giovanissimi «per *viam iustitiae ex privilegio iuris*» con cui l'istanza «*restituatur ac si unquam fuisset perempta*»⁴⁵, le differenze risultavano più di forma che di sostanza e la perpetuità del giudizio comunque assicurata.

La *ratio* della disposizione contenente quella grazia di rito, se affondava le sue radici nella paterna e benevola discrezionalità del monarca, si concretizzava per il tramite della suprema *auctoritas* di cui si ammantava il Sacro Consiglio, «*quia ibi proferruntur sententiae sub nomine Regio*»⁴⁶. In una prospettiva tutta discendente della sovranità, l'idea che il «*Princeps*» fosse colui che «*Dei vices gerit in terris*»⁴⁷ fugava ogni dubbio sulla validità della prerogativa attribuita, come della decisione emessa «*post peremptione instantiae*»⁴⁸ dai suoi ministri. Posti ai vertici degli uffici giudiziari, certi contraddittori 'fenomeni' forensi ne potenziavano tutta l'immagine sacerdotale.

⁴² Cfr. Giustiniani 1804, VI, tit. CXXX, pramm. I, 211.

⁴³ Moro 1770, IV, 311-312.

⁴⁴ Galanti 2003, nt. 191, 146.

⁴⁵ Romano Colonna 1704, cap. I, praest. XX, *Unicum*, n. 20, 211.

⁴⁶ Romano Colonna 1704, cap. I, praest. XX, n. 16, 201.

⁴⁷ Tapia 1608, l. II, *De officio Sacri Consilii*, pramm, III, *annotationes*, n. 4, 147.

⁴⁸ De Ponte 1666, cons. CXLII, n. 5, 518.

3. *La peremptio tra Italia e Francia*

Nella seconda metà del Settecento l'avvocato lucano Domenico Moro, redigendo un'opera apprezzata nel foro e pluriedita, la *Practica civile*, trattava diffusamente dell'indicato beneficio rigenerativo. Rivolgendosi a giuristi «principiantj» e futuri magistrati, testimoniava che l'insufflazione dello spirito soccorreva, per *receptio in usum*, sia che la causa civile «penda ne' Tribunali, quanto in qualsivoglia Corte inferiore del Regno», esigendo soltanto che si indirizzasse una mirata «supplica, nel solito idioma latino, al Sign. Pres. del S.C.». Di questa domanda, confermando quanto fosse frequente a prescindere da particolari requisiti e «absque legitima causa»⁴⁹, il giurista forniva anche una formulazione schematica precisa, estrapolandola dai documenti prodotti in una controversia discussa presso la «Corte della Terra d'Arpaia»⁵⁰.

Le circostanze oggettive, *sine culpa*, nelle quali si poteva ottenere il conferimento del rimedio rivitalizzante, in via esemplificativa, venivano circoscritte ai casi di «assenza necessaria» e non volontaria, dovuta a motivi militari o sanitari, quindi alla guerra o alla peste o a terremoti, o a ragioni d'ufficio quali la «legazione, o ambasceria, o altro simile comando del proprio Principe»⁵¹. Ma il varco aperto dall'interpretazione in ordine al concetto di 'giusto impedimento', privato o pubblico che fosse⁵², a ben vedere non era poi così impervio, né stretto. Anzi dovè spalancarsi talmente da indurre la critica di Galanti a denunciare che nella prassi «l'ordinario e lo straordinario sono divenute idee sinonime»⁵³.

⁴⁹ Romano Colonna 1704, cap. I, praest. XXI, n. 9, 214.

⁵⁰ Moro 1770, IV, 332, 312-313.

⁵¹ Moro 1770, I, 234.

⁵² Tapia 1608, l. II *De officio Sacri Consilii*, pramm, III, *annotationes*, n. 5, 147. Cfr. anche Grammatico 1573, dec. LXIX, n. 2, 179.

⁵³ Galanti 2003, 161.

Quali fossero le stringenti finalità perseguite dall'*insufflatio* era riferito dal regio consigliere Ettore Capecelatro, che segnalava come la concessione venisse disposta dal sovrano «pro bono publico, ut lites non fiant immortales, quia ea perempta actor non perdit ius suum et probationes factas, sed cogitur de novo iudicium inchoare». Attenendosi alla prospettiva profilata «ut litibus finis imponatur»⁵⁴, sembrava delinearci, nell'interesse privato e collettivo, una forma utile e necessaria di *arbitrium* contro duplicazioni estenuanti. Accanto al continuo verificarsi dell'esatto contrario, certo è che nel rapporto processuale il solo attore, benché silente, rappresentava la parte avvantaggiata, l'unica destinata a ricevere una seconda *chance*.

Il pervicace radicamento di tale meccanismo e, maggiormente, della mentalità che nel lungo periodo aveva instillato traluceva ancora agli sgoccioli dell'ultima era borbonica. In un ricorso proposto contro una decisione della Gran Corte Civile di Napoli e discusso nell'estate del 1858, si rinvenivano nostalgiche e strumentali argomentazioni storiche allorché un richiamo esplicito alle norme aragonesi intendeva dimostrare che a seguito della loro applicazione, «per qualunque elasso di tempo, la procedura era sopita soltanto, non già spenta». Si insisteva nel dire che essa era da intendersi «*perimibile* soltanto» per cui «nel foro invalse la così detta *insufflazione di spirito*». In definitiva, *e contrario*, il ricorrente voleva dimostrare che «la istanza non perde[va] il suo valore giuridico» sino a quando non venisse ufficialmente dichiarata la cessazione del processo. L'occasione consentiva di sottolineare, in aggiunta, che «la legge transitoria sul rito» pubblicata il 20 maggio 1808, facendo tesoro dell'eredità pregressa, aveva reiterato che «qualunque istanza è perentia col silenzio di tre anni. La perenzione non ha luogo se non è opposta dal reo convenuto»⁵⁵. Quindi si confermava che, *ope legis*,

⁵⁴ Capecelatro 1661, l. I, dec. LXIX, n. 31, 256-257.

⁵⁵ Capuano 1861, Gran Corte Civile di Napoli, 16.08.1858, 528-529.

l'evento estintivo continuava a non prodursi immediatamente dopo la scadenza indicata.

Discorrendo sulle origini della pratica dell'*insufflatio* nel Regno, la *scientia iuris* concordava nel ricondurla *in primis* ai Riti della Vicaria e ad una prerogativa esercitata personalmente dalla regina Giovanna II, con lo scopo di superare il termine del triennio dalla *litis contestatio*. Quest'arco temporale, entro cui *in civilibus* i giudizi dovevano concludersi, derivava da una forzatura creativa dettata dall'«infedele» interpretazione apposta ad una disposizione giustiniana del 530⁵⁶. A metà del XVI secolo, Tommaso Grammatico serenamente riferiva che «princeps consuevit concedere restaurationem instantiae»⁵⁷. Che ai giuristi apparisse pacifico e non irregolare o insolito il ripetersi di simili richieste e il conseguente riconoscimento, da parte del magistrato, di tale riparo processuale emerge dalle dichiarazioni consapevoli di diversi illustri *doctores* e dalle relative problematiche analizzate: Camillo Borrelli curò di puntualizzare che, restituito nuovo spirito vitale alla contesa, non poteva opporsi «exceptio litis pendentiae primo loco institutae, quia cessat primum iudicium»⁵⁸; la trattazione di Roberto Maranta e Pietro Follierio aveva rivolto particolare attenzione alla questione delle spese processuali⁵⁹ e già nelle *Decisiones* di Matteo d'Afflitto, secondo Cesare Ursillo, si rinveniva qualche riferimento al congegno in esame⁶⁰.

A proposito del significativo contributo fornito dal diritto consuetudinario francese nel dar vita alla *péremption d'instance* e ad una forma di *insufflatio* attribuita attraverso «l'uso delle *lettere*

⁵⁶ Si trattava della legge *Properandum*, 13 Cod. *de iudiciis*, la cui semplice ragion d'essere era «ne lites fiant paene immortales et vitae hominum modum excedant». Cfr. Cenni 1877, 199 e ss.; Persico 1876, 181; Allorio 1937, 303-304.

⁵⁷ Grammatico 1573, dec. LXIX, n. 1, 179.

⁵⁸ Borrelli 1623, tit. LXIII, n. 109, 304.

⁵⁹ Maranta 1573, pars V, n. 32, 362 e ss.

⁶⁰ D'Afflitto 1600, dec. XXXLXVI, *annotatio*, nn. 7-8, 548.

di cancelleria»⁶¹, si legge una puntuale ricostruzione nel *Répertoire* di Merlin. Della prima, in rapporto all'«ancien style du parlement de Paris», si trovava precisa indicazione in un'*ordonnance* di Filippo il Bello, a cui erano seguite altre specifiche nel 1536 ed ancora nel 1563, e poi nel 1629⁶². Tali provvedimenti erano stati emanati con lo scopo di stabilizzare l'effetto estintivo della perenzione e, congiuntamente, di abolire la pretesa di sanare l'invano *lapsum temporis*. Ma le grandi Corti di giustizia, confermando la connotazione profondamente politica del loro agire, attinsero immediatamente allo strumentario tecnico disponibile per limitarne l'effettività o svuotarne il contenuto restrittivo: il Parlamento di Grenoble ne impedì la registrazione, mentre quelli di Bretagna e di Normandia ritennero di doverne ridurre l'applicazione a quando il decorso del tempo «emporte la prescription entière de l'action»⁶³. Anche in Artois e in altri distretti giudiziari la perenzione non fu in uso. Così le severe disposizioni regie, «respinte da vari Parlamenti» e dai loro indirizzi interpretativi, «non valsero a togliere questo stato di cose»⁶⁴ e le magistrature continuarono a mantenere incontaminata la conduzione della giustizia con le annesse lungaggini e libertà dall'ordinamento positivo.

A prescindere dalla regione interessata, l'efficace sintesi narrativa formulata dal cardinal De Luca rendeva bene l'idea dell'incidenza del dualismo teoria-prassi sui possibili sviluppi dei processi. Se di regola la «sentenza diffinitiva» determina la fine della lite giudiziaria,

[...] l'altro caso dell'estinzione ovvero della cessazione si dice quello della perenzione dell'istanza, quando la lite non sia terminata nella prima istanza dentro i tre anni [...], come per una specie di morte, siché si dice cessare la lite totalmente. Che però

⁶¹ Zanni 1891, 150.

⁶² Merlin 1827, *Péremption*, sect. I., 138.

⁶³ Merlin 1827, 138-139.

⁶⁴ Zanni, 1891, 150; Salvioli 1927, 282-283.

in quei principati, o Tribunali, nelli quali tuttavia si camina con la legge civile ne segue quell'effetto. Però in sostanza ciò si riduce ad una formalità, e alle solite cabale le quali non servono ad altro che a cagionare maggiori dispute e maggiori fomenti di calunnie e di spese alle Parti, per quella restituzione in integro che si suol dare, la quale in alcune parti si dice l'insufflazione dello spirito, come per una specie di risuscitare un morto che si concede dal Principe sovrano, come per una dispensa alle leggi, overamente per quel Magistrato il quale secondo lo stile del paese, abbia tale autorità. Onde nascono delle questioni se questo resuscitamento importi una retrotrazione al suo principio, come se la lite fosse sempre continuata, né questa specie di morte fosse seguita⁶⁵.

Di ciò nella Curia romana e nei suoi tribunali non si disputava perché secondo la legge canonica «l'istanza è perpetua, e mai muore»⁶⁶. In realtà, come si poteva osservare, la perpetuità seguitava a prosperare in diversi autorevoli tribunali secolari d'Europa.

4. *Magistrati e processi di nobiltà*

La dialettica socio-politica tra ceti aristocratico e togati aveva animato la vita civile napoletana durante tutta l'età spagnola. All'avvento del re Carlo di Borbone, le prime riforme messe in atto⁶⁷ fornirono nuovo impulso alle aspettative nobiliari di rimonta e non placarono l'antica conflittualità tra gli *status*. Negli anni '40 del Settecento si allestì un vero campo di Marte sul tema dell'*insufflatio* e lo scontro, che, nella sua intima sostanza, atteneva a posizioni di prestigio e di potere, fu combattuto interamente sul terreno del diritto.

I Seggi nobili di Napoli erano stati continuamente pressati da richieste di aggregazione, avanzate da parte di individui di varia provenienza, interessati ad acquisirne gli onori e le prerogative.

⁶⁵ De Luca 1673, cap. XII, p. I, nn. 10-12

⁶⁶ De Luca 1673, cap. XII, p. I, nn. 201-202.

⁶⁷ Ajello 1972b, *passim*.

Le istanze venivano rimesse direttamente a quei pregiati consessi o proposte per via di reintegrazione giudiziaria, con l'obiettivo ultimo di ottenere, insieme all'ambita inclusione e progressione sociale, la possibilità di ricoprire i primari uffici di governo della capitale e di godere delle esenzioni fiscali annesse alla cittadinanza. Come dimostravano i *Regali dispacci* editi da Diego Gatta, tali fermenti e contrasti non si attutirono con l'istituzione del regno indipendente, tanto che il giurista dedicò alla nobiltà un intero titolo della sua opera, riproponendo interventi normativi risalenti al 1581⁶⁸. D'altro canto era notorio che si trattava di «cause di Stato» e del «più gran riguardo»⁶⁹. Per avviarle, qualunque delle due forme l'istante scegliesse, era necessaria la concessione di un'onerosa «cedola regale» introduttiva, del valore di 2000 ducati⁷⁰. Intrapresa la via giudiziaria, le controversie venivano decise dai vertici della magistratura e dal 1738 votate «avanti li quattro Capi di Ruota del medesimo Sagro Consiglio»⁷¹ in presenza di «tredici Ministri»⁷².

Nel giugno 1742, accogliendo una supplica avanzata dai Seggi partenopei, il sovrano «per Grazia speciale» impose la prescrizione centenaria estintiva nei confronti di chi chiedesse la reintegrazione agli onori della nobiltà, se «Pater, aut Avus, aut Proavus, aliusve Ascendens Paternus centum retrorsum annis nobilitate illa usi non fuerint». Nel timore che, decorso più di un secolo, «per l'antichità del tempo» si trovasse «dispersa la memoria di quelle notizie e di quei documenti» che potevano determinare l'esclusione di «chi viene a pretendere»⁷³, l'imperativo prevedeva che «si intende[sse] prescritto non solo il modo di aggire, ma anche

⁶⁸ Gatta 1776, I, 468-9.

⁶⁹ Gatta 1776, n. XVII, 490.

⁷⁰ Gatta 1776, n. VI, 477.

⁷¹ Gatta 1776, n. II, 470-471.

⁷² Gatta 1776, n. III, 473.

⁷³ Giustiniani 1805, XII, tit. CCXXV, pramm. II, 182.

l'azione istessa». Assoggettando al controllo regio privilegi ed elementi sanzionatori, il provvedimento attivava un congegno giuridico oggettivo e rigoroso, volto a garantire la stabilità e la tenuta dell'ordine sociale più elevato. Tuttavia, la disciplina appena definita non atteneva «ad alia nobilitatis jura, neque ad judicia jam coepta»⁷⁴. Inoltre, «ad majorem gratiae cumulum», fissava il principio che il pagamento delle propine a favore dei magistrati doveva ricadere a carico dell'istante, se nel processo di reintegrazione risultasse vincitore, e sui Seggi, in caso di sua soccombenza⁷⁵.

La regolamentazione predisposta, per quanto fermamente restrittiva nel principio generale promulgato, lasciava intravedere tutta la sua debolezza laddove aveva lasciato scoperti alcuni punti nevralgici di diritto, che offrivano il destro a disinvolute scappatoie giudiziarie. Se ne dibatté diffusamente nella causa di reintegrazione al seggio di Nido intrapresa da Cesare Vulcano nel 1743⁷⁶. Egli mirava a dar seguito a un procedimento iniziato nel 1565, che in effetti era stato solo «compilatatum» da un avo e mai addivenuto alla fase del dibattimento⁷⁷. Nonostante la tenace opposizione e resistenza nobiliare, «l'antico estinto giudizio» fu restaurato con una «supplica di insufflazione di spirito», prontamente accettata⁷⁸ nonostante il dettato della grazia.

Il recentissimo *ius constitutum* presentava una decisa connotazione volontaristica e filoaristocratica, che non sembrò turbare i Supremi Giudici, né frenare lo *ius moribus receptum* che gli stessi avevano contribuito a rinsaldare. Anzi la sfida processuale in atto consentiva di mostrare platealmente e senza riserve la loro superiore autorità, quindi

⁷⁴ Giustiniani 1805, 182-183.

⁷⁵ Giustiniani 1805, 182-183.

⁷⁶ De Gennaro 1752, LXXX.

⁷⁷ Sorge 1757, cap. XXXIII, n. 37, 235.

⁷⁸ De Gennaro 1752, LXXX.

che certe prerogative attinenti agli assetti costituzionali consolidati riuscivano a fronteggiare pure i cambiamenti più severi ordinati dal comando regio. Ineriva all'equilibrio dei poteri il nocciolo profondo della questione, la cui carica politica ben si celava dietro l'involucro giuridico. Fu Bernardo Tanucci a stanarla molto lucidamente: chi aveva da oltre cento anni consegnato al magistrato «il libello della reintegrazione alla nobiltà napoletana» e poi taciuto si trovava nella situazione favorevole di poter aggirare l'effetto estintivo, in virtù della clausola «dei giudizi cominciati che la legge della prescrizione preserva», ed ottenerne così la prosecuzione «in un tribunale che stima d'aver il privilegio della perpetuità delle istanze»⁷⁹.

Il parere fornito dal giurista romano Gaetano Forti, canonista e avvocato concistoriale, in realtà appurava, con un'indagine sulle fonti, che il potere salva-processi dell'*insufflatio* era «un ente dottrinale, non una legge», una mera costruzione dottrinale che poggiava sul «giudicarsi a nome del Re» e che si poteva giuridicamente «disprezzare». L'anomalia nel sistema giustizia scaturiva dall'evenienza che su questioni di grande valore socio-economico «oggi procede in prima istanza quello stesso tribunale che per le regole della fondazione dovrebbe procedere sol nella quarta», ossia in quell'ultima riservata al principe⁸⁰.

Quando la Deputazione delle liti della capitale nel 1749 curò di avanzare una nuova richiesta di grazia per rendere invalicabile la prescrizione estintiva, un dispaccio regio a firma del Tanucci stabilì regole ben più risolte e chiare che in precedenza, per scardinare *ab imis* le consuete deroghe. Il testo normativo ritornava sull'argomento perché

[...] la Maestà Sua [si era] persuasa che la negligenza di chi, dopo istituita la lite, tace per un intero secolo [fosse] degna di essere

⁷⁹ Tanucci 1980, n. 302, 10.09.1748, 410.

⁸⁰ Tanucci 1980, n. 303, 17.09.1748, 410.

punita con la prescrizione, quanto quella di chi, potendo godere [degli onori], ha lasciato ne' cento anni di farlo⁸¹.

Sciogliendo con polso fermo le varie incertezze giuridiche emerse, si determinava che la data di inizio del processo, ossia il *dies a quo* per il calcolo del tempo trascorso, doveva decorrere unicamente dall'avvenuta *litis contestatio* e dalla congiunta produzione e notifica di scritture e documenti alle Piazze nobili. Inoltre si ordinava che i giudizi di reintegrazione «principiati nella forma prescritta», ma poi abbandonati,

[...] dopo questa centenaria cessazione e silenzio si abbiano per estinti e prescritti in tutto e per tutto, né si possano con alcun rimedio ne pure di restituzione *in integrum* de' minori o de' maggiori ravvivare, e molto meno con quel che si suol chiamare *insufflazione di spirito*.

Benché il fulminante divieto finale escludesse l'esercizio dell'antica *potestas* e ogni possibilità di tergiversare, in chiusura la normativa appena emanata precisava che comunque non era pregiudicata la posizione di chi già aveva ottenuto nel Consiglio di Santa Chiara «decreti a essa di qualunque maniera contrarii», riconoscendone il «nativo loro vigore ed effetto»⁸². Tale cautela lasciava intendere che il Supremo Collegio, nei sette anni intercorsi tra la grazia del 1742 e il reale dispaccio del 1749, non si era astenuto dal resuscitare altri processi. Ma, questa volta, la regolamentazione fissata era assai netta e pugnace: tendeva a placare la dialettica tra i gruppi sociali intervenendo miratamente sui poteri dello Stato e, in particolare, sulle istituzioni giudiziarie specificandone competenze e limiti. La protervia di chi ravvivava le contese estinte,

⁸¹ Gatta 1776, n. VIII, 482.

⁸² Gatta 1776, 483.

«sicut Deus fecit Lazaro»⁸³, per il momento subiva una risoluta battuta d'arresto.

Riferimenti bibliografici:

- Ajello R. 1972a, *Formalismo e storia del diritto moderno*, “Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno”, 1, 177-205.
- Ajello R. 1972b, *La vita politica napoletana sotto Carlo di Borbone. La fondazione ed il tempo eroico della dinastia*, *Storia di Napoli*, VII, Napoli, 461-717, 961-984.
- Ajello R. 1976, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli.
- Ajello R. 1986, *Epistemologia moderna e storia delle esperienze giuridiche*, Napoli.
- Ajello R. 2009, *Eredità medievali. Paralisi giudiziaria. Profilo storico di una patologia italiana*, Napoli.
- Ajello R. 2022, *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli (I ed. 1961).
- Ajello R. 2023 *Il preilluminismo giuridico*, Napoli (I ed. 1965).
- Allorio E. 1937, *Perenzione*, *Enciclopedia Giuridica Italiana*, v. XIII, parte II, 299-331.
- Borrelli C. 1623, *Decisionum universarum et totius Christiani orbis rerum omnium iudicatarum summae*, I, Venetiis.
- Capecelatro E. 1661, *Decisionum novissimarum Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Genevae.
- Capuano L. 1861 (a cura di), *Giurisprudenza civile della Corte Suprema di Giustizia di Napoli*, XIII, Gran Corte Civile di Napoli, 16.08.1858, Napoli, 528-529.
- Cenni E. 1877, *Le trattative di amichevole accordo impediscono che si verifichi la perenzione dell'istanza*, “La legge. Monitore giudiziario de amministrativo del Regno d'Italia”, p. III *Studi teorico-pratici di legislazione e giurisprudenza*, a. XVII, 1877, 199-202.
- D’Afflitto M. 1600, *Decisionum Sacri Regii Neapolitani Consilii novis additionibus, annotationibus [...] Thomae Grammatici et Caesaris Ursilli*, Francofurti ad Moenum.
- De Gennaro G. A. 1752, *Per D. Cesare e D. Filippo Vulcano nella causa della reintegrazione agli Onori del Sedile di Nido*.
- De Luca G. B. 1673, *Il Dottor volgare*, vol. XV, Roma.
- De Ponte G. F. 1666, *Consiliorum sive responsorum*, vol. II, Genevae.

⁸³ Galluppo 1647, p. II, cap. XVII, n. 41, 171.

- Galanti G. M. 1969, *Descrizione geografica e politica delle Sicilie* (a cura di F. Assante e D. Demarco), I, Napoli (I ed. 1793).
- Galanti G. M. 2003, *Testamento forense* (a cura di I. Del Bagno), Cava de' Tirreni (I ed. 1806).
- Galluppo G. C. 1647, *Praxis novissima Sacri Regii Consilii neapolitani*, Neapoli (III ed.).
- Gatta D. 1776, *Regali dispacci*, p. II, t. III, Napoli.
- Giustiniani L. 1788, *Memorie storiche degli scrittori legali del regno di Napoli*, III, Napoli.
- Giustiniani L. 1803-1805, *Nuova collezione delle prammatiche del regno di Napoli*, Napoli.
- Gorla G. 1969, *I precedenti storici dell'art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?)*, "Il Foro Italiano", 92, 112-132.
- Gorla G. 1977a, *I tribunali supremi degli Stati italiani, fra i secc. XVI e XIX, quali fattori della unificazione del diritto nello Stato e della sua uniformazione fra Stati. (Disegno storico-comparativo)*, in *Atti del Convegno Internazionale di Storia del diritto – Firenze 1973*, Firenze, 447-531.
- Gorla G. 1977b, *Unificazione «legislativa» e unificazione «giurisprudenziale». L'esperienza del diritto comune*, "Il Foro Italiano", 100, 92-120.
- Grammatico T. 1573, *Decisiones Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Francofurti ad Moenum.
- Maranta R. (1573), *Tractatus de ordine iudiciorum cum additionibus D. Petri Folterij*, in *Speculum aureum et lumen advocatorum praxis civilis*, Lugduni.
- Merlin P. A. 1827, *Répertoire universel et raisonné de jurisprudence*, XXIII, Bruxelles.
- Miletti M. N. 1995, *Tra equità e dottrina. Il Sacro Regio Consiglio e le «decisiones» di V. De Franchis*, Napoli.
- Miletti M. N. 1998, *Stylus iudicandi. Le raccolte di «decisiones» nel regno di Napoli in età moderna*, Napoli.
- Moro D. 1770, *Pratica civile*, Napoli.
- Persico F. 1876 (a cura di), *Scritti forensi di Roberto Savarese*, Napoli.
- Pilati R. 1994, *Officia principis. Politica e amministrazione a Napoli nel Cinquecento*, Napoli.
- Pilati R. 2014, *Arcana seditionis. Violenze politiche e ragioni civili. Napoli 1547-1557*, Napoli.
- Rapolla F. 1771, *Commentariorum de jure regni Neapolitani*, II, Neapoli.
- Romano Colonna A. 1704, *De praestantia Sacri Regii Consilii Neapolitani*, Neapoli.
- Rovito P. L. 2003, *Il vicereame spagnolo di Napoli*, Napoli.

- Salvioli G. 1927, *Storia del diritto italiano*, vol. III, p. II, Milano.
- Sorge G. 1757, *Enucleationes casuum forensium*, vol. IV, Neapoli.
- Stryk S. 1837, *Dissertationum juridicarum Francofurtensium de selectis utriusque juris materiis*, I, Florentiae.
- Tanucci B. 1980, *Epistolario*, II (1746-1752), a cura di R. P. Coppini e R. Nieri, Roma.
- Tapia C. 1608, *Ius Regni*, vol. I, Neapoli.
- Tita M. 2000, *Sentenze senza motivi. Documenti sull'opposizione delle magistrature napoletane ai dispacci del 1774*, Napoli.
- Vario D. A. 1772, *Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni Neapolitani*, vol. III, Neapoli.
- Zanni G. 1891, *Degli effetti della perenzione d'istanza. Articoli 338 d 341 codice di proc. civile*, "Il Filangieri, Rivista giuridica italiana di scienza, legislazione e giurisprudenza", XVI, 149-177.

MASSIMO TITA*

UN LIBRO E I PREILLUMINISTI.

AJELLO SULLA PRIMA ETÀ DELLA RAGIONE RIFORMATRICE

1. *Contro la dogmatica*

L'Illuminismo giuridico italiano [...] alcuni suoi atteggiamenti di fondo (ad esempio la polemica anti-giurisprudenziale e anti-romantica, la teorizzazione di un diritto certo, chiaro, non bisognevole di interpretazione, l'adesione alle ideologie antiecclesiastiche e anticanonistiche di segno giurisdizionalista) si scorgono già, nella prima metà del secolo, proprio in quella importante stagione della cultura *italiana* che molti storici sogliono chiamare "preilluminismo"¹.

A quella età Ajello dedica un libro che chiude idealmente la sua prima fase di ricerca, iniziata negli ultimi anni Cinquanta e caratterizzata da studi attenti alla dimensione non solo giuridica dell'esistente².

*Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, massimo francoalberto.tita@unicampania.it

¹ Cavanna 2005, 170. Il corsivo è nel testo.

² Luongo 2023b, 183.

Un libro importante, che contribuisce a individuare i molti nessi tra politica e diritto, che assegna una posizione preminente alle vicende del governo e della giurisdizione, alle questioni penali e alla storia costituzionale, insomma alla sfera pubblica del diritto, come dimostrano le riflessioni sui tribunali criminali e su Pietro Giannone³. Un libro fondamentale anche per una ragione che riguarda esperienze recenti: lo studio di Ajello sui preilluministi permette a storici e giuristi di valutare «attraverso le note, il dialogo da lui instaurato con alcune delle più significative correnti del pensiero giuridico e storico degli anni Cinquanta e della prima metà degli anni Sessanta»⁴.

L'intellettuale napoletano, intento fin dai suoi primi scritti a osservare l'effettività storico-politica mostrata dalle leggi e dalla giurisdizione, riaffermava, sperimentandola sui risultati della storiografia giuridica, la convinzione di una crisi avvenimentale ma certa della dogmatica e la motivava con l'«incapacità della sua elaborazione a cogliere il nucleo essenziale dei fenomeni normativi»⁵. Una riflessione che univa giuristi importanti – a partire da Passerin d'Entrèves e da un suo scritto del 1934 – quali Gino Gorla e Dario Santamaria e, oltre agli studiosi del diritto positivo, un sociologo come Alessandro Baratta e uno storico come Mario Porzio. Infine, e autorevolmente, fu Pietro Piovani ad effettuare, scrive Ajello, «una acuta analisi dei motivi della crisi della dogmatica giuridica tradizionale», a presentarla al congresso di filosofia del diritto e a pubblicarne gli esiti, nel 1963, prima separatamente (*Dommatica, teoria generale e filosofia del diritto*) e poi nella “Rivista interna-

³ Sull'autore dell'*Istoria civile* esisteva una letteratura ben orientata: vd. Ajello 1961, 66, nt. 106 e ivi il riferimento agli scritti di Capurso – nel 1959 – e due anni dopo di Vigezzi. Su Giannone si vd. anche Ajello, 1961, 62-74.

⁴ Luongo 2023a, VII.

⁵ Ajello 1965, 33, nota 88.

zionale di filosofia del diritto”. Riflessione dunque notevolissima, anche per i nomi coinvolti, che viveva della sua intrinseca validità e che, tuttavia, e soprattutto, rimase trascurata proprio da quella scienza giuridica che l’aveva accolta e promossa.

Il preilluminismo giuridico offre, insomma, un’opportunità notevole in quanto consente di guardare a due dei decenni più importanti del secolo trascorso da una prospettiva in sé significativa, come riassunto nel passo citato in apertura di queste note, e di farlo attraverso la sensibilità e il gusto di un giurista critico, non accademico o non completamente legato alle logiche della cultura ufficiale⁶: una visuale perfettamente coerente con quella stagione del primo tratto del secondo Novecento.

Inserendosi in quel clima, il quadro che ne derivò non poteva che essere composito e i risultati aperti anche per lo stesso autore, che più volte ritornò a quei temi e rivide i suoi giudizi: ciò accade, quanto ai primi, per problemi che saranno ripresi da Ajello in tutta la sua produzione e diventeranno centrali negli ultimi libri e, rispetto ai secondi, per Vico soprattutto, le cui «intuizioni» e il cui apporto per gli sviluppi del pensiero giuridico non furono mai negati dal maestro napoletano⁷. L’autorevolezza di un pensatore, per Giambattista Vico, ad esempio, e più tardi per Benedetto Croce, era capace di determinare effetti politici e culturali rispettivamente in via mediata e in via diretta: Ajello li descrisse occupandosi in concreto del loro magistero, ossia valutandone l’impatto nelle Università e in genere nella cosiddetta “repubblica delle lettere”, allora dominata dagli Atenei e da chi, come il filosofo e intellettuale abruzzese, rappresentava il mondo della conoscenza anche nei momenti più difficili.

L’intellettuale napoletano era interessato alle conseguenze pratiche, alle possibili conseguenze pratiche collegate ai sistemi te-

⁶ Oltre alla nota 9 di questo scritto, vd. Abbamonte 2020, 11-15.

⁷ Ajello 1965, 35-36. Sul punto Luongo 2023a, XIII.

oretici o, come nel caso di Croce, alle soluzioni e alle illuminazioni: riconosciuta inevitabilmente l'importanza dei risultati e delle suggestioni e non contentandosene, Ajello, fin dai suoi primi scritti, volle passare al piano della più pericolosa, discutibile eppur necessaria effettività. Lo storico napoletano, infatti, riteneva che «il pensiero giuridico recente riconosce l'impossibilità di configurare autonomi significati» alla «realtà normativa» e alla stessa dogmatica e perciò afferma «la necessità di riempire l'una e l'altra dei rispettivi contenuti storici, affinché la loro conoscenza si risolva in una reale acquisizione conoscitiva, per una fedele e sicura utilizzazione pratico-giuridica»⁸. E l'idea dell'utilità, meritoriamente posta al centro del contributo più imponente dedicato ad Ajello⁹, si affaccia in questa pagina importante dello storico napoletano e si collega a Gramsci, alla sua idea di formazione, che valorizza «le singole nozioni», non «lo scopo immediato pratico-professionale», nel rapporto con «tutto il passato culturale della moderna civiltà europea», da assorbire e assimilare secondo le parole del filosofo riportate da Delio Cantimori e contenute in un libro del 1959¹⁰. A

⁸ Ajello 1965, 34, nota 88.

⁹ Di Donato, Scognamiglio, Vallone 2019.

¹⁰ Ajello 1965, 33, nota 88. Per il rapporto tra dogmatismo e specialismo (il primo indotto dal secondo), Antonio Tanzillo 2019, 1166-1168 e nota 78. Ivi notazioni sul discusso "isolamento" e sul certo anti-accademismo di Ajello. Quanto al primo aspetto – e in generale sul significato dell'opera di Ajello – conviene leggere per intero le parole di Italo Biocchi, anche perché contengono utilissime notazioni sul mestiere di storico: «Ajello ha fama di studioso eterodosso, addirittura di studioso isolato [...] Ma forse può dirsi – ed è questa la tesi che si cercherà di esporre – che lo studioso napoletano si situa perfettamente all'interno della generazione che successe a Calasso, vivendone i problemi: si intende, con la sua personalità di spicco, sostenuta da un empirismo laico, radicale e senza ambiguità e da uno stile diretto e privo di fronzoli, che si rivelò sin da subito. Studioso di razza, tormentato nella ricerca – per definizione in continua frattura e perciò incompiuta – è stato sempre

questi nomi, per avere un quadro indicativo delle relazioni di Ajello e presumibile dell'antidogmatismo, occorre aggiungere almeno quelli del maestro di Ajello, Bruno Paradisi, di Riccardo Orestano e di Giovanni Cassandro, con il primo visto come l'anticipatore di una metodologia storico giuridica che può «affiancarsi alla più cosciente e moderna metodologia storiografica generale»¹¹. Sono questi i rapporti ideali e alcune volte reali che Ajello intesse, tra gli anni Cinquanta e Sessanta, con la cultura giuridica e storica, con la cultura *tout court* italiana¹².

“dentro” le domande fondamentali che hanno animato la nostra materia nei sessant'anni della sua attività. E la *vis* polemica che rientrava nel suo carattere era tutt'altro che isolata ed era propria del resto dello stesso Calasso e dei più grandi maestri del Novecento» (Birocchi 2022, 235-236). Sul secondo una traccia importante è nell'esordio di Ajello, avvenuto nel 1961 con un libro e non con uno o più saggi (Birocchi 2022, 236, nota 3): una scelta non consueta e ribadita quattro anni dopo con una nuova monografia che reca come sottotitolo il titolo della prima opera (*Il problema della riforma legislativa e giudiziaria nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVII*), segno di un progetto che nasce come singolare e insieme imponente. I due libri proposero «una chiave di lettura riformata» della fenomenologia storico-giuridica perché «in grado di illustrare i circuiti del formalismo, antico e moderno, e di escludere gli ancoraggi a un evolucionismo dogmatico progressivo o a ideologizzati stereotipi» (Del Bagno 2022, XIII). Per concludere sul punto: un altro isolamento, quello disciplinare, fu evitato grazie all'affermarsi di orientamenti sempre più attenti alla dimensione sociale e politica del diritto, puntualmente registrati dallo stesso studioso napoletano (Ajello 1972, 799-808). Sul tema, Del Bagno 2019, 647.

¹¹ Ajello 1965, 35, nota 88.

¹² Scrive Ajello in pagine centrali del suo secondo saggio dedicate al rapporto tra le élite intellettuali, al nuovo 'inquadramento delle gerarchie e delle autorità', all'impatto avuto da Carlo di Borbone sulle magistrature e alla conseguente ridefinizione del loro ruolo: «La storiografia politica si è vivamente interessata negli ultimi anni a questi problemi, dalla cui soluzione dipende non solo la piena comprensione delle origini e dei caratteri dell'Illuminismo italiano ma il giudizio su personaggi quali Giannone, Vico, Gravina e sul significato

Notazioni semplici, ora. Ma allora non scontate e, come si è appena scritto, non troppo agevoli. L'idealismo crociano, sebbene discusso e avversato da singoli studiosi, non era analizzato, almeno con la nettezza impiegata da Ajello, nel suo versante più tangibile: quello degli effetti nella vita culturale e accademica. Un tema su cui l'intellettuale napoletano tornerà più e più volte e sul quale, pur discutendosene, non si è aperto il dibattito atteso e auspicabile¹³. La questione, legata alle vie percorse e alle altre che non si sono scelte (e nemmeno affrontate), delineata in maniera essenziale ma visibile anche ne *Il preilluminesimo giuridico*, sarà una preoccupazione costante di Ajello, per le implicazioni che la formazione universitaria e gli orientamenti intellettuali finiscono per avere sulla natura della ricerca ai suoi vari livelli, della comunicazione culturale e nel campo specifico del diritto, in particolare nella dimensione giurisprudenziale. Sono note, infatti, le influenze che una certa concezione del diritto ha nella sfera giurisdizionale, forse la più importante tra tutte o almeno quella più direttamente legata al clima del tempo, per la sua struttura aperta, chiamata a dare risposte e a costruire interpretazioni stabili o mutevoli della legge, per sua natura, invece, statica.

2. *Ideologia della riforma*

Il preilluminesimo giuridico, dunque, contiene già un preciso carattere ricostruttivo delle condizioni che avrebbero determinato

del giurisdizionalismo nel settecento» (Ajello 1965, 49 e 50). A corredo di queste osservazioni, lo storico napoletano cita opere di Franco Venturi, Giuseppe Giarrizzo, Pasquale Villani, Piero Craveri, Giuseppe Ricuperati, Salvo Mastellone, Vittor Ivo Comparato, Lino Marini. Nello stesso capitolo i riferimenti sono a Federico Chabod, Carlo Antoni, Ernst Cassirer, che tra gli altri segnano, con una poco più che esordiente Giuliana D'Amelio, una sorta di perimetro ideale della vastità degli interessi e dei collegamenti scientifici nel campo storico filosofico e politico di Raffaele Ajello.

¹³ Ajello 2002, 61-83 e Ajello 2009, 63-68, spec. note 52 e 53.

l'attualità giuridica, studiata attraverso un'ampia documentazione diretta a illustrare le convinzioni e le relazioni tra i maggiori intellettuali di formazione giuridica che a inizio del diciottesimo secolo animarono la riflessione teorica e si relazionarono con i governi: oltre a Vico (ebbe «un'idea della scienza e della storia capace di suscitare pensieri ancora oggi fecondi») e Giannone (delineò «una diagnosi della situazione giuridica contemporanea, che influenzò le soluzioni politiche e legislative dei governi almeno fino alla fine del secolo» con esplicito riferimento a Tanucci)¹⁴, Ajello tratteggia figure importanti della prima metà del Settecento napoletano: Pietro Contegna, Giovanni Pallante, Francesco Rapolla, Francesco Ventura, per limitarsi ad alcuni nomi¹⁵.

Quanto ai temi che si sarebbero trascinati fino all'età contemporanea, Ajello individua alcune forze che agitarono il campo del diritto, determinandolo, e i cui effetti si ritrovano nella trama dei rapporti presenti e delle situazioni odierne, con un nucleo non meno importante di allora. La persistenza in forma di problema dell'amministrazione della giustizia e di quella propriamente detta, della sfera del governo centrale e periferico, rendono il contesto napoletano e del maggiore regno della Penisola in una buona misura paradigmatico¹⁶.

¹⁴ Ajello 1965, 36 e nota 92.

¹⁵ Ajello 1965, 57-60 e *ad indicem*. Contegna, Ventura e Pallante erano a vario titolo coinvolti nelle vicende più importanti dell'economia del Regno, cui conferivano la loro esperienza di giuristi: il primo per il Banco di San Carlo (Ajello 1965, 44 e nota 110) il secondo e il terzo per Supremo Magistrato del commercio (Ajello 1965, 60).

¹⁶ Uno dei più grandi centri d'Europa, e per un lungo tratto dell'antico regime, la città dei dottori del diritto, il luogo ove si stampavano e traducevano anche con editori clandestini in numero molto superiore rispetto ad altre realtà libri tra i più importanti, la frontiera dell'Europa meridionale già in questo secondo libro di Ajello diventa non il semplice sfondo dove i giuristi disegnano

Tra i temi specifici di quegli anni e che caratterizzarono il preilluminismo giuridico, si può fare riferimento all'anticurialismo e al sentimento antifeudale. Quanto al secondo, occorre ricordare un episodio che vide coinvolti nel 1734 Giannone e l'avvocato fiscale Matteo Ferrante: quest'ultimo

[...] nell'esaminare un memoriale anonimo sugli abusi dei baroni, che pretendevano diritti esorbitanti ai *passi* loro concessi, ne creavano ad arbitrio nuovi, spostavano in luoghi più favorevoli quelli esistenti, ricordava come Francesco d'Andrea, in una giunta eretta nel 1686 e che durò fino al 1710, aveva compiuto un'indagine per accertare con quali titoli tenevano i baroni quei *passi* "e se era possibile o tutti o in parte abolirli"¹⁷.

Età di confine tra l'antico regime e l'inizio dell'età propriamente moderna, la stagione dei preilluministi reca tutte le contraddizioni che sono proprie dei tempi incerti. Le necessità dettate dagli interessi personali e dalle cautele indotte dal potere («un'ideologia conciliativa» era riconoscibile fin da metà Cinquecento ed aveva connotato l'azione del più importante oppositore del viceré don Pedro di Toledo)¹⁸ sono la frazione più evidente di quell'incertezza. Ma accanto ad essa, e alla sua forza mistificante¹⁹, operarono convinzioni e scelte ritenute opportune perché adeguate agli assetti esistenti. In una parola, oltre ai motivi soggettivi, non sempre elevati (spicca in tal senso la figura di

le loro traiettorie scientifiche, ma un campo determinato da forze di cui occorre individuare consistenza e natura. Ad esempio: l'accentramento, le dimensioni dell'apparato, il fatto che esso fosse materialmente lontano dalla corte avevano creato le condizioni perché si assistesse, scrive Ajello, ad uno «scontro sui temi del diritto pubblico, della libertà religiosa e dell'economia» (Ajello 2002, 83).

¹⁷ Ajello 1965, 43-44. I corsivi sono nel testo.

¹⁸ Del Bagno 2019, 690.

¹⁹ Ajello 1965, 58.

Francesco Ventura)²⁰, furono presenti e necessitanti ragioni che possono definirsi oggettive come causa dei comportamenti dei preilluministi. E fu proprio Francesco Ventura a incarnare questa dualità: sostenitore di Giannone, organizzatore e primo presidente del nuovo tribunale mercatile (Il Supremo Magistrato del commercio) ideato da Pietro Contegna, non esitò ad operare all'interno della corte servendosi di ogni ausilio e del massimo della prepotenza²¹. Interprete dello spirito del tempo, anche nel suo versante rivolto alle riforme, rappresentò l'eterna spregiudicatezza della politica e, nella stagione che costituiva l'ultimo tratto della plurisecolare età che guardava ancora al passato, Ventura assurse a emblema del praticismo compromissorio²².

Accanto, e sul piano temporale prima degli anticipatori dell'Illuminismo, spicca la figura di Francesco D'Andrea, la cui personalità nelle pagine di Ajello appare come un punto di partenza soggettivo del lungo *iter* verso il cambiamento e, in particolare, mostra l'accortezza che i preilluministi impiegarono per continuare a svolgere la loro funzione di consiglieri e per mantenere i privilegi che vi erano connessi²³.

In questo modo la ricerca sui preilluministi sarebbe diventata un'indagine su un momento fondamentale della storia culturale italiana, di cui la dimensione giuridica costituiva una frazione significativa. Un'analisi condotta secondo criteri tra i più convin-

²⁰ Ajello 1965, 58-64.

²¹ Ventura riuscì a farsi spazio all'interno della corte borbonica, facendo leva su di un sistema di influenze che si allargava alla città, era alimentato dai suoi conterranei, che per opera sua era diventato «un gruppo di potere», ma poteva contare sull'appoggio del duca di Losada, molto ben introdotto presso Carlo (Ajello 1965, 58-59).

²² Ajello 1965, *ad ind.*

²³ Ajello descrive le conseguenze del cambio di regime con queste parole: «Le memorie di origine nobiliare presentate a Carlo di Borbone nel 1734 [...] rappresentarono una vera esplosione di rancore di odi contro le magistrature» (Ajello 1965, 47-48).

centi ed aggiornati: qualche anno dopo uno dei maggiori studiosi della cultura giuridica li avrebbe precisati, affrancando il discorso metodologico dal tecnicismo e facendolo diventare il mezzo per raggiungere gli obiettivi che la «storia della cultura giuridica moderna» deve proporsi: «a) evitare i condizionamenti delle più o meno occasionali partizioni accademiche [...] neutralizzare le categorie di settore rendendole oggetto di storiografia; b) accogliere i suggerimenti che provengono dall'interno dei settori disciplinari giuridici ma controllarne la tematica e la terminologia; c) tenere in massimo conto la storiografia non giuridica»²⁴.

Manifestato da Tarello, un tale paradigma di ricerca era stato applicato da Ajello sin dal suo primo libro e ne *Il preilluminismo* era stato posto in relazione con le origini del movimento che avrebbe contribuito a cambiare la natura degli elementi costitutivi della dimensione giuridica²⁵.

Sotto questo profilo basterà considerare come lo studioso napoletano indichi il particolare posizionamento del preilluminismo giuridico italiano e soprattutto napoletano rispetto a quello europeo: “ideologia della riforma”, per usare le parole di Tarello, una riforma che avrebbe caratterizzato il governo conservatore e illuminato di Napoli²⁶. Naturalmente non avrebbe potuto essere un movimento d'opposizione e di rivendicazione netta di diritti, in particolare nei confronti del sovrano. Il preilluminismo giannoniano, ad esempio, si iscriveva nella logica del mantenimento degli assetti, almeno di vertice.

Un posizionamento che risulta chiaro in molti luoghi del libro ma soprattutto in quelle pagine dedicate al rimedio legislativo,

²⁴ Tarello 1976, 9.

²⁵ Ajello, dunque, praticò quel metodo chiaramente esposto dal maestro genovese, così come si ritrova in Tarello un'attenzione massima per il lavoro dello studioso napoletano (Tarello 1976, *ad ind.* e spec. 209-221).

²⁶ Tarello 1976, 227.

alla sua praticabilità, ai contrasti che ne sorsero: giuristi colti e supreme magistrature, scrive Ajello, esprimono la medesima convinzione: «il rimedio legislativo non avrebbe portato alcun miglioramento, anzi avrebbe indebolito ancor più le leggi esistenti e avrebbe favorito le interpretazioni aberranti»²⁷. In questo quadro di compattezza e di conservatorismo convinto si distingueva, come al solito, Pietro Giannone. Considerato dagli stessi suoi contemporanei e soprattutto degli appartenenti al ceto togato come «il primo di loro»²⁸, l'autore dell'*Istoria civile* e come tale «fondatore della storia giuridica e costituzionale»²⁹ (secondo il noto giudizio di Edward Fueter, il maggiore storico della storiografia), ebbe modo a Vienna, e già nel 1724, di affrontare il tema di una sistemazione complessiva del materiale normativo, dando corpo all'idea di una forma unitaria della legge: alla corte austriaca gli fu sottoposto il codice vittoriano e «il ministro di Savoia [...] gli chiese 'se avesse voluto avervi qualche parte'»³⁰. Il giudizio negativo di Giannone, incentrato sul carattere proprio dell'opera (i cinque libri che lo componevano «perlopiù si raggirano a regolare i tanti lor senati, per ciò che riguarda l'ordine giudiziario»), rivela come fossero chiare le idee del giurista di Ischitella sul carattere fondamentale della codificazione: Giannone scrive infatti che il difetto fondamentale dell'iniziativa è costituito dal fatto che quei libri, quei cinque libri, sono un corpo sufficiente per un codice, ma «non lo antepongono al corpo delle prammatiche»³¹: non innovano, non semplificano, ma complicano.

²⁷ Ajello 1965, 114.

²⁸ Ajello 1965, 120.

²⁹ Ajello 1965, 116 nota 93.

³⁰ Ajello 1965, 123.

³¹ Ajello 1965, 123.

3. *Preilluminesimo e costituzionalismo*

Come scrive in un suo libro Marcello Capurso – intitolandolo –, esiste un rapporto tra costituzionalismo e accentramento e uno ancora più forte tra la teoria del limite e della garanzia e il preilluminesimo³². Ma, se la riorganizzazione dello Stato imponeva di riflettere sui confini del potere e di tener presente, oltre al governo, anche la comunità o, almeno, la maggior parte di questa, furono le idee di rinnovamento della legge e della giurisdizione a porre le basi di ciò che si definisce costituzionalismo³³. I preilluminesimi che guardarono la storia esterna del diritto – come fece Giannone, o che, come Muratori, si interrogarono sulle contraddizioni della sua applicazione nei tribunali – contribuirono, infatti, a chiarire le vicende organiz-

³² Capurso 1959: vd. Ajello 1965, 66, nota 106.

³³ Fioravanti 1999, 75. Una piena consapevolezza sul criterio con il quale suddividere il potere dello Stato fra i suoi organi non si ebbe neppure con Montesquieu e con quell'*Esprit des lois* che pure venne interpretato come pericolo per la stabilità delle opinioni correnti, elemento fondativo di un nuovo equilibrio e come tale proibito: soltanto nel Settecento si riuscì a mettere a punto una concezione ancora valida «sul modo migliore di organizzare il potere» (Capurso 1959, 10). Per quel che qui più interessa occorre rimarcare come le fondamenta di quella decisiva elaborazione furono poste «sulla fine del secolo XVII dagli scrittori più direttamente coinvolti negli avvenimenti che avevano mutato la corretta organizzazione statale in Germania, in Francia e in Inghilterra» (Capurso 1959, 10). Una conquista che si deve alle elaborazioni della «scienza politica del continente», alla profonda riflessione sulle «due grandi esperienze politiche dell'epoca – lo Stato amministrativo francese e il regime parlamentare inglese →» (Capurso 1959, 10). Sul regime parlamentare inglese, vd. Cammisa 2016, 90-114: la logica dell'equilibrio era fondata sulla «azione e reazione scambievole» della camera alta e di quella dei comuni. Il bilanciamento era assicurato da *Commons* e *Lords*, «arbitri della nazione», secondo la definizione di Voltaire riportata nelle pagine appena citate: la camera alta e quella dei comuni erano, ma solo da questo punto di vista, pari. Situandosi al centro del sistema ne rendevano, in effetti, «impossibile la caduta»: e «questo era il segreto che ne impediva la rovina» (Cammisa 2016, 91).

zative dei regni. Lo fecero, tuttavia, ponendo l'accento, al pari dei giusnaturalisti e dei giuristi tardo umanisti, sulla grande questione dei diritti, ma con una coscienza di sé, della necessità delle soluzioni e della possibilità di imporle tipica della stagione matura dei Lumi: richiamando un articolo di Cesare Luporini, pubblicato da "Belfagor" nel 1951, Giuliana D'Amelio scrive:

L'Illuminismo, è stato detto, è la prima epoca che abbia avuto coscienza di sé come *âge*, e in questa acuta percezione della propria originalità storica, in questo sforzo di obiettivazione risiede senza dubbio la sua coscienza più propriamente storicista³⁴.

La stessa storica del diritto sottolineava, nella prima pagina del suo *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, che un filosofo come Sergio Cotta sosteneva il carattere politico, intrinseco ma manifesto, della concezione settecentesca del diritto e dell'economia, manifesta in Filangieri. Un decennio prima, con *Montesquieu e la scienza della società*, Cotta aveva evidenziato il sostegno dato dal barone di La Brède all'empirismo e alla relatività «contro la rigida costruzione razionalistica del giusnaturalismo»³⁵. In questo modo Montesquieu favoriva una visione più concreta delle questioni, soprattutto nella dimensione del giuridico, rompendo ogni schema e ipotesi aprioristica. E, anzi, imponendo una concezione fattuale dell'esperienza: un altro libro di Sergio Cotta (*Gaetano Filangieri e il problema della legge*, pubblicato a Torino nel 1954), citato più volte da Ajello ne *Il preilluminismo*, è esplicito fin dal titolo e attribuisce a una frazione significativa della realtà storica del primo Settecento la sua natura di problema³⁶.

³⁴ D'Amelio 1965, 7.

³⁵ Ajello 1965, 40-42 e nota 194.

³⁶ Ajello 1961 e 1965 (con il sottotitolo originale); Cotta 1953; Ajello 1965, 40-42 e nota 194. Vd. pure Ajello 1982.

Nei libri e nei saggi di Sergio Cotta e Giuliana D'Amelio – che Ajello terrà ben presenti in quasi tutti i suoi scritti, dopo averne citati i primi nel suo secondo lavoro –, era stata dunque espressa un'interpretazione del periodo che avrebbe cambiato la storia del pensiero e inciso in profondità sulle strutture sociopolitiche.

E, tuttavia, mancava uno studio che indagasse la stagione precedente a quella della svolta: non si può trascurare il fatto che il secondo libro di Ajello si occupi di un periodo che conteneva insieme le appendici del vecchio e le anticipazioni del nuovo³⁷. *Il preilluminismo giuridico*, dedicato all'ultimo tratto del diritto comune – un'età tra le più ampie, articolate e complesse dell'intera esperienza giuridica e, come tale, capace di comprendere, oltre al pieno medioevo, la prima parte della età moderna fino alla codificazione – disvela le origini del movimento che cambiò la storia culturale dell'Occidente nell'età propriamente moderna. Ponendo in luce i contributi dei singoli autori, collegandoli al contesto napoletano – e dell'intera Penisola, oltre che europeo –, segnalando per ognuno dei protagonisti cause, pretesti, scelte, convinzioni (e occasioni dei loro comportamenti), Ajello finiva per tracciare percorsi personali che valgono come segmenti in sé significativi del Settecento e consentirono di saggiare la reale consistenza di alcune questioni: il moderatismo – la ragione prudente dei giuristi all'interno del conservatorismo illuminato – riguardo alla questio-

³⁷ Commentando una delle migliori ricostruzioni della concreta azione giudiziaria, Ajello indica un'altra carenza nell'orientamento della storiografia giuridica: «È noto che per secoli, dal Medioevo all'illuminismo, l'opera dei giuristi di mestiere è stata animata da un'intima convinzione, spesso apertamente dichiarata: che il diritto sia una filosofia morale, anzi l'unica vera filosofia, trasfusa in una scienza puramente tecnica, patrimonio esclusivo degli specialisti, comprensibile soltanto alla cerchia ristretta degli addetti ai lavori. In effetti il giurista, dopo aver postulato in questo modo i presupposti della sua attività, raramente si è mostrato disposto a discuterli sullo stesso piano filosofico» (Ajello 1973, 800).

ne giurisdizionale, i rapporti tra giudici e privati difensori – «ministero e avvocatismo» – come causa del particolarismo giuridico, la dialettica tra *veteres* e *juvenes*.

Sul primo tema, l'invito rivolto da Giannone a Contegna «di usare moderazione dei discorsi»³⁸ e le cautele adoperate da Tanucci per contribuire a governare chiunque fosse *de jure* al comando³⁹. La vicenda del moderatismo dei giuristi è frutto dell'innata vocazione dei togati a conservare le strutture materiali e immateriali del loro lavoro, la funzione acquisita, i privilegi ottenuti, ma le situazioni indagate da Ajello nella prima metà del Settecento, così com'erano venute a prodursi in relazione agli effetti che provenivano dal secolo precedente, rivelano come mutò il quadro complessivo quando si ridussero gli spazi di mediazione per i giuristi. Con il cambio di regime, dal 1734 «i sommi magistrati, i quadri amministrativi e giurisdizionali, i giuristi in genere, non avevano potuto più giocare contemporaneamente, come per tanti secoli avevano fatto, il duplice ruolo di parte e di forza garante e propulsiva dell'ordinamento, ruolo che aveva loro permesso di mediare il contrasto fra baronaggio e potere dinastico, e di realizzare la fortuna del loro cetto»⁴⁰.

La stanzialità del primo «re nostro», del primo re dopo la lunga teoria dei viceré – che più tardi si sarebbe manifestata con segni anche architettonici di stabilità⁴¹ – aveva ridotto le possibilità di manovra per i togati: «la Regal Presenza», scriveva il marchese Paternò, impedisce ai «ministri quei tratti di austerità che potevano essere cagionati dalla lontananza della Corte»⁴². Con Carlo di

³⁸ Ajello 1965, 59; Luongo 2001.

³⁹ Ajello 1965, 62-69.

⁴⁰ Ajello 1965, 53.

⁴¹ Ajello 1976, 34-42.

⁴² Ajello 1965, 53.

Borbone cessarono di esistere, dunque, le condizioni che avevano favorito, prima di lui e durante il vicereame austriaco, l'attività di mediazione interessata dei giuristi. Con Carlo di Borbone e con Bernardo Tanucci, giurista capace di comprendere per tempo quando fosse necessario affrancarsi da una tutela divenuta per larghi tratti inutile, per i filosofi, gli storici interessati alle riforme fu più agevole trovare possibilità fino ad allora non praticabili.

Sul secondo: «I magistrati per lo più erano stati avvocati' e perciò s'era stabilito 'tra ministero ed avvocatissimo un certo vincolo o patto tacito di non guastar il gioco' [...] 'da questa fucina', del ministero e dell'avvocatissimo insieme uscirono non solo 'tante forme di giustizia, tante specie di giurisdizioni, tante decisioni, opinioni, libri ed abusi tra i quali noi ci troviamo' bensì pure 'tante prammatiche'». Utilizzando le parole di Pallante, Ajello offre una descrizione nitida del cosiddetto particolarismo giuridico soggettivo e oggettivo e una ragione opposta a quella che collega il moltiplicarsi degli ordinamenti e delle procedure giudiziarie alla varietà cetuale del mondo d'antico regime. Una spiegazione che naturalmente non esclude la validità della convinzione di chi vede nella normativa e nei tribunali di diritto comune uno specchio del pluralismo. E tuttavia appare evidente come la voce non isolata di Pallante (simili sono le affermazioni di Muratori e quelle che si ritrovano ne *Il testamento forense*) arricchisca il quadro, individuando un elemento di continuità con l'età precedente e con quelle successive al Settecento e un motivo che diventerà in parte uno stereotipo⁴³.

Infine, su conservatori e innovatori il confronto paradigmatico tra Giannone e Vico, assunto da Ajello ad archetipo e riproposto per altre contrapposizioni, per esempio tra Croce, Gentile, da un lato, e dall'altro – posti su di un diverso schieramento nelle varie epoche e nei suoi scritti successivi –, De Santis, Fortunato, Salvemini.

⁴³ Ajello 1965, 152-153.

4. *Il senso europeo dei preilluministi*

Naturalmente, sia l'Illuminismo italiano sia il suo precedente storico e tematico, il preilluminismo, si presentano come episodi significativi ma minori rispetto all'Illuminismo francese e al sorgere della corrente di idee in Inghilterra. Se l'Illuminismo "italiano" rispetto a quello francese brilla per luce riflessa e i nostri lumi furono perciò definiti "lunari" per contrapposizione ai lumi "solari" di Francia⁴⁴, i preilluministi della Penisola (Radicati di Passerano, Muratori, Argisto Giuffredi con il suo *Avvertimenti ai nipoti*, precursore di Beccaria, oltre ai napoletani) offrirono un contributo degno di quello francese⁴⁵ e inglese (si pensi a Richard Hooker, considerato da Passerin d'Entrèves «un pensatore il cui sistema di filosofia del diritto è uno snodo fondamentale per intendere il preilluminismo in Inghilterra, con particolare riferimento al pensiero di John Locke, e ai problemi della giustizia e dello Stato»)⁴⁶ e degli olandesi, Groot, s'Gravesand, Struve su tutti e molti di loro ben presenti negli scritti di Costantino Grimaldi, insieme magistrato e filosofo, e con i figli, preilluminista convinto.

I preilluministi della Penisola affrontarono le grandi questioni di quell'età: anticurialismo (e in particolare, sistema fiscale nei

⁴⁴ Tarello 1976; Cavanna 2005, 169-222.

⁴⁵ Michel Onfray, in un saggio che intende operare una contro storia della filosofia, collega in maniera diretta, in via di successione biologica, il Settecento alla stagione precedente, scrivendo: «il XVIII secolo, in ciò figlio del *Grand Siècle* inventore della ragione moderna e dall'impulso all'emancipazione della filosofia, può ben essere detto dei Lumi: contro le tenebre religiose, l'oscurantismo teologico, la notte cattolica e apostolica romana scesa sull'Europa dopo il colpo di Stato di Costantino (321) contro il pensiero magico e mistico» (Onfray 2010, 8).

⁴⁶ Silvestri 2015. Si veda pure su Passerin d'Entrèves, sui suoi rapporti con Solari, Bobbio, Hart e in particolare sulla vitalità del diritto naturale contrapposto al positivismo giuridico, Vitale 2013, 1519-1520.

rapporti con la Chiesa), organizzazione della legislazione, orientamento sul diritto giurisprudenziale, certezza del diritto, forma della legge e della sentenza, conservazione dei privilegi, attenzione alla storia esterna al mondo togato – e che in seguito si sarebbe definita sociale – e al diritto penale.

In questi due ambiti e per le ultime tematiche l'Illuminismo maturo nella Penisola si segnalò vivo e fruttuoso grazie a Beccaria, Pagano, Genovesi.

Nomi che ricorrono, con quelli di Filangieri e Galanti, anche lontano dal centro ideale dell'Europa degli innovatori e degli illuministi. In Portogallo e in Spagna l'affermazione dell'Illuminismo fu preceduta da fenomeni simili a quelli del resto dell'Europa: se i lunghi regni di Giuseppe I di Braganza e di Carlo III di Borbone facilitarono gli studi umanistici e scientifici dal cui connubio sorse il nuovo orientamento, le anticipazioni di questo si ebbero in particolare con la fondazione delle prime accademie e con i risultati della moltiplicazione di energie che quella forma di associazionismo culturale garantì⁴⁷: «per quanto moderati, minoritari o tenui possano sembrare i Lumi spagnoli e portoghesi del secolo XVIII al confronto con gli smaglianti fuochi occidentali, essi partecipano per l'essenziale dei valori e degli atteggiamenti comuni al movimento paneuropeo di cui fanno parte». Un movimento tenuto insieme dal gusto umanistico per l'indagine ampia, aperta, priva di costrizioni, ispirata da nient'altro che la ricerca libera. E così anche nei due paesi iberici, di ortodossia cattolica, vi fu uno spazio per seguire e praticare i ragionamenti dei lumi francesi e britannici, in particolare, e degli stessi italiani. Ciò fu dovuto alle influenze della rivoluzione scientifica e alla necessità di smentire la “leggenda negra” che gravava su quell'area⁴⁸. I governi meno oppressivi che

⁴⁷ Sebastián 1997, 421.

⁴⁸ Sebastián 1997, 419.

in Spagna e Portogallo si affermarono nella prima metà del Settecento – consentendo, per esempio a Verney, di seguire Muratori e Genovesi e di pubblicare a Napoli nel 1746 in portoghese un libro sul metodo di studiare⁴⁹ e a Feijóo, vent'anni prima, il primo dei quattordici volumi contro la superstizione, un'opera significativamente intitolata "Teatro crítico Universal" – favorirono le nuove convinzioni⁵⁰. Riferendosi all'Italia, Sebastián indica la nostra lingua come seconda nella traduzione di opere provenienti dal resto dell'Europa⁵¹ e Muratori, Filangieri, Genovesi, Beccaria, Galiani come i più influenti tra gli italiani, con il bibliotecario di Modena ritenuto uno degli ispiratori del pensiero illuministico iberico, «figura-chiave del cattolicesimo illuminato» e come tale percepito in Spagna e Portogallo⁵².

Insomma, i preilluministi italiani, di cui Sebastián illustra la fortuna nella penisola iberica, non fanno altro che unire punti lontani, ma comuni.

Altre percorrenze e distanze furono coperte materialmente:

La società europea del XVIII secolo vede se stessa come un insieme di comunità. Per la maggior parte degli uomini, l'orizzonte consueto è immobile, è quello del villaggio, della parrocchia, del Comune, oltre ai quali cominciano i territori sconosciuti. Lasciare il proprio villaggio implica già una certa fiducia in se stessi [...] il viaggio è portatore di speranze materiali, sociali, spirituali che provocano la rottura, la partenza. Qui sta la differenza con il vagabondare [...] l'orientamento è essenziale e il viaggio presuppone uno scopo⁵³.

⁴⁹ Sebastián 1997, 422.

⁵⁰ Sebastián 1997, 422.

⁵¹ Sebastián 1997, 422.

⁵² Sebastián 1997, 423.

⁵³ Roche 1997, 354; Giarrizzo 1954.

Finalità e distanze che si ritrovano, anche se in forme diverse, scrive Roche, negli spostamenti consapevoli dei pellegrini, degli operai, degli scienziati, dei commercianti e nella vicenda più studiata o soltanto più letteraria del Grand Tour, ai quali, sia detto per inciso, converrebbe aggiungere i viaggi d'inchiesta che caratterizzarono il regno, come quelli condotti da uomini quali l'abate Longano, Bianchini, Giuseppe Maria Galanti e le pratiche di libertà, realizzate viaggiando, da donne come Wollstonecraft e Tristan⁵⁴. Soprattutto conviene considerare come «il viaggio dei lumi deve essere analizzato in questa inclusione successiva di scale di distanza differenti, che sono all'origine di altrettanti spazi di socialità e di conoscenza»⁵⁵.

Per riassumere riguardo al diritto: nella prima metà del Settecento si imposero soprattutto i preilluministi napoletani: è a loro che si deve, oltre che a Muratori, la traduzione in forme giuridiche – e in concrete proposte – della diffusa insoddisfazione nei confronti della forma della legge e della giurisdizione così come si era venuta degenerando rispetto al sistema medioevale e per il mutamento dei contesti. L'assenza di una ragione valida per mantenere in vita il particolarismo nel campo del diritto, indussero uomini come Vico, Giannone, Gravina a criticare disfunzioni, incongruenze e atteggiamenti dei vari livelli in cui si articolava la dimensione del giuridico⁵⁶.

I preilluministi prepararono la svolta, in maniera più o meno consapevole, con tutte le cautele e le necessità imposte dai loro diversi ruoli, così evidenti a Napoli e collegate alla natura particolare del sovrano o, meglio, del governo che dal terzo decennio del Settecento amministrò Napoli. Il conservatorismo illuminato, ma

⁵⁴ Ajello 1976, *ad ind.*

⁵⁵ Roche 1997, 354. Sul tema, Giarrizzo 1954; Rotta 1962.

⁵⁶ Di Simone 1997, 137-139.

dirompente, dinamico, fu una sorta di protoriformismo e, tenendo conto delle differenze e diffidando di ogni forma di anacronismo, si può tentare di collegare quella stagione all'epoca successiva.

In sintesi, sul valore del preilluminismo:

La battaglia per l'uguaglianza durante la Rivoluzione francese rappresentò la prosecuzione in chiave politica e radicale delle tendenze ugualitarie preilluministe, tanto nelle singole istanze quanto, almeno in parte, nelle persone che le sollecitavano⁵⁷.

5. *Dai preilluministi all'Illuminismo radicale*

Agiva, insomma, sui preilluministi un doppio livello di effetti o, meglio, un duplice ordine di condizionamenti: uno personale e uno oggettivo, non distinti, né distinguibili. Il primo si collega alle convinzioni e al sistema di relazioni soggettive (si pensi al rapporto tra Contegna, Giannone e Ventura)⁵⁸, il secondo alla situazione politica. I due fattori costituivano un sostanziale ostacolo al cambiamento in profondità dello *status quo* e spiegano il ricorso a ogni cautela necessaria da parte di tutti i suoi protagonisti. Un atteggiamento che caratterizzò la mentalità collettiva: valse per gli uomini politici, per gli intellettuali di mestiere e di vocazione e, a maggior ragione, per i giuristi politici, come Ventura o Contegna, e per quelli tra gli uomini di formazione giuridica che furono incaricati di funzioni pubbliche⁵⁹.

Il cambiamento, così radicale da giustificare il termine abusato di 'svolta', fu favorito dal consolidarsi di convinzioni innovative

⁵⁷ Reichardt 1997, 100.

⁵⁸ Ajello 1965, 59-60.

⁵⁹ Un episodio tra i più significativi riguarda Giannone, che invitava Ventura a impiegare ogni cautela nelle questioni giurisdizionalistiche, invocando nel 1725 da Vienna l'uso di «moderazione», sulla base di quanto si ascoltava a corte (Ajello 1965, 59).

e anarchiche che attendevano di essere registrate anche dalla storiografia. Giuliana D'Amelio per prima e nella maniera più convincente possibile ha reso più esplicito il fenomeno mentre più tardi furono i libri di Jonathan Israel a confermare quell'impostazione⁶⁰. Per entrambi, fin dal suo sorgere emerge il carattere del movimento: le cautele imposte dalle esigenze del momento non potevano annullare la sua matrice vera, radicale per natura perché determinata dalla rivoluzione scientifica⁶¹ e dalla volontà di cambiamento, così come espresse da due forti frazioni della comunità, collegate tra loro: quella intellettuale e la parte in ascesa della *societas*, definibile come borghese.

La complessa eredità derivante dall'affermazione di una logica laica, matematica, dall'influsso della Riforma, dalle rivoluzioni politiche in Olanda e in Inghilterra⁶², favorirono il radicamento di convinzioni che il preilluminismo giuridico elaborò prima su di un piano culturale e politico e poi giuridico: dalle consapevolezze scientifiche si passò all'elaborazione di teorie decisive per il diritto, come fecero sopra tutti Giannone e Vico, e di proposte di riforma, che si debbono a Filangieri e Muratori, in particolare⁶³.

Una connotazione radicale, dunque, che solo il senso di opportunità non rivelava, ma che era già presente nel cartesianesimo e nelle consapevolezze diffuse tra il terzo stato, specie rispetto alle esclusioni politiche e sociali.

In anni di profonda regressione, almeno nelle politiche sociali, e di sostanziale affermazione di un liberismo profondamente

⁶⁰ Di Israel occorre richiamare, oltre ai saggi indicati in bibliografia, l'altrettanto noto *La Rivoluzione francese. Una storia intellettuale dai diritti dell'uomo a Robespierre*, su cui Chavanette 2023 (2021). Al libro della studiosa hanno fatto riferimento molti dei maggiori storici del diritto.

⁶¹ Capone Braga – Piaia 2006, 5509.

⁶² Capone Braga – Piaia 2006, 5509.

⁶³ Ajello 1982.

orientato a negare il valore di uno degli elementi fondamentali (l'eguaglianza) della rivoluzione nata dal movimento dei Lumi, parlare delle origini di quella stagione significa contribuire a verificare i motivi che avrebbero potuto fondare un punto di non ritorno, di conquista acquisita e condivisa. Contro questi arretramenti il cosiddetto Illuminismo radicale potrebbe servire a riproporre le questioni quasi come apparvero ai primi veri grandi illuministi⁶⁴.

L'importanza di un tale raccordo risulta evidente anche ripercorrendo, nei limiti di questo scritto, le vicende dell'Illuminismo penale, annunciato dai preilluministi e sviluppato dai maggiori giuristi e filosofi dell'età matura dei Lumi. Soprattutto, la situazione risulterà più chiara ricorrendo alle questioni che ruotano intorno al garantismo penale, alle sue origini e propaggini e alla sua lunga vicenda.

Seguendo la traccia indicata da Furio Diaz con *Filosofia e politica nel Settecento francese* e istituendo un confronto tra la cultura italiana e quella francese, fra le dimensioni non solo giuridiche del pensiero, Ajello scrive:

[...] fino alla comparsa dell'*Esprit des lois* [...] gl'intellettuali paiono confidare ancora su una soluzione di compromesso fondata sui corpi intermedi. Correlativamente tengono ancora il campo i grandi tentativi di risolvere il problema della certezza del diritto prevalentemente su un piano di scienza e di coscienza, sia pure di una scienza che tempera nel modo migliore le esigenze più recenti del pensiero filosofico; tentativi che si fondano su un ordine obiettivo della società, tendono a rilevarne la legge interna, e non riconoscono ancora al pensiero la apodittica capacità di porle *ex novo* (che solo con la diffusione di certi temi postlockiani si affermerà) e quindi fanno affidamento ancora sull'ordine sociale esistente, e lasciano praticamente le cose com'erano⁶⁵.

⁶⁴ Israel 2001; Israel 2011 (2009) a; Israel 2011 (2009) b. Cfr. Jacob 1983; Borghero – Buccolini 2010; Onfray M. 2010.

⁶⁵ Ajello 1965, 39.

Sul fronte interno, per l'analisi della situazione napoletana, Ajello, quando ancora le pagine del suo libro sono lontane dal chiudere il primo capitolo, indica il motivo fondamentale della difficoltà «in cui si trovavano gli intellettuali di cultura giuridica della generazione giannoniana» soprattutto riguardo alle «antiche fonti di diritto e dell'ordinamento tradizionale»⁶⁶. Esprimendo la convinzione che il sistema «doveva essere migliorato dall'interno, dato che al di fuori non vi era forza su cui si potesse poggiare una qualsiasi azione politica»⁶⁷, il maestro napoletano chiariva il senso, la natura stessa del moderatismo dei preilluministi. Le condizioni politiche generali servirono ad Ajello per descrivere i comportamenti, le opzioni, le necessità stringenti del ceto giuridico di formazione intellettuale: «l'ordinamento giuridico si fondava, in definitiva, su se stesso, sulla sua intrinseca autorità e su una lunga tradizione culturale. Fuori di esso non v'erano che forze particolaristiche dirette a peggiorarlo, piegandone lo spirito e la lettera ai loro interessi»⁶⁸. Si spiegano così il ricorso «da parte dei giuristi umanisti alle antiche legislazioni», il richiamo alle «allegazioni di diritto pubblico che risalgono, per le questioni recenti, a precedenti legislativi lontani»⁶⁹.

Garcés, riprendendo un'osservazione di Kant contenuta in *Che cos'è l'Illuminismo* scriveva: «l'anti-illuminismo non è una condizione, è una guerra». Definiva poi le forme (“le sfaccettature”) dell'anti-Illuminismo: «in ambito politico, cresce una pulsione autoritaria che fa del dispotismo e della violenza una nuova forma di mobilitazione. Lo si può chiamare populismo, ma il termine è vago: si tratta di più. Si tratta piuttosto di un nuovo autoritarismo che permea tutta la società. In ambito culturale, trionfano

⁶⁶ Ajello 1965, 42.

⁶⁷ Ajello 1965, 42.

⁶⁸ Ajello 1965, 42.

⁶⁹ Ajello 1965, 42.

le identità difensive offensive»⁷⁰. E ancora, a descrivere il clima attuale: «In tutti gli ambiti, ciò che trionfa è una fascinazione per il pre-moderno: tutto ciò che c'era “prima” era migliore»⁷¹. Una situazione che rientra in macrofenomeni che Bauman definisce «‘re-tropie’, cioè utopie che si proiettano in un passato idealizzato»⁷². Un “rifugio”, secondo le parole della studiosa catalana.

Se l'antilluminismo è un comodo recesso e una regressione tattica di dubbia utilità, una semplificazione estrema tipica di ogni forma di populismo, preilluminismo e illuminismo si presentarono fin dalle origini come situazioni complesse⁷³: la stagione preilluministica fu multiforme per le differenze d'orientamento tra gli uomini che la animarono e che impediscono di interpretarla in un solo modo. È una caratteristica che l'accomuna all'Illuminismo maturo, il cui profilo è insuscettibile di essere ridotto ad unità.

In sintesi, sulla seconda monografia di Ajello: *Il preilluminismo* è parte di un progetto comune al libro d'esordio, come mostrano i titoli, il riferimento temporale e l'intenzione d'indagare in profondità la prima parte di un secolo cruciale, che avrebbe portato alla piena modernità attraverso la sua ideologia fondamentale. Sul piano degli effetti: i due interventi di Ajello contribuirono a realizzare una svolta metodologica in controtendenza a quanto accadeva ed accade nei rapporti tra diritto e cultura, così come disegnati mirabilmente da Luigi Ferrajoli in rapporto al magistero di

⁷⁰ Garcés 2019, 11.

⁷¹ Garcés 2019, 11.

⁷² Garcés 2019, 11-12.

⁷³ La grande divisione che è possibile fare all'interno del mondo illuminista e preilluminista riguarda soprattutto gli orientamenti religiosi: esistono da un lato i cristiani liberali e dall'altro i deisti o atei. Un punto di incontro può essere rappresentato dal fatto che gli appartenenti ai due gruppi rifiutavano di mostrarsi fedeli all'autorità religiosa e alla teologia, esprimendo invece il massimo della fiducia nei valori dell'esperienza e della scienza (Jacob 1983, 11-12).

Bobbio. Scrive il filosofo ed ex magistrato a proposito degli «studi di teoria e filosofia del diritto» e degli «studi filosofico-politici», comuni per temi e metodo agli storici del diritto:

[...] basterebbero questo duplice impegno intellettuale e questa doppia rilevanza della sua opera a fare di B. un pensatore originale [...] e in Italia senza paragoni per la separazione e la reciproca ignoranza che nel Novecento italiano hanno diviso le discipline giuridiche da quelle filosofiche: le prime attestate nella difesa dell'“autonomia” della scienza del diritto e del metodo tecnico-giuridico come metodo scientifico esente da contaminazioni filosofiche o politologiche; le seconde dominate dapprima dalla filosofia idealistica di Benedetto Croce e di Giovanni Gentile e poi dalla dottrina marxista, che svalutavano entrambe sia il diritto che la cultura giuridica⁷⁴.

Fin dagli anni Trenta del secolo passato Guido Calogero e successivamente Pietro Barcellona, Natalino Irti, Stefano Rodotà, Pietro Costa, per limitarsi ad alcuni tra i nomi rappresentativi delle varie aree, hanno realizzato da giuristi sconfinamenti fecondi nel campo filosofico, senza considerare gli innumerevoli esempi di ricerche attente alla dimensione politica, come quelle condotte, per fare un solo esempio, da Mario Sbriccoli e dai suoi allievi. Eppure, il giudizio critico – e drastico – di Ferrajoli tiene, soprattutto se si valuta la prevalenza, in ogni sede, del discorso specialistico e gli effetti che ne sono sortiti.

Aver contribuito con il suo metodo all'allargamento degli orizzonti conoscitivi della disciplina storico-giuridica è, dunque, uno dei meriti maggiori di Ajello: la comparazione dei saperi e la ricerca delle continuità e discontinuità tra esperienze e situazioni può risultare, anche grazie ai suoi studi, al suo insegnamento, una via più aperta e seguita⁷⁵.

⁷⁴ Ferrajoli 2013, 267-268.

⁷⁵ Ajello 1990a; Ajello 1990b, 153-184. Sul punto Tita 2024, *passim* e spec. 37-46 e 54-65.

Un'ultima considerazione sull'Illuminismo radicale, qui assunto a esempio delle riflessioni sulle continuità, care al maestro napoletano e indagate in profondità nel suo secondo libro: una linea discontinua, e comunque tutt'altro che tenue ed incerta, si sviluppa dalla seconda metà del Seicento, prosegue per l'intero XVIII secolo e giunge, dopo le opposizioni antiilluministiche, le reazioni al movimento che più ha inciso su rivoluzioni e riforme, fino ad oggi, per raggiungere obiettivi di ricostruzione di quanto si è perduto nel corso del tempo. Una continuità che si può esprimere anche così: nella prima metà del Settecento Alberto Radicati da Passerano e Pietro Giannone «rappresentano originali e isolate, ma europee avventure di una via radicale dell'Illuminismo»⁷⁶; in seguito e per l'evento centrale del secolo: «l'Illuminismo radicale di Israel è finalizzato ad avvalorare l'idea, più volte ammessa dallo studioso, che nulla della Rivoluzione francese possa avere senso, o possa essere spiegato esaurientemente, se non si fa riferimento al pensiero radicale»⁷⁷.

Un lungo percorso delle idee: l'Illuminismo radicale, a metà Seicento e nella seconda parte del secolo, si collegò a processi di costruzione e secolarizzazione dello Stato⁷⁸, fu il risultato delle influenze determinate dalla rivoluzione scientifica e del cambiamento dei rapporti del potere politico con le autorità religiose e dello stesso senso di religiosità, anche per gli effetti della Riforma protestante.

Oggi l'Illuminismo radicale è invocato per la rifondazione della forma-Stato. Un sistema che, pur avendo dato cattiva prova di sé quasi dappertutto, pare ancora capace di riconoscere nel limite per il potere politico e nelle garanzie per gli amministrati

⁷⁶ Ricuperati 1997, 13.

⁷⁷ Demurtas 2019, 169.

⁷⁸ Demurtas 2019, 31.

il nucleo del costituzionalismo⁷⁹. I rinnovati obiettivi della forma più estrema dell'Illuminismo, contrapposta a quella moderata dei preilluministi e di molti grandi Lumi, se tiene conto dell'eredità preziosa degli uni e degli altri, può forse costituire un modo per rivalutare o riedificare la democrazia rappresentativa, una delle poche costanti, per la crisi dei miti dichiarati della Rivoluzione Francese, tra passato e presente, e forse il solo fattore unificante, una volta rafforzato, del campo politico occidentale da far valere contro la suggestione del discorso autoritario.

Riferimenti bibliografici:

- Abbamonte O. 2019, *Raffaele Ajello e il diritto. Notazioni di metodo storico*, in Di Donato, Scognamiglio, Vallone 2019, vol. I, 409-445.
- Abbamonte O. 2020, *Le domande di uno storico: in ricordo di Raffaele Ajello*, "Historia et ius", 18, 1-20.
- Abbamonte O. 2024, *Raffaele Ajello. Uno storiografo tra idealismo e pragmatismo*, in Del Bagno 2024, 143-170.
- Ajello R. 1973, Recensione a U. Petronio, *Il Senato di Milano. Istituzioni giuridiche ed esercizio del potere nel Ducato di Milano da Carlo V a Giuseppe II*, "Rivista storica italiana", 1973,85/3, 799-808.
- Ajello R. 1976, *Arcana juris. Diritto e politica nel Settecento italiano*, Napoli.
- Ajello R. 1982, *Il tempo storico delle Riflessioni*, nota critica a G. Filangieri (1774),

⁷⁹ Ajello ha riservato la massima attenzione al problema dell'«incompiuta formazione della nazione italiana». E comunque «sarebbe per vero riduttivo sostenere che l'intera opera storiografica di Ajello sia riconducibile ad una ricerca sulle radici dell'incompiutezza italiana, della mancata formazione all'interno della Penisola d'un solido apparato istituzionale e d'una cultura civile e giuridica all'altezza d'uno Stato modernamente organizzato. Gli interessi sono stati molti, com'è naturale in uno studioso di quel livello di complessità intellettuale; ma non può negarsi che il rovello fondamentale, ciò che ne ha costituito lo spirito investigativo, sia stato fortemente alimentato dal desiderio di dare spiegazione a quella irrisoluzione» (Abbamonte 2020, 49). Cfr. Abbamonte 2024, 151-156.

- Riflessioni politiche su l'ultima legge del Sovrano, che riguarda la riforma dell'amministrazione della giustizia*, ristampa anastatica, Napoli, III-XI.
- Ajello R. 1990a, *Formalismo medievale e moderno*, Napoli.
- Ajello R. 1990b, *L'estasi della ragione. Dall'illuminismo all'idealismo. Introduzione alla «Scienza» di Filangieri*, in L. D'Alessandro (a cura di), *Gaetano Filangieri e l'illuminismo europeo*, Napoli, 37-184.
- Ajello R. 2002, *Il collasso di Astrea. Ambiguità della storiografia giuridica italiana medievale e moderna*, Napoli.
- Ajello R. 2009, *Eredità medievali. Paralisi giudiziaria. Profilo storico di una patologia italiana*, Napoli.
- Ajello R. 2022 (1961), *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli.
- Ajello R. 2023 (1965), *Il preilluminismo giuridico*, Napoli.
- Berlinguer L. – Colao F. (a cura di) 1990, *Illuminismo e dottrine penali*, Milano.
- Birocchi I. 2022, *Raffaele Ajello nella storiografia giuridica del secondo Novecento*, "Rivista di Storia del Diritto Italiano", 95/1, 235-243.
- Borghero C. – Buccolini C. 2010, *Dal cartesianesimo all'illuminismo radicale*, Firenze.
- Capone Braga G. – Piaia G. 2006, *Illuminismo*, "Enciclopedia filosofica", Milano, vol. 6, 5509-5519.
- Capurso M. 1959, *Accentramento e costituzionalismo. Il pensiero italiano del primo Settecento di fronte al problema dell'organizzazione dello Stato*, Napoli.
- Cammisa F. 2016, *Tecniche costituzionali alla prova dei fatti: governo misto e separazione dei poteri nel modello inglese e francese*, Torino.
- Cavanna A. 2005, *Storia del diritto moderno in Europa. Le fonti e il pensiero giuridico*, 2 voll., Milano.
- Cattaneo M. A. 1966, *Illuminismo e legislazione*, Milano.
- Chavanette L. 2023 (2021), *Danton et Robespierre. Le choc de la Révolution*, Paris.
- Comanducci P. 1978, *Illuminismo giuridico. Antologia di scritti giuridici*, Bologna.
- Cotta S. 1953, *Montesquieu e la scienza della società*, Torino.
- D'Amelio G. 1965, *Illuminismo e scienza del diritto in Italia*, Milano.
- Del Bagno I. 2019, *Spade e toghe nella lezione di Raffaele Ajello*, in Di Donato, Scognamiglio, Vallone 2019, vol. II, 645-701.
- Del Bagno I. 2022, Nota introduttiva a R. Ajello (1961), *Il problema della riforma giudiziaria e legislativa nel regno di Napoli durante la prima metà del secolo XVIII*, Napoli, XIII-XV.
- I. Del Bagno (a cura di) 2024, *Raccontare i Maestri della Storia del diritto. Incontri di Studio dell'Associazione Raffaele Ajello*, Pozzuoli.

- Demurtas M. 2019, *Illuminismo radicale. La filosofia di Spinoza alle origini della democrazia moderna*, Roma.
- Diaz F. 1962, *Filosofia e politica nel Settecento francese*, Torino.
- Di Donato F. – Scognamiglio S. – Vallone G. (a cura di) 2019, *Il diritto utile. Teoria e storiografia del dissenso in una vita per la ricerca. In onore di Raffaele Ajello*, voll. I e II, Napoli.
- Di Simone M.R. 1997, *Diritto*, in V. Ferrone, D. Roche (a cura di), *L'Illuminismo. Dizionario storico*, Bari, 137-146.
- Ferrajoli L. 2013, *Bobbio Norberto*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, vol. I, 267-271.
- Ferrone V. – Roche D. (a cura di) 1997, *L'Illuminismo. Dizionario storico*, Bari.
- Fioravanti M. 1999, *Costituzione*, Bologna.
- Garcés M. 2019, *Il nuovo illuminismo radicale*, Roma.
- Giarrizzo G. 1954, *Edward Gibbon e la cultura europea del Settecento*, Napoli.
- Israel J. 2001, *Radical Enlightenment, Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750*, Oxford.
- Israel J. 2011 (2009a), *Democratic Enlightenment: Philosophy, Revolution, and Human Rights 1750-1790*, Oxford-New York.
- Israel J. 2011 (2009b), *Una rivoluzione della mente. L'Illuminismo radicale e le origini intellettuali della democrazia moderna*, Torino.
- Jacob M.C. 1983, *L'Illuminismo radicale: panteisti, massoni e repubblicani*, Bologna.
- Luongo D. 2001, *Vis jurisprudentiae. Teoria e prassi della moderazione giuridica in Gaetano Argento*, Napoli.
- Luongo D. 2023a, Nota introduttiva a R. Ajello (1965), *Il preilluminismo giuridico*, Napoli, VII-XXII.
- Luongo D. 2023b, *Raffaele Ajello storico delle magistrature e della cultura giuridica*, "Rivista di Storia del diritto italiano", 96/1, 183-223.
- Onfray M. 2010 (2007), *Illuminismo estremo. Controstoria della filosofia*, 4 voll., Milano.
- Reichardt R. 1997, *Uguaglianza*, in Ferrone, Roche 1997, 90-105.
- Ricuperati G. 1997, *Uomo dei Lumi*, in Ferrone, Roche 1997, 5-21.
- Roche D. 1997, *Viaggi*, in Ferrone, Roche 1997, 349-360.
- Rotta S. 1962, *Il viaggio in Italia di Gibbon*, "Rivista storica italiana", 74/ 2, 325-355.
- Sebastián J. F. 1997, *Penisola iberica*, in Ferrone, Roche 1997, 418-431.
- Silvestri P. 2015, *Passerin d'Entrèves Alessandro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, vol. 81, Roma <https://www.treccani.it>.
- Tanzillo A. 2019, *Teoria dello Stato e pratiche sociali nell'itinerario di Raffaele Ajello*, in Di Donato, Scognamiglio, Vallone 2019, vol. II, 1139-1168.

- Tarello G. 1976, *Storia della cultura giuridica moderna. Assolutismo e codificazione del diritto*, vol. I, Bologna.
- Tita M. 2024, *Diacronie del diritto. La dimensione storico-sociale negli studi di Raffaele Ajello e Pierre Bourdieu*, Torino.
- Venturi F. 1969, *Settecento riformatore*. Vol. I: *Da Muratori a Beccaria*, Torino.
- Vitale E. 2013, *Passerin d'Entrèves Alessandro*, in *Dizionario biografico dei giuristi italiani (XII-XX secolo)*, Bologna, vol. II, 1519-1520.

FILOMENA D'ALTO*

“NAPOLI POPOLARISSIMA”

1. *Spunti di riflessione da “Il preilluminismo giuridico”*

«Analizzare una situazione storica attraverso il diritto»¹: evocando l'insegnamento del suo Maestro, Ajello è molto chiaro su cosa debba intendersi per Storia del Diritto, conferendo centralità proprio alla dimensione giuridica alla quale, infatti, viene attribuita una forza performativa del tessuto sociale, anche nella sua portata culturale, da considerarsi probabilmente superiore a qualsiasi altra². Da questa nota di metodo così lineare, consegue un'impostazione, quella tipicamente ajelliana, di significativa complessità dell'analisi storico-giuridica, che si traduce in analisi della società *tout court*.

* Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*, filomena.dalto@unicampania.it.

¹ Ajello 2023, 84 nt.

² «I massimi valori dell'intelligenza e della creatività umana nascono spesso proprio dal diritto, purché esso sia non inteso come mera tecnica, o come sapere separato, o come egoismo corporativo; ma sia posto al centro dei sempre nuovi interessi umani. Sono queste le tensioni, le linee, le correnti che segnano l'esperienza esistenziale e che nel fenomeno giuridico s'incontrano, come in un intenso, tumultuoso crocevia». Cfr. Ajello 2007, XII.

Lo si coglie già ne *Il preilluminesimo giuridico*³, dove vengono chiaramente oggettivati temi cruciali della ricerca del Maestro, che saranno compiutamente analizzati durante il suo lungo percorso di studio e che faranno emergere una Napoli temporalmente lontana, eppure a colori vivissimi e con indubbie tracce d'attualità.

I temi dell'indagine storica cui si fa riferimento sono presenti anche nel titolo che è stato scelto per questo incontro, e si tratta del ruolo politico del giurista, per come emerge dalle tecniche interpretative, e della dialettica tra i poteri dello Stato. Sono, com'è chiaro, questioni attualissime; d'altronde, l'attualità del tema d'indagine è decisiva nel metodo ajelliano ed emerge, infatti, esplicitamente in più punti della sua opera, definendo infine lo scopo di tutto il suo lavoro, che appare costantemente animato da un'intensa passione civile, com'è chiarissimo in una nota che, apposta per ragioni polemiche, illumina il punto di vista dello Storico, che «è quello di chi esamina la storia del proprio Paese per conoscere se stesso, la società in cui vive, il proprio presente [...]»⁴.

L'incontro, infatti, è motivato soprattutto dall'intenzione di mettere a frutto questa lezione di metodo, tentando di evidenziare come le ricerche del Maestro, e forse ancor più lo spirito che le ha animate, rappresentino un punto inaggirabile per un'indagine storico-giuridica che davvero provi ad illuminare la realtà.

³ La ristampa della seconda monografia di Raffaele Ajello – *Il preilluminesimo giuridico* – ha rappresentato l'occasione della giornata di studio tenutasi presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli il 16 febbraio 2024. L'incontro è stato organizzato insieme con l'«Associazione Raffaele Ajello. Storia società e diritto», presieduta dalla prof.ssa Ileana Del Bagno e il cui segretario è il prof. Dario Luongo, entrambi relatori. L'evento si è svolto nell'ambito del Dottorato di Ricerca in «Internazionalizzazione dei sistemi giuridici e diritti fondamentali».

⁴ La polemica è diretta contro l'approccio idealistico crociano. Cfr. Ajello 1996, 14 nt. 6.

Per addentrarmi in questi concetti ho scelto una pagina del “Preilluminescenza” particolarmente densa, nella misura in cui mi pare molto evocativa della complessa dimensione d’indagine ajelliana:

Il pensiero giuridico racchiude in sé un dilacerante dualismo: da un lato si presenta trascendente rispetto alla prassi, di fronte alla quale deve affermare la validità dei principi, ed in questo senso appare ed è astratto e formalistico; dall’altro è intimamente immedesimato nei problemi della prassi, a cui risponde, e da cui nemmeno per un momento può allontanarsi a pena di perdere ogni significato, e di vedere svigorito completamente l’intento giuridico nel suo più elevato senso di effettiva, concreta giustizia, che lo anima. Da questa matrice prammatica nasce che il pensiero giuridico non può fare a meno di conoscere, e perciò, dove occorre, deve illuminare *ex novo* le strutture economico-politiche ed ideologiche che animano la vita concreta. Perciò il pensiero giuridico, proprio per essere pienamente se stesso, non può e non deve essere pensiero prevalentemente tecnico⁵.

Qui si esprime, in una modalità anche stilisticamente molto felice, il complesso e a volte sfuggente dualismo del diritto e si evidenzia quanto l’aspetto prammatico sia decisivo proprio per rispondere alla sua funzione più intima, che è quella ordinante. L’astratto ed il concreto nel fenomeno giuridico s’intrecciano senza soluzione di continuità: il senso di giustizia deve costantemente fare i conti con la necessità di ordinare una società necessariamente fatta da lotte continue e conseguenti riposizionamenti di interessi e valori; ed è questa radice concreta che lo storico napoletano ritiene decisiva. Al fondo, è l’umanità il suo principale interesse, come testimoniato anche dal rimando ad una pagina crociana, che l’A. definisce infatti “meravigliosamente ricca di pensiero”⁶:

⁵ Cfr. Ajello 2023, 84.

⁶ Sulla fertilità dell’“incontro” tra Ajello e Croce, cfr. Abbamonte 2024, 143 ss.

[...] un'epoca storica non coincide con il carattere che le si assegna nella guisa di vocaboli sinonimi di un medesimo concetto, perché, in quanto la vita di un'epoca è vita umana, essa ha in sé tutte le forme e tutte le manifestazioni della vita umana [...]⁷.

Questa dimensione di vita è tipica delle pagine ajelliane: il Settecento non è mai ridotto all'Illuminismo, perché viene continuamente animato dalle personalità che lo attraversano – «quasi li avesse incontrati, da qualche parte, in carne ed ossa»⁸ – con un'abilità molto specifica, e rara, ossia riuscire a rendere partecipe il lettore di quella vita vissuta, che appare anche nelle sue inevitabili contraddizioni, mettendo sempre in discussione le categorie e gli schematismi con cui talvolta si pretende d'interpretare un mondo, perché

[...] protagonista di questa storia è la società napoletana, una comunità molto complessa che in queste fonti si rivela a noi non mediante ideali astratti, che quasi sempre sono ad essa da noi stessi attribuiti, ma nelle sue componenti elementari – ceti, gruppi, fazioni, partiti – entità sociali capaci di esprimere specifici, contrastanti interessi, da noi oggi non sempre immediatamente comprensibili. Il soggetto di questa storia non è dunque una proiezione ideale del tempo che noi viviamo, compiuta a fini di verifica di uno schema e di un sistema filosofico, e neppure è una semplificazione bipolare dialettica d'interessi economici in conflitto: non è, comunque, una favola esemplare da usare per motivi di parte⁹.

Ha proprio ragione Dario Luongo quando, nella sua introduzione al "Preilluminismo", scrive che viene fuori «un'immagine mossa della cultura della prima metà del Settecento»¹⁰, ossia

⁷ Cfr. Croce 1954, 58.

⁸ Cfr. Del Bagno 2019, 646.

⁹ Ajello 1996, 15-17.

¹⁰ Cfr. Luongo 2023, XIII.

un'immagine viva, che può estendersi a tutta la cultura settecentesca, proprio perché sempre emerge e con forza l'umanità dell'epoca, nelle sue infinite sfumature, lasciando risalire in superficie la brulicante società napoletana.

Proprio in nome di quella dualità del diritto di cui in apertura, lo studio storico giuridico deve anzitutto concentrarsi sullo studio dei gruppi sociali, cioè quei gruppi contrassegnati da specifici interessi e valori che fanno il tessuto sociale. Il diritto è espressione di queste dinamiche, molto più che della costruzione astratta del legislatore, ed è per questo che se si vuol comprendere una società storicamente determinata nelle sue effettive strutture di potere, bisogna fare una storia istituzionale, anche perché, a ben guardare, quei meccanismi di affermazione e riproduzione dei valori sociali si riflettono nel futuro; e questo non per un malinteso senso di continuità, ma perché quando i fenomeni storici si analizzano guardando con profondità alla loro costruzione, inevitabilmente si intercettano situazioni che riverberano anche nelle epoche a noi più vicine se non proprio in quella in cui viviamo.

Se si guarda alla storia meridionale si comprende perché quel modo di pensare non fu e non è produttivo in senso materiale. Interessa allo storico vestirsi da vate ed esaltare ideali astratti, il «positivo», che molti preferirebbero si fosse realizzato in concreto, ma non si realizzò? O non è forse meglio cercare di capire gli indirizzi reali che davvero s'imposero ed hanno fatto la nostra storia meridionale, che fu ed è tanta parte della vicenda italiana? Interessa sventolare le nostre improbabili e forse insincere bandiere di parte, erette a simboli universali, o riflettere sui comportamenti reali dei nostri avi, che sostanziano ancora il presente e con cui perciò ogni giorno dobbiamo fare i conti?¹¹

¹¹ Cfr. Ajello 1996, 260.

2. *Il popolo nella dialettica tra i poteri*

Per queste ragioni, ho pensato di concentrare il mio breve intervento sulla dialettica tra i poteri dello Stato, ed anzi, ancor più specificamente, sulla problematicità di uno di questi poteri. La Napoli settecentesca è una capitale complessa, e proprio a testimonianza di questa complessità Ajello ritiene di definirla semplicemente “popolarissima”¹². Senz’altro è un aggettivo che evoca la dimensione popolaristica di Napoli ed anche la sua spiccata popolosità¹³; aspetti per nulla secondari per comprendere a fondo la cultura politica della capitale del regno, sui quali infatti Ajello non manca di soffermarsi, esprimendo tutto il suo acume nell’analisi della psicologia collettiva dell’epoca, e mostrando davvero come studiare la storia del proprio Paese implichi conoscere se stesso e la società in cui si vive:

[...] nei popoli, come nelle persone, agiscono utili ed energici meccanismi compensativi. Si ebbe un moltiplicarsi degli anticorpi interni e statici contro le difficoltà. Per fortuna l’introversione individuale psicologica fu corretta dall’antico atteggiamento solare e dall’intensità della vita sociale di una città popolosissima come Napoli; ma si ebbe il rafforzarsi dei meccanismi di adattamento, d’interazione consociativa, di conversazione statica e di elusione fantastica, di ripiegamento, di sfiducia e di rifiuto delle novità, di scetticismo esistenziale, di esaltazione delle componenti ideali e religiose, spesso estrinseche e superstiziose¹⁴.

Tuttavia, non sono gli elementi psicologici e neppure quelli folklorici a rendere Napoli popolarissima, quanto la presenza decisiva del popolo sul piano politico, che costituisce l’aspetto su cui mi soffermerò. L’opera di Ajello è stata, ed è, infatti decisiva per

¹² Cfr. Ajello (a cura di) 1997, XIII-XIV.

¹³ Cfr. Ajello 1996, 13 nt. 3.

¹⁴ Cfr. Ajello 1996, 132.

oggettivare compiutamente una ricerca che sto attualmente conducendo su fonti napoletane settecentesche. Si tratta di un lavoro che avrà ad oggetto il tema dell'assistenza agli esposti, ma che non potrebbe tendere ad offrire uno spaccato dell'organizzazione della società dell'epoca se non tenesse nel conto dovuto la dimensione politica del popolo napoletano: perché la povertà riguardava in un certo specifico senso il popolo ed era il popolo stesso che la gestiva. Un'enunciazione che è possibile spiegare solo comprendendo appieno la complessità sociale napoletana settecentesca e le trasformazioni che la contrassegnarono, guardando perciò all'evoluzione dei ceti, per come si caratterizzò nella capitale, con tratti assolutamente tipici, a partire dalla seconda metà del Cinquecento, perdurando nelle sue linee essenziali per tutto il XVII secolo ed oltre¹⁵.

Questo, come accennato, si è rivelato un passaggio decisivo per la mia ricerca, che riguarda alcuni meccanismi di assistenza degli esposti della Casa Santa dell'Annunziata e, perciò, più in generale la questione della gestione della povertà. Un tema che – com'è noto – ha iniziato ad interessare la storiografia da qualche decennio, mostrando la necessità di illuminare anche gli strati sociali più bassi per poter davvero compiere un'analisi profonda di una qualsiasi società¹⁶. Senza gli studi ajelliani non avrei adeguatamente compreso e collocato storicamente alcuni aspetti dell'amministrazione dell'Annunziata, modello dell'assistenza partenopea.

Per queste ragioni prendo le mosse da un opuscolo secentesco riguardante il governo della capitale del Regno, scritto da un personaggio noto della politica cittadina, Francesco Imparato¹⁷, che tra l'altro si occuperà specificamente dell'Annunziata, dedi-

¹⁵ Cfr. Ajello 1994.

¹⁶ Cfr. Politi – Rosa – Della Peruta 1982; Ginzburg 2019, Postfazione.

¹⁷ L'obiettivo politico dell'Imparato era la piena legittimazione del popolo nell'amministrazione degli uffici pubblici della città. Cfr. Villari 1994, 107-108.

candole uno scritto riguardante la sua amministrazione¹⁸. Imparato chiarisce che la città di Napoli è divisa in

[...] tre sorti di persone, cioè in Nobiltà, Popolo e Plebe: pigliandosi il Popolo non in genere, ma in spetie distinto dalla Nobiltà, e dalla Plebe; e seben il Popolo distinto dalla Plebe non ha corpo da per sé, pur li più eletti, ricchi, e virtuosi che vivono civilmente senza far esercizi sordidi e meccanici rappresentano lo stato Popolare [...]¹⁹.

Emerge netta la distinzione tra popolo e plebe, laddove per popolo deve intendersi quello composto da «li più eletti, ricchi, e virtuosi», il «Popolo di Napoli che ha sempre partecipato al governo di questa città»²⁰, quello cioè che si situa nel mezzo, tra plebe e nobiltà e amministra gli uffici pubblici, esattamente come i nobili. Si tornerà sull'organicità tra amministrazione e nobiltà, perché è proprio questa correlazione che costituisce la dignità nobiliare, ossia la facoltà di far parte del governo della città, da cui è categoricamente esclusa la plebe.

Proprio a questo proposito, è utile evidenziare che la gestione di un luogo pio sembri essere percepita come secondaria rispetto agli altri uffici cittadini, al punto che i Governatori dell'Annunziata si rifiutavano di amministrare l'ente, temendo di perdere in nobiltà²¹. In effetti, il viceré non aveva formalmente riconosciuto queste cariche, e questo sembrava corrispondere al totale disinteresse della corona nei confronti del problema dell'amministrazione della povertà; ma, in realtà, è possibile collocare più adeguatamente questo atteggiamento vicereale, inscrivendolo compiutamente nelle complesse dinamiche attuali che segnavano la politica cit-

¹⁸ Imparato 1629.

¹⁹ Imparato 1604, 53.

²⁰ Imparato 1604, 64.

²¹ Imparato 1629, 21-22.

tadina²², comprese le amministrazioni dei luoghi pii. Guardando all'Annunziata si comprende, infatti, quanto l'amministrazione di questi enti fosse invece decisiva per la politica cittadina, visto che proprio loro avevano il contatto più immediato con la plebe, riuscendo di fatto ad esercitare una forma di controllo sociale che era decisiva per la stabilità dell'ordine. Il comportamento di quei Governatori che non volevano amministrare è piuttosto una spia molto eloquente dell'*habitus* popolare, che di fatto ne segnerà le sorti: gli esponenti del ceto mezzano che riuscivano a ricoprire i pubblici uffici erano in realtà più interessati a divenire nobili e a comportarsi come tali, che a governare secondo quelli che avrebbero dovuto essere i valori e le energie di un ceto in ascesa, finendo così per alimentare lo *status quo* in chiave marcatamente conservatrice. Le spinte innovatrici provenienti dal basso confluivano in modelli sociali ben collaudati ed inevitabilmente conservatori e questo era possibile perché in realtà non vi fu una discussione radicale della struttura sociale, che rimase fortemente gerarchizzata e informata da una disegualianza considerata inscritta nell'ordine naturale delle cose, e perciò indiscutibile.

In questi rapidi riferimenti ad una certa composizione politica della società napoletana in rapporto ai bisogni di assistenza, si schiude buona parte di quel mondo politico istituzionale, complesso e molto articolato, per comprendere il quale è necessario illustrare quali fossero le forze sociali in campo, gli interessi che le definivano, e cioè storicizzare quella tripartizione in nobiltà, popolo e plebe da cui si è partiti, collocando adeguatamente il cosiddetto ceto mezzano²³. Il riferimento è a quella tensione cetuale che caratterizzò la società napoletana per circa due secoli – dalla metà del Cinquecento fino all'avvento di Carlo di Borbone, nel 1734 – nella

²² Cfr. Muto 1982, 238.

²³ Cfr. Galasso 2005, XV-XVI.

quale Ajello individuò una specifica anomalia rispetto al contesto socio istituzionale europeo della formazione dello stato moderno²⁴.

Infatti, proprio mentre in Europa si stava formando lo stato accentrato, attraverso l'assolutizzazione della monarchia, a Napoli questo non accadeva. Il vicereame spagnolo, infatti, aveva sì attuato una politica di accentramento, ma questa era stata diretta contro la classe dirigente tradizionale, che era rappresentata dalla nobiltà, favorendo di contro il ceto mezzano, costituito da quei togati che avevano preso il posto della vecchia *élite* popolare delle arti e mestieri²⁵, gradatamente ascendendo agli uffici cittadini più importanti e spodestando l'aristocrazia²⁶. Ed è in questa dinamica cetuale, caratterizzata da fasi alterne dettate dai tentativi nobiliari di riguadagnare potere, che si riscontra l'anomalia di Napoli, perché prevarrà il ceto togato, con l'effetto di un totale annichimento di quello nobiliare, che invece, essendo tradizionalmente la classe dirigente del regno, a maggior ragione si sarebbe dovuta consolidare in questa fase, come punto di forza della monarchia²⁷.

Sono queste le ragioni per cui, come si accennava, il rapporto della città con i suoi poveri non può ricondursi alle linee tradizionali²⁸: quello che è stato identificato, giustamente, come un disinte-

²⁴ Cfr. Ajello 1996.

²⁵ Cfr. Comparato 1974, 94.

²⁶ Ajello 1994, par. 2.

²⁷ «Da questo punto di vista il caso napoletano era unico, singolare e perciò anomalo. Qui la creazione di strutture tecniche a cui affidare i compiti amministrativi e giudiziari aveva avuto conseguenze disastrose per la nobiltà, poiché le erano sottratti anche i compiti militari, di comando dell'esercito, della flotta, delle piazzeforti e dei governi provinciali. Una totale perdita di funzioni era ciò che stava avvenendo a carico dell'aristocrazia nel Regno, dove la perpetuità di quasi tutte le cariche giudiziarie maggiori aveva creato [...] un forte ceto di burocrati, sempre più indipendente». Cfr. Ajello 1996, 71.

²⁸ Cfr. Gutton 1977, 7-10.

resse della corona nei confronti della povertà, proprio mentre nel resto d'Europa s'avviava una presa in carico statale del problema, costituiva in realtà uno degli effetti della burocratizzazione della città, e delle gradazioni socio-istituzionali che la caratterizzavano, per le quali i miserabili rappresentavano un elemento politico saldamente nelle mani del potere dei togati²⁹. Lo schema classico di rappresentazione del potere dello stato, che vedeva contrapposti il re, attorniato da ecclesiastici e nobiltà, e il popolo, non era adattabile alla realtà socio-istituzionale napoletana, segnata da continue lotte cetuali, tese all'affermazione di interessi molto specifici. Solo guardando a queste dinamiche la formazione dello stato moderno traspare nelle sue articolazioni concrete, e svela lo schematismo di una formula rassicurante quanto vuota.

3. *La distinzione tra popolo e plebe*

L'anomalia è stata riscontrata guardando in particolare al depotenziamento e sostanziale rammollimento della nobiltà, che rappresentava la tradizionale classe dirigente e che dalla monarchia accentrata avrebbe dovuto ottenere nuova forza politica. Ma quel che interessa chiarire in questa sede è il contraltare dell'anomalia nobiliare, e cioè il popolo, in particolare quello crasso cui si riferisce Imperato e che rappresenta un dato di estremo rilievo. Il popolo, infatti, è nell'approccio socio-istituzionale che svela la sua complessità e tutto il suo peso politico³⁰. Si tratta di una componente

²⁹ In diverse occasioni il ceto dei togati aveva dimostrato di poter contare su un ampio consenso popolare. Molto significativa al riguardo è la cosiddetta rivoluzione di Masaniello, per la quale è stato dimostrato il ruolo decisivo svolto dai togati nel dirigere il popolo contro un tentativo di riscossa nobiliare. Cfr. Rovito 1986, 367-462.

³⁰ "Napoli popolarissima" è da leggersi anche in chiave polemica rispetto alla Napoli nobilissima di impostazione idealistica. Per approccio socio-istituzionale si intende, infatti, un approccio che tenga nel debito conto l'analisi

strategica e decisiva nelle dinamiche cetuali, perché il popolo, lo si è visto, non era affatto l'unità indistinta cui ideologicamente ci si è a lungo riferiti. Si trattava di un ceto rappresentante un'élite, che si era guadagnato questa posizione sociale sul campo. Soprattutto, questo ceto aveva modi di vita del tutto assimilabili a quelli dei nobili, con i quali condivideva quella virtù che conferiva la possibilità, e anzi il dovere, di amministrare i pubblici uffici. È a tal fine che si deve storicizzare il senso del richiamo continuo alla divisione in stati della società, e più specificamente a quello schema ternario cui ricorre anche Imperato, seppure per argomentare una tripartizione *sui generis* rispetto a quella tradizionale, visto che in luogo di Clero, Nobiltà e Popolo, compaiono Nobiltà, Popolo e Plebe.

Certo, che Imperato ricorresse ad uno schema tipico della società medievale per esprimere il disegno che si aveva in animo di realizzare per la società del XVII secolo non è di poco conto, perché testimonia l'elevato tasso di ambiguità che, a Napoli, contraddistinse il percorso di formazione dello stato moderno³¹. Lo schema viene necessariamente riempito di contenuti nuovi, ma questo non elimina l'ambiguità di fondo, che è data da un atteggiamento sostanzialmente conservatore, incapace cioè di mettere profondamente in discussione l'assetto sociale tradizionale, e anzi mirando a mantenere intatta la rigidità gerarchica basata su diseguaglianze considerate insuperabili³². L'ascesa borghese, infatti, si risolveva in un'assimilazione al grado sociale superiore cui si riusciva ad ascendere.

sociologica, conferendo il giusto peso alle istituzioni intese nel loro significato più ampio, e cioè come centri di consolidamento di interessi, e perciò di potere. Sono quegli interessi che è necessario far emergere se si vuol avere cognizione dello stato concreto di una determinata società, spesso poco conforme a quello ufficialmente dichiarato.

³¹ Cfr. Ajello 1995, 10 ss.

³² Villari 1994, 105-106.

È chiaro che questo uso piuttosto disinvolto della tripartizione sociale sia indice del suo valore sostanzialmente ideologico. Lo si coglie compiutamente, infatti, in un'opera francese dell'epoca, che non per nulla costituisce il punto di partenza del lavoro che ha avuto ad oggetto proprio l'analisi della portata ideologica dello schema ternario³³. Lì si dice chiaramente che l'ordine sociale si basa sulla divisione in tre classi: Clero, Nobiltà e Popolo. Quel che si può dire ai fini di questo intervento, e inevitabilmente schematizzando a proposito di un'idea politica così carica di contenuti, è che la tripartizione era considerata la forma perfetta di ordine sociale, perché corrispondente all'ordine naturale, ispirato dalla perfezione celeste:

[...] che la creazione non possa essere governata nell'eguaglianza, è quanto ci insegna l'esempio delle milizie celesti: vi sono degli angeli e vi sono degli arcangeli, i quali, manifestamente, non sono uguali, differendo gli uni dagli altri per potenza (*potestas*) e ordine (*ordo*)³⁴.

Una tripartizione, tuttavia, che si poneva come ad un livello superiore, un ideale verso cui tendere, da una situazione in realtà molto più articolata, fatta di molteplici gradazioni sociali, che riproducevano l'ineguaglianza naturale e, perciò, immodificabile:

[...] noi non possiamo vivere insieme in eguaglianza di condizione, anzi bisogna necessariamente che gli uni comandino e che gli altri obbediscano. [...] I sovrani comandano tutti quelli del loro Stato, indirizzando le loro disposizioni ai grandi, i grandi ai mediani, i mediani ai piccoli [...] e i piccoli al popolo. E il popolo che obbedisce a tutti costoro, è a sua volta distinto in più ordini e ranghi, affinché su ciascuno di essi vi siano dei superiori, che rendano ragione di tutto il loro ordine ai magistrati, e i magistrati ai sovrani [...]³⁵.

³³ Si tratta del lavoro di Duby 1981.

³⁴ Cfr. Duby 1981, 6.

³⁵ Cfr. Duby 1981, 4-5.

Si tratta dello schema politico tracciato da Loyseau, per la Francia del XVII secolo ma, come si accennava, è una struttura di potere ben più datata, e che si riprodurrà nel suo valore ideologico ben oltre il Seicento³⁶. Si è ritenuto utile farvi riferimento perché rileva il suo contenuto politico più solido, e cioè quale fosse la vera linea di demarcazione sociale, quella più concreta e perciò più significativa tra gli ordini e le gradazioni, che era la separazione tra chi comanda e chi ubbidisce; una cesura netta, in grado di riecheggiare nel corso di secoli e di sostenere forme di governo ben diverse tra loro, come il sistema feudale e la monarchia assoluta. È il popolo che deve ubbidire, ed è questo, in realtà, l'obiettivo più profondo che lo schema ideale tripartito persegue, quello cioè di trovare una legittimazione al mutismo degli oppressi, ed altresì un modo per nasconderli, a tal fine mistificando il concetto di popolo³⁷.

Questa è la forza politica dello scritto di Imperato: distinguere il popolo dalla plebe. Non era una specificità napoletana, tanto che lo stesso Loyseau sostiene che in Francia i cosiddetti ufficiali (*officiers*) fossero del tutto equiparati ai nobili, in base alla "dignità" che derivava loro dall'amministrazione degli uffici pubblici,

³⁶ Lo studio di Duby mira a dimostrare il valore sostanzialmente ideologico della divisione ternaria della società, mettendo a confronto fonti cronologicamente distanti. L'opera di Loyseau, da cui si prendono le mosse perché ricerca considerata paradigmatica dell'assetto sociale francese, viene messa in relazione con quella di de Torquat, del 1951, e con quelle di Adalberone, vescovo di Laon, e di Gerardo, vescovo di Cambrai, risalenti all'XI secolo: la società appare sempre divisa tra chi prega, chi combatte e chi lavora. Per l'evoluzione in senso laico ed economico dello schema tripartito, segnato dal passaggio dalla parola "ordine", di origine religiosa, alla parola "stato", cfr. Le Goff 1999, 277 ss. Sulla tripartizione si rinvia anche, necessariamente, a Bloch 1999, 377 ss.

³⁷ «È chiaro che lo schema tripartito è un simbolo di armonia sociale, come l'apologo di Menenio Agrippa sull'interdipendenza fra membra e stomaco, è uno strumento immaginoso di disinnescamento della lotta di classe e di mistificazione del popolo». Cfr. Le Goff 1999, 280.

quella dignità che Imparato definisce virtù. L'autore aveva infatti analizzato le classi dominanti francesi, soprattutto soffermandosi sulla qualificazione di ufficio pubblico, e ne aveva dedotto proprio la centralità della dignità, non tanto nella misura in cui equiparava il ceto degli ufficiali a quello dei nobili, ma in quanto staccava definitivamente il popolo dalla plebe³⁸.

La plebe non avrebbe mai potuto ambire ad alcuna carica, perché non aveva alcuna dignità, avendo come impegno primario quello di procacciarsi il vitto quotidianamente. È questo l'elemento decisivo della divisione ternaria. Imparato, infatti, utilizza la parola "sorti", e non ordini o stati. Ed è un'accortezza anche questa dal sapore profondamente politico, perché rende ancor più chiaro il suo obiettivo, che è appunto l'isolamento della plebe: la plebe non ha virtù, nel senso ormai chiaro di attitudine al governo, ed è questo che la esclude dall'idea di ordine, e cioè, concretamente, dalla classe dei dominanti:

Ordo designa un corpo privilegiato, isolato dal resto, investito di responsabilità particolari, che rende manifesta la propria coesione, la propria superiorità, la propria dignità attraverso il rango di cui gode nei cortei religiosi, militari, o legati ad altre celebrazioni pubbliche³⁹.

³⁸ «Il *signeur* era un proprietario fondiario e l'*officier* era un borghese, ma l'uno e l'altro si differenziavano dal popolo. L'elemento di differenziazione dal popolo sarebbe stato dato, secondo Loyseau, dal possesso di una *dignité*, la quale contraddistingueva quelli che facevano parte delle classi dominanti». Cfr. Mastellone 1965, 452; a questo articolo si rinvia per un'analisi del valore politico complessivo dell'opera di Loyseau.

³⁹ Cfr. Duby 1981, 93. Può dirsi che la parola *ordo* designasse chiaramente la distinzione tra dominanti e dominati: «Il termine *ordo* (...) appartiene al vocabolario religioso e si applica in generale ad una visione religiosa della società, ai chierici e ai laici, allo spirituale e al temporale: Non ci possono essere dunque che due ordini, *clerus* e *populus* (...). Infine, solamente i giuristi moderni hanno voluto, senza alcuna parvenza di ragione, stabilire una distinzione fra la classe,

Rendere visibile la massa oppressa e miserabile, da un lato era decisivo ad elevare i togati, ma dall'altro faceva sì che la plebe divenisse apertamente l'elemento potenzialmente sempre in grado di sovvertire l'ordine. La pericolosità sociale sarà il tratto distintivo di "questa parte di popolo", sarà, cioè, il tratto distintivo della povertà⁴⁰. Lo schema ternario è ancora utile allora, perciò Imparato lo usa: continua a preservare le diseguaglianze e, quindi, il dovere di obbedire.

La tripartizione, a questo punto, appare in tutta la sua portata ideale, svelando infine un'articolazione sociale molto complessa che si snodava come una catena, ogni anello della quale era caratterizzato dal controllo che il grado sociale superiore svolgeva sul suo inferiore, per darne conto a chi governava sopra di lui. Era questa catena, in realtà, che consolidava l'ordine sociale, perché teneva conto delle molteplici gradazioni che c'erano all'interno. La plebe costituiva la base di tutta questa costruzione e la reggeva. Per questo era stato necessario nasconderla, mascherandola nell'indistinzione popolare: non era opportuno che fosse politicamente chiaro che gli stati superiori affondassero i loro privilegi nella completa sottomissione di un'enorme massa di persone.

È questa, dunque, la "Napoli popolarissima": una città in cui il popolo, nella sua composizione così stratificata e multiforme,

la cui definizione sarebbe economica, e l'ordine, la cui definizione sarebbe giuridica. Poiché l'ordine è religioso ma, proprio come la classe, è fondato su basi economico-sociali. La tendenza reale degli autori e degli utilizzatori dello schema tripartito del Medioevo a fare delle tre classi che esso comprende degli «ordini», rispondeva dunque all'intenzione di consacrare questa struttura sociale, di farne una realtà obiettiva ed eterna, creata e voluta da Dio, di rendere impossibile una rivoluzione sociale». Cfr. Le Goff 1999, 282-283.

⁴⁰ È noto che dall'epoca moderna iniziò a mutare la concezione del povero, considerato prevalentemente elemento di disordine sociale e, perciò, pericoloso. Cfr. Piccini 2020.

rappresentava un elemento politico a tutto tondo, non solo nella sua componente attiva, costituita dal ceto mediano, ma soprattutto come plebe, che era l'ago della bilancia dell'ordine sociale; del "popolo", infatti, si aveva paura e si cercava sempre di prevederne e contenerne gli umori, perché era la base della costituzione materiale del regno.

Riferimenti bibliografici:

- Abbamonte O. 2024, *Raffaele Ajello. Uno storiografo tra idealismo e pragmatismo*, in Del Bagno 2024, 143-170.
- Ajello R. 2023, *Il preilluminesimo giuridico*, Ristampa, Napoli.
- Ajello R. 2007, *Il diritto, campo marzio della ragion pratica*, Premessa a D. Luongo, *Consensus gentium. Criteri di legittimazione dell'ordine giuridico moderno*, vol. I, Napoli 2007.
- Ajello R. (a cura di) 1997, *Racconto di varie notizie, 1700-1732*, Napoli.
- Ajello R. 1996, *Una società anomala. Il programma e la sconfitta della nobiltà napoletana in due memoriali cinquecenteschi*, Napoli.
- Ajello R. 1995, *Stato moderno e critica dell'ontologismo a proposito di un testo classico del libertinismo*, "Frontiera d'Europa" 2, 5-36.
- Ajello R. 1994, *La parabola settecentesca*, in G. Pugliese Carratelli (a cura di), *Storia e civiltà della Campania, Il Settecento*, Napoli.
- Bloch M. 1999, *La società feudale*, Torino.
- Comparato V.I. 1974, *Uffici e società a Napoli (1600-1647). Aspetti dell'ideologia del magistrato nell'età moderna*, Firenze.
- Croce B. 1954, *La storia come pensiero e come azione*, Bari.
- Del Bagno I. 2019, *Spade e toghe nella lezione di Raffaele Ajello*, in F. Di Donato (a cura di), *Il diritto utile. Teorie e storiografie del dissenso in una vita per la critica, in onore di Raffaele Ajello*, Napoli.
- Del Bagno I. (a cura di) 2024, *Raccontare i Maestri della Storia del diritto. Incontri di Studio dell'Associazione Raffaele Ajello*, Pozzuoli.
- Galasso G. 2005, *Napoli spagnola dopo Masaniello*, Roma.
- Ginzburg C. 2019, *Il formaggio e i vermi*, Milano.
- Gutton J. P. 1977, *La società e i poveri*, Milano.
- Imparato F. 1604, *Delle piazze della città di Napoli*, Napoli.
- Le Goff J. 1999, *La civiltà dell'Occidente medievale*, Torino.

- Luongo D. 2023, *Nota introduttiva a Il preilluminismo giuridico*, ristampa, Napoli.
- Mastellone S. 1965, *Introduzione al pensiero politico di Charles Loyseau*, "Critica storica" 4, 446-468.
- Muto G. 1982, *Forme e contenuti economici dell'assistenza nel mezzogiorno moderno: il caso di Napoli*, in Politi – Rosa – Della Peruta 1982, 237-258.
- Piccinni G. 2020 (a cura di), *Alle origini del welfare. Radici medievali e moderne della cultura europea dell'assistenza*, Roma.
- Politi G. – Rosa M. – Della Peruta F. (a cura di) 1982, *Timore e carità. Atti del Convegno «Pauperismo e assistenza negli antichi stati italiani»* (Cremona, 28-30 marzo 1980), Cremona.
- Rovito P. L. 1986, *La rivoluzione costituzionale di Napoli (1647-1648)*, "Rivista Storica Italiana" 98, 367-462.
- Villari R. 1994, *La rivolta antispagnola a Napoli. Le origini (1585-1747)*, Roma-Bari.

Simone Marcenaro, *La società dei poeti. Per una nuova sociologia dei trovatori*, premessa di Maria Luisa Meneghetti, Milano, Mimesis, 2023 (“Mirails. Letterature medievali d’Europa”, 4), pp. 276.

di CAROLINA BORRELLI*

1. *Premessa*

Il bilancio critico e le originali considerazioni di Simone Marcenaro ne *La società dei poeti. Per una nuova sociologia dei trovatori* riportano all’attenzione degli specialisti della lirica occitana una delle prospettive interpretative di maggiore successo per gli studi della poesia medievale: la cosiddetta tesi sociologica di Erich Köhler (1924-1981). Dalla lezione di Werner Krauss, conosciuto all’Università di Lipsia, il filologo tedesco eredita e valorizza la correlazione tra evoluzione letteraria e sviluppo sociale, cioè il legame tra istanze politiche e culturali, descrivendo la produzione artistica come “lo specchio spirituale e l’interpretazione della situazione della società umana a uno stadio preciso della sua storia”¹.

* CNR (Firenze), carolina.borrelli3008@gmail.com

¹ Köhler 1962, 5-6.

Il contributo di Köhler non si limita però alla provenzalistica. È quindi opportuno ripercorrere i caratteri principali del suo metodo, per poi introdurre il recente saggio di Marcenaro, di cui si evidenziano gli elementi di maggiore innovatività anche in relazione alla ‘teoria sociologica’.

2. Erich Köhler e la tesi sociologica

La tesi di Köhler è un’importante espressione del nuovo indirizzo di ricerca assunto dalla sociologia europea dal secondo Novecento a oggi. L’orientamento dello studioso tedesco si è affiancato e in parte contrapposto al sistema del coevo Lucien Goldmann, improntato all’individuazione di dirette analogie tra la struttura dell’opera letteraria (espressione di una ‘coscienza individuale’) e il suo contesto sociale d’origine (la ‘coscienza collettiva’). Sebbene a Goldmann vada riconosciuto il merito di aver posto l’attenzione sul ruolo dell’opera d’arte in ambito sociologico, già Cesare Segre richiamava alla cautela nei confronti del ricorso alla perfetta omologia tra le “strutture individuali” e le “strutture storiche”².

In uno dei più approfonditi resoconti della ricerca di Köhler, Wolfgang Orlich ha evidenziato l’importanza fondativa del suo pensiero nell’ambito della sociologia letteraria: quest’ultima, nell’esperienza köhleriana di impostazione marxista, non si ferma all’analisi delle “condizioni materiali determinabili empiricamente della produzione e della distribuzione letteraria”, ma intende rappresentare un vero e proprio “metodo della scienza della letteratura”³. A questo scopo, l’analisi di Köhler ha come punto di partenza l’opera letteraria nella sua dimensione estetica, cioè lo studio del testo e del processo creativo a partire dalle sue costanti formali (i generi, i temi, i motivi). Esso è parallelamente posto in relazione al contesto di

² Segre 1969.

³ Orlich 1982, 307.

origine attraverso quattro livelli mediatori: le circostanze storiche; la coscienza e la cultura dell'autore; la sua appartenenza a una classe o a un gruppo sociale determinati; infine, il genere letterario scelto. L'originalità dell'operazione di Köhler risiede quindi nelle proposte di contestualizzazione del testo letterario in un arco cronologico particolarmente esteso, all'interno del quale vengono di volta in volta ricercate le principali implicazioni ideologiche e politiche.

Da filologo romanzo, il primo campo di applicazione dell'approccio storico-sociologico è la letteratura medievale. Partendo dallo studio della lirica occitana, Köhler ritiene che il vincolo amoroso cantato dai poeti del *Midi* francese rappresenti una macrometфора dei rapporti socioeconomici della realtà feudale: l'asservimento alla dama da parte dell'io lirico rispecchierebbe infatti una forma di adattamento alle esigenze di un ordine sociale preconstituito, nonché il mezzo necessario all'ottenimento dell'approvazione e dell'accoglienza da parte del signore feudale. In base alla tesi köhleriana, la poesia dei trovatori si farebbe tramite di una tensione corporativa e di una precisa ideologia di classe. Tra le principali implicazioni di questa ricostruzione, Maria Luisa Meneghetti ha evidenziato come Köhler, soffermandosi sulla *Kommunikationssituation*, abbia "chiaramente mostrato come, nella *performance* trobadorica, la solidarietà e l'interazione fra produttore e destinatari di un testo sia totale" e agevolata dal "comune riconoscimento di determinati valori culturali e l'adesione a una medesima ideologia"⁴.

Köhler ha fornito una lettura di stampo sociologico anche per il romanzo francese medievale, nei cui intrecci ha riconosciuto l'importanza del meccanismo dell'*aventure*. Quest'ultimo esemplifica in rapporto alla tradizione oitanica una lettura proposta da György Lukács ne *La théorie du roman* (Paris 1916), per la quale il viaggio dell'eroe romanzesco costituisce un percorso verso l'affermazione

⁴ Meneghetti 1992, 20.

della propria identità. In un'ottica evolutiva, condizionata dall'emergere di nuove forme di potere, il romanzo francese in prosa del XIII secolo muta con l'avvento della monarchia, e con esso il concetto di 'avventura' evolve in tensione religiosa (come dimostra il tema della ricerca del Graal), rispecchiando la frustrazione del ceto nobile di fronte alla perdita dei propri privilegi. L'interesse di Köhler si estende però anche ai protagonisti del romanzo moderno, la cui psicologia viene interpretata come il riflesso di conflitti impersonali, generalizzabili a partire dai complessi mutamenti storici.

Per recepire la portata di queste informazioni nel contesto in cui furono proposte, è opportuno avanzare una considerazione di carattere generale. Due elementi accomunano l'interesse del filologo nei confronti della letteratura medievale e del romanzo francese moderno: in primo luogo, la centralità della dinamica amorosa e le motivazioni sociali ad essa soggiacenti (da un lato, il desiderio di affermazione e di legittimazione di classe; dall'altro, l'autodeterminazione garantita dal denaro della società borghese); in secondo luogo, il ruolo cruciale della dialettica storico-filosofica 'caso-necessità' come tema e motore della rappresentazione letteraria. Per Köhler, infatti, il racconto è un genere caratterizzato dall'arbitrarietà assoluta del caso: da una parte, nelle narrazioni medievali, al caso corrisponde la provvidenza divina; dall'altra, nel romanzo francese moderno, in cui il fondamento del legame amoroso è la necessità economica, il potere del caso regola tiranicamente i rapporti tra i personaggi. In questo senso, la lezione köhleriana è in parte ripresa da Romano Luperini ne *L'incontro e il caso. Narrazioni moderne e destino dell'uomo occidentale* (Bari-Roma 2007), che richiama fin dal titolo il saggio di Köhler *Il romanzo e il caso. Da Stendhal a Camus* (Bologna 1990), traduzione italiana di *Der literarische Zufall, das Mögliche und die Notwendigkeit* (München 1973). Luperini riconosce, a proposito del rapporto tra "scacco privato" e "scacco politico" nei romanzi di Gustave

Flaubert, come il caso sia “un aiutante nel compimento di una necessità universale, quella storica, che rivelerebbe la fragilità non solo di un personaggio ma di una classe, la borghesia, incapace di portare avanti il progetto di una rivoluzione democratica”⁵. Seguendo lo stesso ragionamento, il riflesso di un’evoluzione storica di segno opposto è individuato da Köhler nella *Recherche* di Marcel Proust: nel romanzo, di fronte a una nobiltà priva di funzioni, a una borghesia parassitaria e al progressivo annientamento dell’antagonismo di classe, il personaggio trova realizzazione nella completa astrazione estetica di una vita possibile solo nell’opera d’arte. In definitiva, con il binomio ‘caso-necessità’, al quale si associano quelli di ‘ideale-realtà’ e di ‘individuo-società’, Köhler si inserisce nella linea di studio del realismo romanzesco, rintracciando nell’opera letteraria di stampo borghese la correlazione tra disillusione della vita personale e fallimento della rivoluzione sociale.

Per concludere questa ricognizione dei contributi di Köhler, è opportuno menzionare il *Grundriss der romanischen Literaturen des Mittelalters* (GRLMA), realizzato in collaborazione con Hans-Robert Jauss e, in particolare, il saggio *Theorie der Gattungen und Literatur des Mittelalters* (1972). In base alla tesi köhleriana, anche l’origine dei generi letterari trova una spiegazione nella ‘teoria sociologica’: riprendendo e precisando un’intuizione di Theodor W. Adorno⁶, Köhler ritiene che la loro genesi e il loro sviluppo siano profondamente interrelati ai processi di differenziazione di classe. Tra i compiti della sociologia della letteratura vi è quindi anche quello di determinare il rapporto tra il sistema dei generi e il sistema sociale: più un sistema di generi è variegato, maggiore è la contraddizione sociale del suo contesto. In tal senso, “l’universale dei generi letterari” non va più caratterizzato

⁵ Luperini 2007, 99.

⁶ Cfr. in particolare Adorno 1979, 46-64.

“in modo normativo (*ante rem*) o classificatorio (*post rem*) bensì storico (*in re*)”⁷.

In definitiva, la ‘teoria sociologica’ di Köhler si basa sull’idea che la dimensione finzionale della letteratura sia in grado di ‘mediatizzare’ una dinamica sociale. D’altronde, le categorie di ‘caso’ e di ‘necessità’ consentono allo studioso di interrogarsi sull’atto stesso della produzione letteraria: lo scrittore agisce infatti nello spazio di libertà dell’epoca in cui opera, trovandosi di fronte a una somma di possibilità socialmente e storicamente determinate.

3. *Il punto su La società dei poeti di Simone Marcenaro*

È necessario ripartire dalla lirica trobadorica per comprendere le novità dell’opera di Marcenaro. La lettura di Köhler ha trovato un nutrito e convinto seguito: soffermandosi sulla realtà italiana, la ‘teoria sociologica’ ha avuto come principali uditori Mario Mancini e Niccolò Pasero, il fondatore della rivista *L’immagine riflessa*, che richiama nel nome il debito nei confronti del maestro. È in effetti opportuno citare Gianfranco Folena, per cui la sociologia letteraria tedesca e la teoria di Köhler avrebbero mostrato le “‘immagini’ della società riflesse nel pozzo della letteratura”⁸; è infatti chiaro solo in tal senso come la tesi köhleriana abbia contribuito alla creazione di una vera e propria ‘scuola’, imponendosi nella critica letteraria come una delle più fortunate prospettive interpretative.

Il saggio di Marcenaro prende quindi le mosse dal riesame di alcuni aspetti della ‘teoria sociologica’ di Köhler, altresì rilevandone i difetti. Tra questi, lo studioso evidenzia il complessivo appiattimento dell’esperienza trobadorica: il filologo tedesco, infatti, non riconosce i profondi cambiamenti tra le diverse generazioni di poeti, sacrificando il profilo storico-culturale di ciascun autore. Que-

⁷ Jauss 1989 [1977], 224.

⁸ Folena 1997, 264-272, in particolare 265.

sto «atteggiamento aprioristico» restituisce dunque un'immagine irrealistica dell'amore cortese propria a “un organismo ideologico compatto e immutabile”⁹. È tuttavia significativo evidenziare come tale approccio critico sia stato promosso da Mario Mancini come uno dei pregi del lavoro di Köhler:

[...] è proprio questa la forza del suo *approach*: attraversare i testi come una totalità caotica, affidandosi sia alla verifica di grandi ipotesi teoriche, sia alla forza di attrazione dei materiali. Tener conto subito di tutti i livelli di mediazione, e della cronologia, e dell'evoluzione letteraria [...] è certo più corretto dal punto di vista della «letterarietà», ma può facilmente risolversi in un processo quasi tautologico di pura descrizione, invece che introdurci nel campo avventuroso e avvincente delle ipotesi¹⁰.

Svincolandosi dalle posizioni marxiste e rivalutando la cosiddetta ‘sociologia della superficie’, Marcenaro indaga con i più recenti strumenti della sociologia gli aspetti principali della società dei trovatori, rifuggendo con forza dal pericolo della “pura descrizione”. Ne *La società dei poeti* lo studioso suggerisce di identificare i trovatori non più con gli esponenti di una “classe” determinata – intesa marxianamente come un’“aggregazione di persone che condividono la medesima posizione nell’attività produttiva e nella gerarchia del potere politico”¹¹ –, bensì con i membri di un ‘gruppo’ e di una ‘rete’ sociale. Come si legge nella *Nota introduttiva a La società dei poeti*, a sostegno dell’“idea della cultura trobadorica [...] come frutto dell’interazione di diverse reti sociali”¹² hanno contribuito almeno due fondamentali snodi della sua ricerca:

⁹ Marcenaro 2023, 12.

¹⁰ Mancini 1985 [1970], IX-XXXVI, in particolare XVI.

¹¹ Marcenaro 2023, 14.

¹² Marcenaro 2023, 9.

l'indagine condotta sull'*aequivocatio* nella lirica medievale (che ha dato vita al volume del 2010, *L'aequivocatio nella lirica galego-portoghese medievale*, Alessandria), nell'ambito della quale Marcenaro si muove tra tradizioni romanze diverse (in particolare, quelle galego-portoghese e occitana); l'esperienza di ricerca per il progetto dell'*Atlante Prosopografico delle Letterature Romanze Medievali (XII-XIII secolo)*, che ha per scopo la creazione di una banca dati utile alla ricostruzione delle reti di contatto tra personalità storiche e produzione letteraria¹³. La profonda conoscenza della realtà storico-culturale del periodo di riferimento regge un tentativo interpretativo diverso da quello dei lettori precedenti della teoria köhleriana: Marcenaro si interroga infatti non solo sull'attendibilità dell'idea che alla base delle diverse forme del poetare medievale vi sia un conflitto sociale, ma anche sulla natura stessa di tale dialettica. Partendo dal presupposto che il perseguimento di una "nuova sociologia" comporta la necessaria rinuncia a macro-categorie difficilmente gestibili e al rinvenimento delle "ragioni profonde per la nascita della *fin'amor*"¹⁴, ne *La società dei poeti* vige l'importanza della rigorosa ricostruzione del contesto sociale di riferimento.

Le linee perseguite per la rilettura della teoria köhleriana sono essenzialmente quattro: a) l'analisi delle parole-chiave utilizzate per l'elaborazione della 'teoria sociologica' e la loro interpretazione (Capitolo I); b) la descrizione delle relazioni sociali nella 'rete' trobadorica (Capitolo II); c) lo studio minuzioso del contesto e della formazione culturale del poeta in lingua d'*oc* (Capitolo III); d) l'esame della lingua poetica dei trovatori, in relazione alla realtà storico-sociale in cui essa nasce (Capitolo IV).

¹³ *PARLI*: <https://parli.seai.uniroma1.it/content/about-atlas> (ultimo accesso 12-01-2025).

¹⁴ Marcenaro 2023, 12.

La nuova interpretazione fornita da Marcenaro di alcune parole-chiave del linguaggio trobadorico è favorita dal sistematico ritorno ai testi e allo studio della loro profonda “evoluzione semantica”, parallela alla trasformazione dell’immagine e della funzione sociale del poeta¹⁵. A questo proposito, risultano fondamentali le considerazioni avanzate sul lemma *joven* nel paragrafo 1.2 del capitolo I (dal titolo *Joven, soudadiers e Marginal men*), dove lo studioso tedesco aveva individuato l’etichetta normativa dei membri di una classe sociale specifica, quella dei cavalieri senza feudo, di cui i trovatori si sarebbero fatti portavoce nella loro poetica¹⁶. Mediante l’analisi delle occorrenze del lemma in ambito trobadorico, Marcenaro dimostra convincentemente come il termine non abbia una genesi ideologica, quanto piuttosto – tra le ipotesi più accreditate – una possibile matrice letteraria, fortemente debitrice dell’influenza ovidiana sulla produzione lirica in lingua d’oc: riferimenti espliciti agli *iuvenes* sono presenti infatti nell’*Ars amatoria* e nei *Remedia amoris*, configurandosi come un motivo ricorrente in contesto erotico. Focalizzando quindi l’attenzione sui testi, lo studioso deduce come il termine abbia assunto presso gli autori del periodo classico del *trobador* una connotazione sì ideologica (“la gioventù è una qualità cortese, intesa come parte centrale di una nuova ideologia fondata sulla liberalità e sul perseguire il vero amore”¹⁷), ma non strettamente sociale: essa è comune tanto ai cosiddetti *soudadiers* – intesi da Köhler come i cavalieri desiderosi di un cambiamento di *status* (ma è anche su questo termine che Marcenaro si sofferma) – quanto ai membri della nobiltà feudale. L’approfondita analisi non nega però l’importanza sociologica del termine nella produzione di alcuni trovatori: Marcenaro evidenzia ad esempio nell’opera del

¹⁵ Marcenaro 2023, 33.

¹⁶ Cfr. a questo proposito Köhler 1966, 569-583.

¹⁷ Marcenaro 2023, 24.

poeta Marcabru come la critica dei baroni avari – appunto, privi della qualità cortese della ‘giovinezza’ – si sposi alle pretese “dell’unico, vero gruppo emergente [...]: quello dei poeti girovaghi”¹⁸. Il conflitto che ne deriva non ha la stessa accezione della dialettica ammessa da Köhler in ambito feudale, ma si configura piuttosto come un confronto di stampo moralistico. L’importanza del nuovo approccio sociologico di Marcenaro risiede dunque nella costante interrogazione sull’evoluzione del ruolo del trovatore, fino all’immagine tutta duecentesca del “poeta come figura sociale e culturale dotata di una marcata individualità e riconoscibilità”¹⁹.

L’analisi lessicale e semantica si estende quindi ai principali termini della “metafora feudale”, intesa come la codificazione del legame amoroso “nei termini di un rapporto feudale”²⁰. A questo proposito, risulta significativa la pervasività del lessico giuridico nel linguaggio poetico, che viene fatta risalire da Marcenaro all’esperienza diretta dei trovatori con la pratica orale dei giuramenti di fedeltà (i *serments*), che porta alla “risemantizzazione” nel contesto amoroso “di un lessico tecnico”²¹. Anche su questo punto Marcenaro ricorre alla documentazione a disposizione (e, in particolare, alle *vidas*, le biografie dei trovatori) per evidenziare la generale assenza (“se non in pochi casi”²²) della figura del trovatore-vassallo e l’estraneità dei trovatori non nobili dal sistema piramidale feudale. Inoltre, lo studio dei contesti di occorrenza del lessico specifico conduce il lettore ad almeno due considerazioni: da un lato, il lessico giuridico-feudale (soprattutto nei poeti delle prime generazioni) non è impiegato prettamente in ambito

¹⁸ Marcenaro 2023, 29.

¹⁹ Marcenaro 2023, 32.

²⁰ Di Girolamo 2021, 41.

²¹ Marcenaro 2023, 48.

²² Marcenaro 2023, 49.

amoroso; dall'altro, al contrario di quanto evidenziato da Köhler, l'impianto metaforico si sviluppa solo nel pieno Duecento, non risultando universalizzabile all'intera parabola trobadorica.

La prospettiva evoluzionistica adottata da Marcenaro nell'analisi della lingua poetica trobadorica contribuisce al riconoscimento dell'estensione semantica dei suoi termini chiave e della loro conseguente polisemia. Ciò non toglie che alcuni parametri della 'teoria sociologica' di Köhler, come quello della mobilità sociale garantita dall'esercizio del poetare, che porta all'affermazione dei *paubres cavaliers*, vengano accolti e confermati dai rilievi di Marcenaro. La novità rispetto a questo sistema, però, risiede nella storicizzazione del percorso trobadorico e nel recupero puntuale delle fonti. In effetti, l'approccio di Marcenaro richiama la lezione di Maria Corti. Quest'ultima, dialogando con i risultati del filologo tedesco in *Principi della comunicazione letteraria* (Milano 1976), avanza la proposta alternativa di una 'microsociologia' interessata a una lettura lunga e a ispezioni ripetute e maggiormente minute sui singoli testi.

Passando alla seconda linea di percorrenza, cioè all'analisi degli "spazi politici, sociali e culturali"²³ in cui nasce la poesia trobadorica, lo studioso precisa la rilevanza della corte, definita come "uno spazio ad alta funzionalità", un luogo fisico e ideale in cui "ciascun personaggio svolge un ruolo ben preciso ed è organico al suo funzionamento"²⁴. Dunque, nel sistema-corte, "i trovatori costituiscono un gruppo sociale [...] più o meno numeroso a seconda della *largueza* ['generosità'] del signore e della situazione politica contingente"²⁵, costretti proprio per questa ragione (e cioè per la loro estraneità dalla "*familia* cortese") a vagare di corte in corte alla ricerca di un sostegno in primo luogo economico. Il ri-

²³ Marcenaro 2023, 45.

²⁴ Marcenaro 2023, 55.

²⁵ Marcenaro 2023, 56.

conoscimento della funzione ‘politica’ della poesia trobadorica, obnubilata nella teoria di Köhler a favore della produzione di argomento principalmente amoroso e dottrinale, consente a Marcenaro di rivalutare la complessità del ruolo del trovatore nel sistema-corte. In quest’ultimo, infatti, i poeti fanno “gruppo”: la loro “identità sociale” (*entitativity*, secondo la terminologia adottata da Donald T. Campbell) risiede nell’atto stesso del *trobar*, “il fattore che permette il livellamento sociale di individui con un retroterra che può anche essere diversissimo”²⁶.

La nuova “teoria delle reti” applicata alla formazione della “società dei poeti” si basa sulle più recenti acquisizioni della sociologia, come quella di Bruce W. Tuckman del 1965, formalizzata dallo stesso insieme a Mary Ann Jensen nel 1977, a proposito delle cinque fasi dello sviluppo di un gruppo sociale (*forming and relationship, development, storming and conflict, norming and performing, adjourning*). Pur riconoscendo che “usare un modello elaborato per le società contemporanee” possa indurre il rischio di elaborare ipotesi anacronistiche, Marcenaro sperimenta l’applicazione di queste categorie al “gruppo sociale” dei poeti, estendendo il potenziale del principio uniformista, “secondo il quale ciò che è accaduto in passato, a livello di struttura profonda” è analogo a quanto si può verificare nel presente²⁷. In altri termini, la ‘struttura profonda’ sarebbe legata alla costituzione di gruppi sociali e alla progressiva organizzazione in reti. Ciò trova pienamente riscontro nel campo di indagine di Marcenaro, in virtù di uno degli aspetti caratterizzanti della poetica trobadorica: la forte componente dialogica. Impiegando la terminologia propria alla *Social Network Analysis (SNA)*, un approccio “che ha l’obiettivo di descrivere le relazioni sociali attraverso rappresentazioni geometrico-matematiche”²⁸.

²⁶ Marcenaro 2023, 69.

²⁷ Marcenaro 2023, 70-71.

che”²⁸, Marcenaro inizia la sua indagine dall’individuazione di alcuni “descrittori”, tra i quali evidenzia quello dello “spazio culturale”, “uno spazio ideale, non limitato da barriere geografiche, all’interno del quale si costituisce una determinata rete articolata al suo interno da rapporti piuttosto fitti, di natura innanzitutto intertestuale e interdiscorsiva”²⁹. L’applicazione di questo metodo di analisi, di cui è opportuno evidenziare l’estrema originalità nell’ambito degli studi letterari, risulta convincente per il contesto di produzione della poesia trobadorica, sviluppato intorno ad alcuni ‘spazi culturali’ ricorrenti, ricostruiti approfonditamente da Marcenaro³⁰ col fine di descrivere la gradualità e la complessità dei rapporti sociali. Tra questi, vale la pena di menzionare almeno l’analisi condotta dallo studioso sulla dicotomia trovatore/giullare, alla quale sembra corrispondere dalle fonti trobadoriche una polarità sia di tipo artistico, sia di tipo economico. Ciò impone nella linea di ricerca perseguita da Marcenaro tanto la definizione del trovatore secondo il suo profilo socioeconomico, quanto secondo la sua formazione culturale, quest’ultima oggetto dell’ampia analisi del Capitolo III.

Le pagine de *La società dei poeti* dedicate ai centri scolastici ed educativi del sud della Francia sono senza dubbio un riferimento imprescindibile per lo studio del livello culturale dei trovatori e della letteratura scientifica ad esso dedicata. Particolarmente apprezzabile, a questo proposito, la presenza di registi ragionati delle presenze librarie nelle biblioteche di monasteri e cattedrali precedenti il XIII secolo³¹. Tra i punti di maggiore interesse della nutrita ricostruzione di Marcenaro vi è sicuramente l’accento

²⁸ Marcenaro 2023, 75.

²⁹ Marcenaro 2023, 77.

³⁰ Marcenaro 2023, anche graficamente, come si vede nei sociogrammi alle pagine 82-83.

³¹ Marcenaro 2023, 121-122, 124-126.

posto sulla contrapposizione tra *letras* e *trobar*, cioè tra istruzione scolastica e arte del poetare, e, quindi, tra formazione ‘verticale’ e ‘orizzontale’: la poca considerazione della prima presso i biografati duecenteschi, infatti, “suggerisce che i trovatori avessero un certo grado d’istruzione, raggiungibile attraverso diversi gradi di formazione, ma che la pratica trobadorica” – che è una condizione necessaria al loro riconoscimento nella struttura sociale cortese – “avvenisse al di fuori dei canali comuni di istruzione scolare e in qualche modo in opposizione a questi ultimi”³². Se si verifica una diffusione capillare del repertorio di figure retoriche, risalente all’“autocoscienza culturale” dei trovatori, costituitasi indipendentemente dallo studio delle fonti latine, ragiona Marcenaro, è proprio in virtù del consolidamento di quelle reti sociali e culturali di cui si rende conto nel Capitolo II³³. Insomma, dall’esame approfondito della formazione della figura del trovatore si deduce con lo studioso come anche “il tema della *literacy* in epoca medievale” rappresenti “un problema di natura sociologica”³⁴.

Il quarto e ultimo capitolo origina dal tentativo di comprendere la possibile “relazione tra la conformazione sociale del fenomeno trobadorico e l’uso della lingua volgare”³⁵, secondo una prospettiva sociolinguistica. A questo proposito, l’autore recepisce la lezione di Alberto Varvaro, il quale ha a più riprese evidenziato l’importanza nella linguistica storica della variabile sociale. Ciò viene svolto partendo dalla distinzione tra la “sociolinguistica della società”, incentrata sulla relazione tra “cambio linguistico e l’interazione dei vari gruppi sociali”, e la “sociolinguistica del linguaggio”, incentrata sullo studio della “variazione interna di

³² Marcenaro 2023, 133.

³³ Marcenaro 2023, 139.

³⁴ Marcenaro 2023, 156.

³⁵ Marcenaro 2023, 161.

un *corpus* linguistico secondo parametri ben determinati [...] e al rapporto che essa ha con l'interazione sociale"³⁶. Anche in questo caso, rispetto alle tendenze precedenti, i dati vengono riferiti allo sviluppo diacronico. Il tentativo è chiaramente ambizioso, soprattutto considerando la singolarità dell'oggetto di interesse, la lingua d'arte, che si pone "in necessaria dialettica con tutti gli altri usi della lingua"³⁷. L'atto della scelta del codice comunicativo è infatti di cruciale interesse in una prospettiva sociolinguistica, in quanto comporta un'operazione di valutazione consapevole da parte degli scriventi. La progressiva specializzazione negli studi linguistici, favorita dalla creazione di banche date interrogabili e in grado di restituire la variazione diatopica e diacronica, consentono a Marcenaro di evidenziare la variazione dei "parametri" di riferimento, come i fenomeni di contatto linguistico sul piano fonetico, morfologico, sintattico e lessicale, di per sé parallelo all'evoluzione delle reti. Infatti, i contatti sociali contribuiscono, nel caso delle generazioni trobadoriche entro i limiti del XII secolo, all'insorgenza di "diversi strati linguistici, ciascuno con il proprio prestigio e la propria tradizione"³⁸, solo successivamente oggetto di una normalizzazione e di una codifica. In definitiva, la lingua di un 'contesto reticolare' come quello studiato da Marcenaro diviene un'espressione di "identità e 'solidarietà'"³⁹.

4. Conclusioni

La società dei poeti di Marcenaro dialoga criticamente con il pensiero di Köhler a quasi cento anni dalla sua nascita, contribuendo a ribadire la pervasività negli studi di critica letteraria e proponendone

³⁶ Marcenaro 2023, 164-165.

³⁷ Marcenaro 2023, 168.

³⁸ Marcenaro 2023, 188.

³⁹ Marcenaro 2023, 209.

un riesame convincente e approfondito. Il portato dei ragionamenti dello studioso italiano trova come base solida l'idea che i gruppi sociali del presente e del passato si organizzino in reti. La base teorica per la sua indagine, rivolta all'elemento principale di mediazione tra i membri di queste reti – nel caso della “società dei poeti”, i testi – è quella di abbandonare la prospettiva tutta ideologica del filologo tedesco a favore di un approccio diacronico che tenga conto dei caratteri storico-culturali del contesto di riferimento.

La principale novità del recente saggio di Marcenaro risiede nel suo intento basilare: il monito dell'intera operazione è infatti quello di non adottare “una lettura eccessivamente univoca della poesia” trobadorica⁴⁰ – ma il ragionamento è facilmente applicabile ad altre tradizioni letterarie – evitando sovra-interpretazioni “utili soltanto a confermare tesi precostituite”⁴¹. In conclusione, fornendo delle pagine di attenta e ariosa lettura della produzione lirica medievale, Marcenaro si iscrive pienamente nel panorama di una “nuova sociologia”, che si afferma come strumento privilegiato di analisi dei fenomeni letterari.

Riferimenti bibliografici:

- Adorno T. W. 1979, *Discorso su lirica e società*, in Id., *Note per la letteratura 1943-1961*, Torino, 46-64.
- Di Girolamo C. 2021, *I trovatori*, Torino.
- Folena G. 1997, *Retorica e classi sociali*, in *Scrittori e scritture. Le occasioni della critica*, Bologna, 264-272.
- Jauss H. R. 1989 [1977], *Alterità e modernità della letteratura medievale*, Torino.
- Köhler E. 1962, *Trobadorlyrik und höfischer Roman. Aufsätze zur französischen und provenzalischen Literatur des Mittelalters*, trad. di C. Bordoni, Berlin-Ost.
- Köhler E. 1966, *Sens et fonction du terme 'jeunesse' dans la poésie des trou-*

⁴⁰ Marcenaro 2023, 27.

⁴¹ Marcenaro 2023, 28.

- badours*, in *Mélanges offerts à René Crozet*, Poitiers, 569-583.
- Luperini R. 2007, *L'incontro e il caso. Narrazioni moderne e destino dell'uomo occidentale*, Roma-Bari.
- Mancini M. 1985 [1970], *Introduzione all'edizione italiana*, in Köhler E., *L'Avventura cavalleresca. Ideale e realtà nei poemi della Tavola Rotonda*, Bologna, IX-XXXVI.
- Meneghetti M. L. 1992, *Il pubblico dei trovatori*, Torino.
- Marcenaro S. 2023, *La società dei poeti. Per una nuova sociologia dei trovatori*, Milano.
- Orlich W. 1982, *Prospettive e problemi di una scienza storico-sociologica della letteratura*, in Bordoni C. (a cura di), *La pratica sociale del testo. Scritti di sociologia della letteratura in onore di Erich Köhler*, Bologna, 291-320.
- Segre C. 1969, *I segni e la critica*, Torino.

Filippo Sbrana, *Nord contro Sud. La grande frattura dell'Italia repubblicana*, Carocci, Roma, 2023, pp. 248.

di FRANCESCO DANDOLO*

È legittimo insistere sulla perdurante fondatezza della questione meridionale? È una domanda che solo qualche decennio addietro sarebbe stata subissata di risposte, anche polemiche, che ne avrebbero evidenziato l'assoluta centralità. Oggi se ne parla pochissimo, il solo farne cenno provoca insofferenza: ne è prova il dibattito sull'autonomia differenziata in cui è palese il fastidio nel fare i conti con un Paese che già marcia a ritmi di sviluppo fortemente disomogenei. Eppure, gli indicatori economici e sociali raccontano di un Mezzogiorno sempre più irrilevante nello scenario nazionale. Secondo recenti dati Istat il Pil procapite degli abitanti del Nordovest «doppia» quasi quello dei connazionali del Mezzogiorno: 40.900 euro contro 21.700 euro (+88,5%). Al contrario, nelle regioni meridionali l'«economia non osservata», vale a dire quella «sommersa», ha un peso rilevante (17,2%) nel complesso del valore aggiunto, decisamente superiore rispetto al Nord-Est (9,7%)

*Università degli Studi di Napoli Federico II, francesco.dandolo@unina.it

e al Nord-Ovest (9,2%). Ma non è appunto un problema solo di oggi: la divaricazione ha radici lontane e in questi ultimi decenni forse l'aspetto che più colpisce è la sostanziale acquiescenza, al di là delle più o meno altisonanti dichiarazioni di principio sulla coesione nazionale, con cui si accettano i marcati squilibri territoriali che caratterizzano il Paese, tanto da ritenerli connaturali e dunque in larga parte immutabili.

Il bel libro di Filippo Sbrana, *Nord contro Sud. La grande frattura dell'Italia repubblicana* fa luce proprio su questo cambio di passo per cui la questione meridionale ha smesso negli ultimi tempi di essere la «questione italiana». Sulla base di una documentata analisi in sede storica, l'autore esamina i motivi per cui il Mezzogiorno come «problema nazionale» è stato progressivamente messo da parte, sostituito dalla preminenza della questione settentrionale. Un mutamento di orizzonte emerso con crescente nettezza negli anni Settanta e Ottanta del Novecento: infatti, nel corso di quei decenni si enfatizza la progressiva rimozione del Mezzogiorno come preoccupazione «nazionale», confermando come sia difficile attuare politiche redistributive quando si determinano congiunture sfavorevoli. Sbrana ricostruisce questo passaggio investigando sulle fonti sindacali, documenti di grande rilievo che permettono di comprendere le variazioni di opinione di larga parte della società italiana, essendo organismi di rappresentanza in grado di coinvolgere milioni di aderenti. Nel giro di qualche anno si passa dal dare assoluta priorità alla questione meridionale all'esigenza – in risposta «al morso della crisi» – di salvaguardare i livelli occupazionali delle regioni settentrionali. Si potrebbe allora ipotizzare di trovarsi di fronte a una semplice conseguenza della recessione in atto: in realtà queste posizioni rivelano un radicale mutamento di vedute, di cui la circolazione nel linguaggio comune di termini come «Padania» e «questione settentrionale», già prima che si manifesti il fenomeno delle leghe autonomiste, preannuncia una portata deci-

samente più sistemica. Si è quindi in presenza di un cambiamento inequivocabile che trova le sue motivazioni di fondo in elementi di carattere strutturale ben rimarcati dall'autore: in primo luogo la sfiducia verso il Mezzogiorno, che dopo vari decenni di intervento straordinario, ancora presenta vari indicatori di sottosviluppo. C'è comunque da considerare che nella valutazione complessiva pesa una certa stanchezza e insofferenza nei confronti di circa un trentennio di iniziative promosse dalla Cassa per il Mezzogiorno, che con il passare degli anni erano divenute oggetto di forti critiche che facevano da contrappeso alle elevate aspettative connesse alla fase iniziale della sua attività, quando si riteneva che potesse essere uno strumento di politica economica rapido e risolutivo.

In secondo luogo, mutano le teorie economiche che dominano nello scenario internazionale: al clima di cooperazione internazionale instauratosi dopo la seconda guerra mondiale e che perdura fino agli inizi degli anni Settanta, da cui l'Italia trae grandi benefici con l'arrivo di capitali esteri da investire nelle regioni meridionali e che è rafforzato dall'applicazione di politiche keynesiane, subentra il paradigma neoliberalista, di cui lo slogan più rappresentativo è «meno Stato, più mercato». È un cambiamento di orizzonti profondo, di cui in Italia si vedono gli effetti con le ampie ristrutturazioni aziendali che si sviluppano a cavallo tra gli anni Settanta e Ottanta e la condanna pressoché generalizzata delle aziende a partecipazione statale. In terzo luogo, vi è un cambiamento culturale che mina le basi della coesione nazionale. Gli anni Settanta si ricordano come un'epoca di crisi drammatica della società italiana, ferita dall'ondata di inaudita violenza del terrorismo, nonché per il progressivo abbandono di una visione collettiva che lascia il posto a modelli volti a esaltare l'individualismo e il territorio cui si appartiene.

Gli unici a sottolineare la gravità di scelte protese per l'abbandono delle politiche a sostegno per il Sud sono gli esperti Svimez, che però si trovano in una posizione di palese isolamen-

to. «Vox Clamans in deserto»: così Enrico Pugliese ha definito le posizioni dell'associazione meridionalista, un'enunciazione che certamente ben si addice al periodo storico al centro dell'analisi di Sbrana. Fra tutti spicca Pasquale Saraceno nell'irremovibile volontà di richiamare l'attenzione sul Mezzogiorno, che l'autore evidenzia con efficacia, anche attraverso l'utilizzo di materiale documentario inedito. Posizione perseguita da altri importanti esponenti della Svimez, anche in tempi recenti, nella denuncia di gravi carenze di strategie meridionaliste nelle politiche economiche nazionali.

Un passaggio nodale, che l'autore delinea con attenzione, è il terremoto in Irpinia del 1980: forse l'ultima vicenda che nella sua drammaticità crea uno straordinario clima di solidarietà nazionale attorno al Mezzogiorno. Un evento che nella commozione generale induce a rompere ogni indugio rivitalizzando la consapevolezza delle forti disparità territoriali che ancora caratterizzano l'Italia. Sembra dunque che in quel momento luttuoso si possa rilanciare una visione nazionale e condivisa dei problemi che ancora attanagliano le regioni meridionali. Eppure, nel giro di qualche anno si assiste a un netto capovolgimento: è messa sotto accusa la ricostruzione, giudicata un enorme spreco di denaro pubblico, funzionale a dare ampio spazio negli appalti all'azione pervasiva e corrosiva della camorra. Insomma, dalla tragedia ne traggono grandi profitti le energie peggiori della società meridionale: da qui lo snodarsi di un complesso fenomeno, dai tratti spesso spiccatamente criminali, definito come «economia della catastrofe». Un paradigma che assume chiaramente i connotati di uno scandalo eclatante e dilagante in seguito ai risultati cui giunge, agli inizi degli anni Novanta, la commissione d'inchiesta presieduta dall'ex presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro.

Così, una vicenda che avrebbe potuto ritessere legami unitari diviene invece occasione di ulteriore disgregazione della coesione

nazionale. Vi contribuisce peraltro il confronto con il terremoto del Friuli del 1976, dove una più accorta ed efficace politica di protezione civile e di ricostruzione assicura risultati celeri ed efficaci. In questa comparazione – osserva l'autore – la polemica fra Nord e Sud è aggravata da un elemento di contrapposizione territoriale. D'altronde, già a partire dalla fine degli anni Ottanta si afferma una tendenza che privilegia i singoli territori piuttosto che lo scenario nazionale nel modo di osservare e fronteggiare le difficoltà del Paese. Con il sopravvento del paradigma industriale del «piccolo è bello» che tanta fortuna genera soprattutto nel Nord-Est, si assiste a un restringimento di visioni, a volte anguste, che rischiano di mettere in discussione l'identità nazionale. La questione meridionale smette di essere la grande questione italiana, un orientamento che trova il suo sbocco dal punto di vista politico con il ragguardevole consenso elettorale di cui ha goduto la Lega. Di certo, alla frammentazione territoriale hanno contribuito molto le regioni, depotenziando l'intervento pubblico che, per conseguire risultati positivi, deve concretizzarsi su vaste aree che superano i ristretti confini regionali, necessitando di azioni ispirate a un'ottica unitaria e nazionale. Pochi lo ricordano, ma è largamente comprovato che quando si sono realizzate le politiche economiche più incisive al Sud, il Nord ha vissuto le sue stagioni più felici. Insomma, più che ragionare in modo conflittuale, il libro di Sbrana protende per una concezione unitaria che tenga coeso il Paese nelle grandi battaglie che tutt'oggi si devono affrontare in risposta ai divari che lo attraversano. Qui però si aprono due questioni; la prima riguarda il Nord, che da vari anni evidenzia una significativa perdita di posizioni nel confronto con le regioni più avanzate dell'Unione europea; la seconda è relativa al Sud, rappresentato da una classe politica incapace di costruire nessi fra la questione meridionale e il progresso dell'intero territorio nazionale. Per questo motivo c'è bisogno di ritrovare una visione condivisa e di rilanciare efficienti

strategie di coesione. Ed è lampante che, al di là dei legittimi motivi di solidarietà che dovrebbero costituire l'ossatura culturale di un Paese, questa prospettiva converrà a tutti.

Ginevra Latini, *Italo Calvino e i classici latini. Cosmicità di Lucrezio, Ovidio e Plinio il Vecchio*, Pisa, Pacini Editore, 2023 (“Testi e Culture in Europa”, 43), pp. 264.

di UGO LA BELLA*

1. *Il problema dei tre cosmi*

Quello che veramente ognuno di noi è ed ha, è il passato; quello che siamo e abbiamo è il catalogo delle possibilità non fallite, delle prove pronte a ripetersi. Non esiste un presente, procediamo ciechi verso il fuori e il dopo, sviluppando un programma stabilito con materiali che ci fabbrichiamo sempre uguali. Non tendiamo a nessun futuro, non c'è niente che ci aspetta, siamo chiusi tra gli ingranaggi d'una memoria che non prevede altro lavoro che il ricordare se stessa (Italo Calvino, *Meiosi*, seconda parte di *Priscilla*, da *Ti con zero*, pp. 220-221, in *Tutte le cosmicomiche*, Milano, Mondadori, 2023).

Declinazione di particelle deviate affinché restino insieme, anche quando insieme non sono più. Questo siamo:

Vuoto separazione e attesa, questo siamo...Così viviamo noi non liberi, circondati di libertà, spinti, agiti da quest'onda continua che è

* ugo.labella1982@libero.it

la combinazione dei casi possibili e che passa attraverso quei punti dello spazio e del tempo in cui la raggiera dei passati si salda alla raggiera dei futuri (Calvino, *Meiosi*, 222 e 224).

Centro comune di queste raggie è la letteratura, che si fa, di volta in volta, microscopio e telescopio e gli autori, dialogando tra i secoli, gettano ponti tra galassie apparentemente lontane per far sì che pensieri e parole si incontrino. Si facciano storie e, col tramite delle immagini, diventino mito.

L'anatomia di un incontro è l'operazione compiuta da Ginevra Latini nel suo *Italo Calvino e i classici latini. "Cosmicità" di Lucrezio, Ovidio e Plinio il Vecchio*. L'autrice verifica, analizza ed esplora i condizionamenti e le visioni che Calvino eredita nell'incrociare il suo sguardo da "lettore errabondo" (Calvino, *Il cielo, l'uomo, l'elefante*, in *Perché leggere i classici*, Milano 2005, 53) con quello dei tre autori latini, per poi trarne una scia che appare come una linea densa e luccicante su una mappa dell'universo. La creazione di una cartografia cosmica pare essere lo scopo precipuo di questa intersezione di universi letterari. La Latini prova a risolvere il problema dei tre cosmi letterari presi in esame da Calvino e soggetti all'influsso della reciproca attrazione. Per la studiosa, Calvino ha intenzione di sistematizzare gli approcci analitici di Lucrezio, Ovidio e Plinio il Vecchio e fare del loro metodo un percorso da seguire per far sì che la perfezione entusiasmante del descritto la spunti sull'approssimazione di una realtà deludente. La strada a tre corsie tracciata dai tre autori feticcio di Calvino "[...] cerca nella scienza alimento per visioni in cui ogni pesantezza viene dissolta" (*Leggerezza*, da *Lezioni americane, Sei proposte per il prossimo millennio*, Milano, Mondadori, 2005, 12) e attraversa il cosmo della letteratura per poi diventare un percorso unico. Che a volte sembra non portare da nessuna parte, altre pare essere il filo giusto da seguire per arrivare ovunque. E oltre.

2. *Calvino e Lucrezio: Tra imago e simulacrum*

Le radiazioni del Sole stavano bruciando gli involucri dei pianeti, fatti d'elio e idrogeno: in cielo, là dov'erano i nostri zii, vorticavano globi infuocati che si trascinavano dietro lunghe barbe d'oro e turchese, come stella cometa la sua coda. Ritornò il buio. Credevamo ormai che tutto ciò che poteva accadere fosse accaduto, e - Ora sí che è la fine, - disse la nonna, - date retta ai vecchi -. Invece la Terra aveva appena dato uno dei suoi soliti giri. Era la notte. Tutto stava solo cominciando (Calvino, *Sul far del giorno*, in *Le cosmicomiche*, 35).

Gli atomi cadono in linea retta. Accade che la caduta venga deviata e nascano gli incontri. E qui, come direbbe il Bardo, nasce l'intoppo: la caduta casualmente accade o c'è una deviazione, seppur minima e impercettibile che dipende da noi? Pende per noi. Inclina le anime appena in tempo per consentire loro di toccarsi. Seguendo i principi dell'atomismo lucreziano, Calvino afferma il primato dell'autore sulla meccanicizzazione letteraria. L'introduzione del libero arbitrio nel processo di scrittura porta naturalmente all'invenzione della solitudine. L'autore è come il primo uomo sulla Terra. Novello Adamo dà i nomi alle cose. E, man mano che esse cambiano, deve cambiare i nomi. E, di volta in volta, deve cambiare se stesso.

Come precisa la Latini:

[...] gli atomi lucreziani, leggeri e corpuscolari, non sono importanti di per sé ma per la loro funzione: produrre il *clinamen*, deviazione imprevedibile che dona libertà alla materia e all'uomo, alleggerendone il peso. Calvino...estende questa libertà degli atomi al mestiere dello scrittore (p. 50).

L'autore può determinare e fare la differenza nella sistemazione nello spazio bianco e silente delle lettere/atomi. In bilico tra imitazione e riscrittura, stabilendo un parallelo nella comprensio-

ne dell'*imago* (atomo) attraverso il *simulacrum* (granello di polvere), Calvino riprende lo spostamento di traiettoria individuato da Lucrezio per dichiararsi libero e pensare all'autore del *De rerum natura* come al pioniere di quella libertà. Il pulviscolo lucreziano diventa così una metafora fondamentale per richiamare il rapporto tra *clinamen* e scrittura: l'autore sceglie una storia in mezzo al pulviscolo delle storie. Compie un atto di affermazione del sé autoriale e non si arrende ai fati.

Questo rapporto dell'uomo con la natura e la storia è contraddistinto dal fatto di essere libero, non ideologico, non come di colui che vede nel mondo un disegno preconstituito, trascendente o immanente che sia; insomma dev'essere un rapporto d'*interrogazione* (Calvino, *Natura e storia del romanzo*, da *Una pietra sopra*, Milano 2006, 28.).

Ma non di soli atomi è fatto il confronto operato da Ginevra Latini tra Lucrezio e Calvino. L'autrice individua i motivi per cui il *De rerum natura* costituisce un libro fondamentale per l'autore delle *Cosmicomiche* e spiega come, per lui, abbia rappresentato una direzione, orientandone lo sguardo, lo stile e lo scopo. Calvino, con la sua personale approssimazione poetica di traduzione, avvicina i non addetti all'immensità del testo lucreziano e di Lucrezio mostra di apprezzare la capacità di donare nitidezza, dote definita dallo stesso autore ligure "pregio dell'evidenza" (Calvino, *Lucrezio. I granelli di polvere*, in G. Salinari (a cura di), *La lettura. Antologia per scuola media*, Bologna, Zanichelli, 1969, vol. III, 177). Come Lucrezio intende attraverso la sua scrittura rendere corporeo ciò che è invisibile, così Calvino usa la metafora del pulviscolo per mostrare come "le piccole cose possano dare un'idea delle grandi e metterci sulla via di capirle" (Calvino, *Lucrezio*, 177). Calvino sfrutta "[...] il potenziale prospettico e sinodotico dell'immagine del pulviscolo delineata da Lucrezio" (Latini, 59),

la risemantizza e la rende molteplice “come possibilità ontologica” (Latini, 60). Rendendo così significativamente evidenti i passaggi da *parva res a magnarum res*, dal particolare al molteplice e da reale a sistema, Calvino, seguendo le orme di Lucrezio, acquisisce un metodo di analisi della complessità attraverso il processo di scrittura combinatoria e fa emergere un interrogativo: scrivere è cercare illimitatamente i pezzi che mancano o limitarsi a mettere insieme i pezzi che ci sono? Mondo scritto e mondo non scritto confliggono. All'autore non resta da far altro che vedere cosa sopravvive a questo scontro e scoprire ogni volta cosa si può salvare. Quale immagine ci può descrivere. Quale parola si deve scrivere.

La Latini ci spiega come, appunto, l'*auctor* diventi *contemplator* che deve leggere il mondo come se fosse un libro, ma, per esprimerne l'evidenza, intesa come visibilità, deve combattere con le cose della realtà che rappresentano un ostacolo sulla via dell'espressione linguistica. Occorre, dunque, che venga dato spazio ad “[...] un atteggiamento mentale speciale” (Calvino, *Il mondo non è un libro, ma lo leggiamo lo stesso* (1985), in *Sono nato in America...Interviste 1951-1985*, a cura di L. Baranelli, Milano, 2012, 613) e specifico, un processo icastico di conoscenza che affermi, attraverso ed a partire da un'immagine, la forma visiva dell'atto creativo e conoscitivo. Evidente è il contrasto tra la ricerca della geometria e l'inesattezza dell'osservazione che genera una serie di dualismi atti ad evidenziare un contrasto ricorrente tra percezione ed intuizione, tra originale e copia, tra *simulacrum* e *imago*.

La ricerca di “una oggettualità «antiantropocentrica»” (Latini, 64, che cita F. Serra, *Calvino e il pulviscolo di Palomar*, Firenze 1996, 149-151), per questo, diventa la stazione di partenza del Calvino lucreziano. La stazione d'arrivo è un leggero senso di capogiro di fronte alla visione della vera sostanza del mondo. Una vista che, però, sbatte sempre contro qualcosa che non fa vedere oltre. Composizione e dissoluzione si alternano e si affianca-

no come strumenti complementari di disvelamento di una verità sfuggente e mutevole che scivola tra le mani del poeta/scienziato che ha come unica possibilità di analisi quella di sbattere la testa e ricominciare da capo impaziente “di raggiungere un risultato completo e definitivo della sua operazione visiva” (Calvino, *Lettura di un’onda*, in *Palomar*, Milano 2023, 8). Alla frustrazione seguirà l’ostinazione nel voler vedere ancora e nel saper sbattere ancora contro il muro del non percepito. Ma più che ad una realtà che si solidifichi, assistiamo ad una progressiva stratificazione di auscultazioni del dedotto che non conducono ad una stella che si osserva, ma ad un’altra. Inattesa e impreveduta. Dunque, impossibile.

Arrivando al termine di questo processo di acquisizione dei dati, in *Palomar*, Calvino parla della terra come “[...] luogo delle complicazioni superflue e delle approssimazioni confuse” (Calvino, *La contemplazione delle stelle*, in *Palomar*, 43) e, per questo, è spinto ad una svolta epistemologica verso il pensiero sensoriale. I sensi generano illusioni, ma restano l’approccio alla conoscenza più vicino ad una verità possibile. Una verità sensibile. Per questo, *Palomar*, con metodo deduttivo, vorrebbe costruire un modello che crei un equilibrio tra principi ed espedienti, però “[...] il reale non coincide con il modello, ma con la compresenza e l’alternarsi di ordine e disordine, regola ed eccezione” (Latini, 96). Proprio questa convivenza di coppie ossimoriche appare essere la più grande lezione che Calvino introietta da Lucrezio: è necessario dissolvere il mondo per conoscerne le caratteristiche e partire dalla disgregazione di un momento, che, una volta descritto, momento per momento, muore. Per poi rinascere e ricominciare a fluire.

3. *Calvino e Ovidio: Tra genesi e apocalissi*

Marcovaldo aveva sognato di poter usare le strade come strade, cioè camminandoci nel mezzo: ora poteva farlo, e poteva anche passare i semafori col rosso, e attraversare in diagonale, e fermarsi

nel centro delle piazze. Ma capì che il piacere non era tanto il fare queste cose insolite, quanto il vedere tutto in un altro modo (Calvino, *La città tutta per lui*, da *Marcovaldo*, Milano 2023, 102-103).

Ad ogni fine corrisponde un inizio. Un inizio eterogeneo, caotico ed inerte, a partire dal quale la massa primordiale non dà punti di riferimento. “Il carattere paligenetico dei mondi della cosmogonia ovidiana collega la morte di un sistema cosmico preesistente alla nascita del successivo” (Latini, 107). Nel suo saggio la Latini esplora la fascinazione subita da Calvino da questo modo di vedere il cambiamento da parte di Ovidio: un avvicinarsi continuo e contiguo di cielo e abisso, vita e morte che non dà coordinate precise che non siano quelle legate ad un cambiamento continuo e ad una sostanziale impossibilità di intercettamento del momento in cui la metamorfosi avviene. E niente più è come prima.

Ne *Le cosmicomiche* il principio metamorfico ovidiano si manifesta come logica interna: ogni rivoluzione cosmica diventa una metamorfosi individuale. Dal I libro del capolavoro ovidiano è ripreso il parallelismo tra le origini del mondo e le catastrofi primordiali in una successione ciclica di nascite e morti che si susseguono con una rapidità quasi cinematografica atta a riprendere personaggi proteici in un mondo mutevole. Per stare al passo con un universo cangiante e non perdere nulla della mobilità del tutto, non bisogna più discorrere, ma correre. La lezione di Ovidio nelle *Metamorfosi* è data proprio dall'intento di voler stare al passo di immagini incalzanti ed inafferrabili. Sta a noi allenarci e non fermarci mai. Come se da quella danza e da quel ritmo dipendesse la nostra unica possibilità di salvare dallo scorrere del tempo qualcosa da salvare, fermarlo su una pagina e poi raccontarlo. Affinché il lettore lo rimetta in movimento e lo restituisca al moto perpetuo della grammatica fantastica del suo modo di stare al mondo. Col mondo. Nel mondo.

Di Ovidio, inoltre, Calvino recupera la capacità di fondere “[...] il meraviglioso della favola con l’osservazione oggettiva dei fenomeni della realtà naturale” (Calvino, *Perché leggere i classici*, 37): con Orfeo ed Euridice, tramite un gioco di luci, rende l’idea di un cielo di pietra e di un mondo senza colori dove bisogna precipitare per poter desiderare di volare; nei confronti di Perseo sarà debitore di quella leggerezza che gli consentirà di guardare le cose indirettamente dall’alto; a Mercurio e Vulcano sarà assegnato il ruolo di archetipi di rapidità e pesantezza, contrastanti e complementari direzioni di pensiero. Grazie al mito, Calvino garantisce sostanza alle sue lezioni (latino)americane e reifica i valori del futuro attraverso le immagini di un passato nel quale le storie si soffermano con precisione su ogni dettaglio con un’esattezza non pregiudicata dalla molteplicità di un materiale enciclopedicamente aggiornato. Ogni istantanea di normalità e di eccezione viene osservata con attenzione alla visibilità delle immagini senza che la rapidità della loro mutevolezza ne pregiudichi l’elaborazione. Quindi, i miti sono uno strumento di conoscenza indispensabile, perché, parafrasando Van Hofmannsthal citato da Calvino, nascondono la profondità in superficie.

Come precisato nella sua analisi dalla Latini, Calvino riconosce e riprende di Ovidio tre elementi fondamentali: “[...] la legge di massima economia interna” (Calvino, *Perché leggere i classici*, 37), secondo la quale ogni metamorfosi è in continuità con le forme precedenti che ricicla e rinnova (si vedano i miti di Aracne e Dafne); la metaletterarietà del mondo scritto, che consente di rappresentare la “molteplicità vivente” (Calvino, *Gli indistinti confini*, in *Perché leggere i classici*, 33) come un intrico di relazioni; l’evidenza e la leggerezza linguistica, con cui si avvicina scientificamente ad una descrizione fisica visibile ed esatta di ciò che è immateriale e astratto. Il fascino che esercita Ovidio è, dunque, legato alla dicotomia tra un mondo scritto, che riflette la “[...] contiguità di tutte le forme del mito” (Latini, 183), e un mondo non scritto, “[...] che ricerca nella

fisicità del mondo una traccia concreta del reale” (Latini, 183).

Infine, secondo gli studi della Latini, Calvino vede in Ovidio una possibilità di differire dal percorso stabilito afferendo al letterario riferimenti scientifici e preferendo conferire con un autore del I secolo sulle ferite che lascia l'essere qui e altrove. Entrambi condividono la frustrazione dell'esserci quasi. Sempre approssimativamente precisi. Sempre vicini alla verità. Ma mai così vicini da poterla toccare e dire che è vera.

4. *Calvino e Plinio il Vecchio: tra regola e prodigio*

Non possiamo conoscere nulla d'esterno a noi scavalcando noi stessi – egli pensa ora – l'universo è lo specchio in cui possiamo contemplare solo ciò che abbiamo imparato a conoscere in noi (Calvino, *Palomar*, 106).

Nel saggio *Il cielo, l'uomo, l'elefante*, Italo Calvino si concentra su libri II, VIII e VIII della *Naturalis historia* per porre la sua attenzione sul rapporto filologico col mondo che instaurava Plinio il Vecchio e ne trae un'ulteriore strumento di analisi del reale: si può mettere ordine tra le cose del mondo per fare spazio nella mente ed aprirsi a nuovi orizzonti gnoseologici? Pare questo l'interrogativo che si pone Calvino nell'affrontare il metodo pliniano e provare a venirne a capo. Per analizzare “la natura come ciò che è esterno all'uomo ma che non si distingue da ciò che è più intrinseco alla sua mente, l'alfabeto dei sogni, il cifrario dell'immaginazione, senza il quale non si dà né ragione né pensiero” (Calvino, *Il cielo, l'uomo, l'elefante*, 53).

Plinio il Vecchio, compilatore ossessivo e scienziato poeta, “protomartire della scienza sperimentale” (Calvino, *Il cielo, l'uomo, l'elefante*, 46), è l'autore intento a realizzare la sistematizzazione e la catalogazione degli elementi naturali del mondo scritto. Secondo Calvino, “l'idea impersonale del sapere di Plinio esclude l'originali-

tà individuale”, ma “la sostanza espressiva della sua prosa” è l’emozione partecipata nei confronti della natura. “La scienza di Plinio oscilla tra l’intento di riconoscere un ordine nella natura e la registrazione dello straordinario [...] Il razionalismo pliniano esalta la logica delle cause, ma nello stesso tempo la minimizza: quand’anche trovi la spiegazione dei fatti, non per questo i fatti cessano di essere meravigliosi” (Calvino, *Il cielo, l’uomo, l’elefante*, 37).

Secondo la prospettiva tracciata dalla Latini, più che dalla vertigine della lista che caratterizza la prosa di Plinio, Calvino è affascinato dalla compresenza nella cosmografia pliniana di regola ed eccezione. La conciliazione dei tre saperi (scientifico, mitologico ed empirico) è complessa, perché l’influenza del mondo scritto opacizza la percezione sensoriale del mondo non scritto. Ne deriva un sapere instabile e contraddittorio che ora integra tutti gli esseri e gli elementi in una cosmografia universale, ora li cataloga come se fossero protagonisti distinti. Ogni elemento sembra parte di un tutto la cui grandezza pare sempre sfuggente e moltiplicabile e, contemporaneamente, il tutto di una parte la cui piccolezza non sembra matematicamente definibile e delimitabile.

Allora, lo sguardo del poeta scienziato prova a raccogliere con lo sguardo la realtà a 360 gradi. Il cielo sembra essere separato e lontano da noi. Poi, gradualmente, terra e cielo si avvicinano. Fino a che gli elementi tendono a compenetrarsi. Il cielo può entrare in una stanza. Il cielo è con noi. Il cielo siamo noi.

Creando “un supporto tangibile per un farneticante discorso senza parole” (Calvino, *Il gorilla albino*, da *Palomar*, 75), Calvino, come il gorilla albino che stringe al petto un pneumatico, abbraccia le immagini e cerca un posto nel mondo attraverso una classificazione accurata tanto del quantificabile e dell’ordinario, quanto dello sfuggente e straordinario. L’enciclopedismo filologico di Plinio aiuta Calvino ad entrare in competizione con il non scritto. Per affrontarlo, ha bisogno di conoscerlo e, per conoscerlo, è ne-

cessario descriverlo pezzo per pezzo fino a farne parte. Questa è la modalità d'analisi adottata da *Palomar*, ma dell'autore latino atrae, soprattutto, la commozione nei confronti del mondo non immediatamente intellegibile. La partecipazione umana alla fragilità dell'esistenza si insinua tra le crepe della apparentemente rigida categorizzazione pliniana. E da quelle crepe entra la luce.

5. *Tre pietre sopra*

Nel suo saggio Ginevra Latini riesce con un'abile mossa di giocoleria a far roteare insieme ed a far comunicare Calvino con Lucrezio, Ovidio e Plinio il Vecchio. Ora fa sì che il passato dica qualcosa del futuro, ora lascia che i più vecchi/antichi parlino tra loro e poi intreccia relazioni inestricabili in cui volutamente è celato chi abbia iniziato un discorso, come sia stato portato a termine e cosa sia stato veramente condiviso. Ciò che accomuna, però, ogni tipo di possibile interazione sembra essere il divertimento. Sia nel senso che le opere dei tre autori latini secondo Calvino sono dei veri e propri luna park della scrittura, in quanto generatori di atti creativi e compendi immaginifici di un reale che si discosta dalla realtà, ma necessario proprio perché ci aiuta a levitare sopra di essa e ad alleggerirne il peso. Ma il divertimento è la chiave anche nel senso etimologico, secondo il quale, grazie anche a Lucrezio, Ovidio e Plinio il Vecchio, Calvino trova una modalità di volgere lo sguardo altrove e divergere nell'atto narrativo, riuscendo a far passare attraverso di sé la letteratura che lo ha preceduto ed a rimetterla in circolazione. Così Calvino si fa strumento di qualcosa di più grande, innalzandosi sulle spalle di tre giganti per guardare più lontano.

Per allontanarli di quel tanto che permette d'osservarli nella giusta luce e prospettiva. Per rintracciarvi il filo delle trasformazioni soggettive e oggettive, e delle continuità. Per capire il punto in cui *si trova*. Per metterci una pietra sopra (Calvino, *Una pietra sopra*, 4).

Anzi tre.

In conclusione, nel chiedersi cosa cerca, ma soprattutto cosa trova Calvino in Lucrezio, Ovidio e Plinio il Vecchio, Ginevra Latini sembra rispondere, citando il Calvino delle *Città invisibili*, che uno scrittore contemporaneo, guardando agli autori del passato, non gode le sette o settantasette meraviglie che sono in grado di offrirgli, ma la risposta che danno ad una sua domanda. E la domanda è: come faccio a dire ciò che voglio dire in maniera precisa, visiva e impersonale, essendo al contempo al di fuori e dentro ogni cosa? La questione è stata posta. Agli antenati l'ardua sentenza.

FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI

Consiglio di Amministrazione

Presidente

Orazio Abbamonte

Vice Presidente

Rosaria Giampetraglia

Consiglio generale

Bruno D'Urso

Andrea Abbagnano Trione

Dario Lamanna

Aniello Baselice

Gianpaolo Brienza

Andrea Carriero

Marcello D'Aponte

Emilio Di Marzio

Vincenzo De Laurenti

Chiara Fabrizi

Maria Gabriella Graziano

Alfredo Gualtieri

Sergio Locorotolo

Vincenzo Mezzanotte

Mariavaleria Mininni

Elisa Novi Chavarria

Franco Olivieri

Paolo Oriente

Matteo Picardi

Demetrio Rivellino

Daniele Rossi

Florindo Rubettino

Gianluca Selicato

Marco Gerardo Tribuzio

Antonio Maria Vasile

Collegio Sindacale

Domenico Allocca – Presidente

Angelo Apruzzi

Lelio Fornabaio

Direttore Generale

Ciro Castaldo

